



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE LILLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 2008

Modifiche alle parti prima, seconda, terza, quarta e sesta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

ONOREVOLI SENATORI. - L'*iter* che ha portato alla redazione del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è stato oltremodo complesso e soprattutto caratterizzato da una numerosa serie di inesattezze formali e sostanziali nonché procedurali che vale qui la pena di riassumere preliminarmente per giustificare a pieno, stante la loro rilevanza, le proposte di modifica che con il presente disegno di legge si intendono apportare al testo attualmente vigente (e cioè il decreto legislativo n. 152 del 2006 come modificato dal decreto legislativo n. 4 del 2008) allo scopo di sanarne quanto meno le anomalie più evidenti che ne rendono tuttora difficile la comprensione e l'interpretazione, sia da parte degli operatori che delle autorità pubbliche deputate al controllo, creando una incertezza comportamentale che, con ogni probabilità, porterà ad un proliferare del contenzioso sia in sede amministrativa che giudiziaria.

A tal fine si possono individuare i seguenti aspetti di carattere generale che, pur assumendo connotati specifici, risultano strettamente collegati fra loro.

1) RAPPORTI CON LA COMMISSIONE EUROPEA

Va premesso innanzi tutto che, appare indispensabile acquisire ed esaminare tutta la documentazione ufficiale intercorsa tra l'Italia e l'Unione europea dalla data di emanazione del decreto legislativo n. 152 del 2006 fino alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto legislativo n. 4 del 2008. Tale esigenza origina dalla considerazione che molto spesso il precedente Governo ha motivato, anche dinanzi al Consiglio di Stato, le modifiche, prima proposte

e poi approvate con il decreto legislativo n. 4 del 2008, con la necessità di ottemperare alle indicazioni formali di modifica segnalate dalla Commissione europea. A supporto di ciò, però il Governo stesso non ha mai presentato in Parlamento la documentazione intercorsa con la UE, malgrado in tal senso fosse stato ripetutamente e formalmente sollecitato da numerosi parlamentari nel corso di varie sedute delle competenti Commissioni parlamentari. Il deposito della predetta documentazione e il conseguente esame della medesima appare invece necessario per verificare la rispondenza delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 4 del 2008, alle indicazioni comunitarie. Fra l'altro tale deposito non costituirebbe un *quid novi*, rispondendo alle stesse esigenze che sono alla base dell'informativa che il Governo deve comunque fornire semestralmente alle Camere ai sensi dell'articolo 15-*bis* della legge 4 febbraio 2005, n. 11, alle Camere, introdotto dall'articolo 7 della legge 6 febbraio 2007, n. 13.

Si auspica in proposito un intervento diretto del Ministro dell'ambiente del nuovo Governo.

Va inoltre accertato cosa sia stato notificato alla Commissione europea sia nella fase preliminare all'emanazione del decreto legislativo n. 4 del 2008 che nella fase successiva per controllare il rispetto delle specifiche norme comunitarie in tema di notifica. Si ricorda, in proposito, che il decreto legislativo n. 152 del 2006 venne regolarmente notificato alla Commissione europea - sulla base di una lettera ufficiale dell'ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente del 28 aprile 2006, depositata anche presso le Commissioni ambiente di Camera e Senato - con lettera del 12 maggio 2006 della Rappresen-

tanza Permanente d'Italia presso l'UE. Con una successiva lettera del 16 maggio 2006 la stessa Rappresentanza permanente comunicava alla Commissione stessa quali fossero i singoli articoli del decreto legislativo 152 del 2006 che, rispettivamente, recepivano le direttive non ancora trasposte nell'ordinamento interno ovvero accoglievano indicazioni derivanti da procedure d'infrazioni comunitarie o ancora ottemperavano a sentenze di condanna della Corte di giustizia europea. Più in particolare si comunicava alla UE che l'Italia aveva recepito, con il decreto legislativo n. 152 del 2006, varie direttive europee, specificamente elencate, (il cui termine di recepimento era scaduto), aveva posto rimedio a numerose procedure di infrazione e ottemperato a cinque sentenze di condanna della Corte di giustizia europea. Alla luce della notifica formale sopraccitata non appare pertanto comprensibile il comunicato del 21 dicembre 2007 con il quale il Ministro Pecoraro Scanio ha affermato che il testo di «correttivo» approvato in terza lettura dal Consiglio dei Ministri (pubblicato successivamente come decreto legislativo n. 4 del 2008) sana sei infrazioni comunitarie e due condanne della Corte di giustizia verso l'Italia. In realtà il decreto legislativo n. 152 del 2006 aveva dall'aprile 2006 già risolto le questioni citate dal Ministro nel comunicato sopra citato. La UE attualmente sta ancora completando l'esame del decreto legislativo n. 152 del 2006 e con riguardo alle singole parti modificate dal decreto legislativo n. 4 del 2008, alla luce dei rapporti con la Commissione europea, si osserva, alla luce di quanto risulta ed in attesa del deposito della documentazione richiesta, quanto segue.

*Valutazione di impatto ambientale (VIA) -
Valutazione ambientale strategica (VAS):*

Nel corso della precedente legislatura, l'Italia ha ufficialmente prorogato i termini per l'entrata in vigore della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 (con due de-

creti legge), la Ue ha automaticamente riaperto la procedura di infrazione (sospesa unitamente alla relativa causa presso la Corte con la notifica della citata lettera del 28 aprile 2006) per mancato recepimento nei termini previsti delle relative direttive comunitarie e deferito nuovamente alla Corte l'Italia. In data 8 novembre 2007 nella causa C-40/07 la Corte di giustizia europea ha poi condannato l'Italia proprio per quanto sopra esposto in quanto ha dichiarato che, non avendo messo in vigore, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva medesima. Quindi mentre con il decreto legislativo n. 152 del 2006, regolarmente notificato, si era posto fine alla procedura di infrazione, con i due decreti legge di proroga la procedura è stata riaperta e si è arrivati alla condanna da parte della Corte. Va quindi aggiunto che l'affermazione fatta sia in Parlamento che al Consiglio di Stato dal Ministero dell'ambiente circa la necessità delle modifiche poi contenute nel decreto legislativo n. 4 del 2008, alla luce dei rilievi comunitari, non appare, salvo prova contraria, documentalmente comprovata: ciò vale anche per le altre Parti che di seguito si citano (la terza, relativa alle acque e la quarta relativa ai rifiuti).

Acque:

Si ricorda che la UE ha esaminato la parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 (relativa alle acque) regolarmente trasmessa con lettera del 28 aprile 2006 dal Governo italiano alla Rappresentanza italiana permanente presso l'Unione europea (ITALRAP) e notificata alla Commissione da ITALRAP con lettera del 12 maggio 2006 - ed ha indicato sin dal dicembre 2006 allo Stato italiano le integrazioni da apportare al testo della citata parte terza del decreto legislativo n. 152

del 2006 per renderlo conforme alle relative direttive e per completare i provvedimenti adottati dalla Repubblica italiana per l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia europea del 12 gennaio 2006, causa C-085/05. Sarebbe quindi bastato recepire alla lettera tali indicazioni della Commissione inserendo conformemente, le integrazioni, da questa richieste, nel testo della citata Parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Ministero dell'ambiente, invece, non ha dato corso a tale richiesta, non fornendo neppure in sede parlamentare il carteggio con la UE, pur formalmente richiesto, ed ha proposto modifiche diverse, a quanto risulta, da quelle richieste dalla Commissione (poi sfociate nel «correttivo» di cui al decreto legislativo n. 4 del 2008) motivandole con, non meglio precisate, contestazioni da parte della Commissione stessa. Parimenti neppure al Consiglio di Stato è stata fornita tale documentazione malgrado anche dinanzi anche a tale Organo siano state citate dal Ministero le presunte violazioni di cui si è fatto cenno. In assenza di risposta da parte dell'Italia ai rilievi del 2006, la Commissione – con comunicazione ad ITALRAP n. 203983 del 29 giugno 2007 (contenente il documento del 27 giugno 2007, n. 2004/0059, C(207)3004) trasmessa successivamente da ITALRAP – al Governo italiano con nota n. 7537 del 29 giugno 2007) ha provveduto ad inviare un parere motivato di contenuto identico, ovviamente, a quello della iniziale comunicazione del dicembre 2006, con l'indicazione delle integrazioni da inserire. Tale documento confermerebbe, salvo prova contraria emergente dalla documentazione di cui si chiede il deposito, che le modifiche apportate nel decreto legislativo n. 4 del 2008 e nell'articolo 1 comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2006, n. 284, risultano estranee a quelle richieste dalla Commissione europea e che il precedente Governo ha provveduto solo con l'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno

2008, n. 101, a recepire le indicazioni del parere motivato della Commissione (peraltro in modo non del tutto conforme) modificando l'articolo 77 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Si ravvisa pertanto l'opportunità di procedere con il presente disegno di legge al ripristino del testo originario del decreto legislativo 152 del 2006 per le parti che non sono state oggetto di contestazione specifica da parte della UE. Inoltre il blocco dell'operatività degli organi di gestione degli Ambiti territoriali ottimali (ATO), attuato da varie norme varate dal precedente Governo, anche prima dell'emanazione del decreto legislativo n. 4 del 2008, ha impedito a vari distretti idrografici di inviare le relative relazioni sullo «stato delle acque» ed in data 18 dicembre 2007 l'Italia è stata per questo condannata dalla Corte di giustizia europea.

Rifiuti:

Anche per tale parte, l'ex Ministro dell'ambiente, sen. Pecoraro Scanio, più volte sollecitato in sede parlamentare ad esibire il carteggio ufficiale intercorso con la UE in tema di rifiuti, non ha voluto dar seguito alcuno a tale richiesta. Non è possibile quindi senza il deposito ufficiale di tale carteggio verificare la fondatezza della non conformità alla disciplina comunitaria della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 sostenuta dal Ministro che, dinanzi al Consiglio di Stato, ha giustificato la necessità della riscrittura del medesimo.

Si ritiene quindi, in via preliminare e dirimente, ricordare che occorre avere, anche per tale parte come già ripetutamente chiesto, anche in via formale, in Parlamento nella scorsa legislatura, al Ministro dell'ambiente – la completa documentazione ufficiale intercorsa con la Commissione europea, senza la quale non può essere infatti compresa compiutamente la validità e la congruità delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 4 del 2008. Al riguardo si ricorda che, salvo prova documentale contraria, non ri-

sulta che la UE si sia pronunciata sulla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 notificato con la citata lettera del 28 aprile 2006. Al contrario la UE ha approvato il 21 dicembre 2007 una nuova direttiva quadro in materia di rifiuti, e, con documento separato, linee guida per la definizione di sottoprodotti che sostanzialmente ricalcano gli orientamenti del decreto legislativo n. 152 del 2006 che appare anzi più restrittivo. Va ricordato anche che, nel corso dell'*iter* della formazione della citata direttiva, già al Consiglio dei Ministri europei del 28 giugno 2007 la proposta era già passata all'unanimità dal punto di vista politico mentre sulla «posizione comune» e sulla approvazione definitiva (adottata il 21 dicembre 2007) l'unico Paese che aveva annunciato l'astensione (poi confermata nella seduta del 21 dicembre 2007, l'astensione è stato l'Italia. A parte la singolarità di votare la proposta e poi riservarsi di astenersi sulla posizione comune (la seconda è uno strumento della prima) si ignora se il precedente Ministro dell'ambiente abbia avuto mandato dal Governo per assumere tale singolare posizione che ci ha isolato dal resto dell'Europa.

Si reputa comunque necessario, ove si volesse intervenire sulla normativa vigente, introdurre con il presente disegno di legge modifiche al testo del decreto legislativo n. 152 del 2006 come modificato dal decreto legislativo n. 4 del 2008.

Si noti inoltre che molte di tali modifiche sono state chieste dallo stesso Consiglio di Stato nel più volte citato parere del 5 novembre 2007 e sono state puntualmente ignorate o comunque disattese dal Governo.

Quanto all'asserzione da taluno avanzata che le modifiche di cui al decreto legislativo n. 4 del 2008 sarebbero state rese necessarie dalle tre sentenze di condanna della Corte di giustizia europea del 18 dicembre 2007, si precisa che tale asserzione non appare congrua in quanto le sentenze di condanna della Corte di giustizia europea del 18 dicembre 2007 si riferiscono infatti a situazioni

anteriores alla emanazione del decreto legislativo n. 152 del 2006 che anzi ha sanato tali procedure di infrazioni che il presente disegno di legge contiene pertanto una serie di proposte volte a riportare il disposto del decreto legislativo n. 152 del 2006 nell'alveo delle osservazioni della Commissione Europea alveo che in taluni e rilevanti punti era stato travalicato dal disposto del decreto legislativo n. 4 del 2008.

2) IL TESTO COORDINATO: IMPOSSIBILITÀ DELLA SUA PUBBLICAZIONE

A tutt'oggi il testo coordinato comprensivo delle modifiche introdotte al decreto legislativo n. 152 del 2006 dal decreto legislativo n. 4 del 2008 non è stato ancora pubblicato né si ha notizia di una sua prossima pubblicazione. La vera ragione non è da ricondursi alla complessità di tale operazione di coordinamento ma al fatto che, al momento di coordinare i due testi, ci si è accorti dell'impossibilità di procedere a tale operazione a causa delle numerose inesattezze contenute nel decreto legislativo n. 4 del 2008 per cui si è ipotizzato che la pubblicazione di tale testo coordinato sarebbe stata possibile solo dopo un provvedimento *ad hoc* di correzione. Quanto poi alle modalità di tale provvedimento di correzione ci si è accorti in seguito che probabilmente non sarebbe stata sufficiente una *errata corrige* (sia pure di vaste dimensioni vista la quantità di errori) ma, per alcune cose, sarebbe occorsa una vera e propria correzione normativa *ad hoc* non potendosi configurare una semplice disattenzione letterale. A comprova di ciò il Consigliere Sergio De Felice - Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero dell'ambiente dell'*ex* Ministro dell'ambiente Alfonso Pecoraro Scanio - chiedeva con lettera U.L./2008/2845 del 12 marzo 2008, la rettifica degli «errori formali» contenuti nel decreto legislativo 4 del 2008 «correttivo» del decreto legislativo n. 152 del 2006. Dal tenore della

lettera emerge peraltro che, non solo le modifiche richieste sono ben 24, ma che molte di esse non costituiscono errori od omissioni da sanare con *errata corrige* – ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 1986 menzionati nella lettera del 12 marzo 2008 sopra citata – ma vere e proprie «novazioni» di testo normativo approvato e già pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*. Ne consegue che per por riparo a tali «novazioni» si potrà unicamente adottare un nuovo atto normativo per fornire certezze operative ad operatori ed autorità Pubbliche di controllo. Sarebbe poi impensabile ipotizzare di risolvere tale grave problema con emendamenti, magari presentati all'ultimo momento, inseriti in qualche estemporaneo decreto-legge, di altra natura ed oggetto occorrendo invece una iniziativa compiuta ed organica di modifica.

Il disegno di legge in esame pone rimedio anche a tale criticità, almeno per i punti più pericolosi destinati cioè ad incidere sulla chiarezza del dettato normativo: per quanto concerne invece gli errori meramente letterali occorrerà una disamina più completo dell'intero articolato e del testo dei due decreti legislativi in esame (il decreto legislativo n. 152 del 2006 ed il decreto legislativo n. 4 del 2008) in quanto gli errori per così dire meramente letterali risultano essere ben più numerosi dei quindici segnalati dall'Ufficio legislativo dell'*ex* Ministro dell'ambiente.

RILIEVI DI CARATTERE PROCEDURALE E SOSTANZIALE NELL'ITER DI APPROVAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 4 DEL 2008

In relazione a tale specifico punto va rilevato, in linea generale e prima di passare al dettaglio degli emendamenti che i rilievi critici riguardano tutte le parti del decreto legislativo n. 152 del 2006 alle quali ha appor-

tato emendamenti il decreto legislativo n. 4 del 2008. Con riferimento quindi alle singole parti si possono formulare le seguenti osservazioni, che sono poi alla base di tutti gli emendamenti puntuali contenuti nel presente disegno di legge.

PARTE PRIMA

Osservazioni generali

La norma è suscettibile di due rilievi:

– dal punto di vista formale, l'oggetto di tale Parte non è certamente contenuto nell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, rispetto alla quale quindi la sua formulazione riveste il carattere di un *quid novi* non consentito ad un decreto delegato e conseguentemente alle sue correzioni o integrazioni; la circostanza è poi aggravata dal fatto che tali principi generali si applicano a tutte le parti del decreto legislativo n. 152 del 2006, con possibili, conseguenti sanzioni e anche penali.

– dal punto di vista sostanziale la natura dei principi indicati ha carattere di fonte primaria tale cioè da non potere che rivestire forma di legge (forse addirittura di rango costituzionale) e quindi comunque estranea al campo di applicazione di un decreto delegato. Non a caso, in maniera clamorosamente contraddittoria, il comma 3 dell'articolo 3-*bis* precisa che «I principi ambientali possono essere modificati o eliminati soltanto mediante espressa previsione di successive leggi della Repubblica italiana, purché sia sempre garantito il corretto recepimento del diritto europeo». Non si capisce in altri termini perché la prima determinazione di tali principi venga fatta per il tramite di un semplice decreto delegato e le successive modifiche debbano essere fatte per legge: in realtà tutte le previsioni di tali principi vanno fatte per legge a cominciare dalla loro prima determinazione.

I principi sopra elencati sono poi diffusi in varie direttive recepite in vari atti interni del nostro ordinamento oppure oggetto di specifiche direttive. Non ha quindi senso riproporle qui con testi diversi in quanto o si crea confusione con norme di fatto sostituite e non abrogate o si creano duplicazioni come ad esempio rileva lo stesso Consiglio di Stato nel paragrafo 2.5 quando invita a sopprimere di fatto il disposto di cui all'articolo 3-sexies in quanto la disciplina specifica è già presente nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della Direttiva 2003/4/CE.

Tali osservazioni sono dirimenti e stante il loro carattere generale possono essere invocati per una proposta soppressiva dell'intera parte aggiuntiva di cui trattasi.

PARTE SECONDA: VIA-VAS

Anche per tale parte che è stata completamente riscritta, si possono avanzare in via preliminare e ricognitiva osservazioni dirimenti che, stante il loro carattere generale e propedeutico, potrebbero essere invocate per una eventuale proposta soppressiva dell'intera parte aggiuntiva di cui trattasi. Si precisa subito peraltro che, responsabilmente, il presente disegno di legge pur ribadendo la fondatezza dei rilievi critici di carattere generale non ha ritenuto, per non creare problemi agli operatori ed alle autorità deputate al controllo, già gravemente danneggiate, relativamente alla certezza comportamentale, dalle continue vicissitudini dell'*iter* del decreto legislativo n. 4 del 2008 (due rinvii per decreto legge, il rifiuto del Capo dello Stato di firmare il terzo decreto legge di rinvio, il rivivere del testo originario del decreto legislativo n. 152 del 2006 dal 1° agosto del 2007 sino all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 4 del 2008 e, infine, il decreto legislativo n. 4 del 2008) di procedere ad una proposta di generale soppressione della parte riscritta dal decreto legislativo

n. 4 del 2008. Ha preferito invece presentare proposte modificative qualificate e rilevanti di singole norme introdotte dal decreto legislativo n. 4 del 2008.

Osservazioni Generali

1) Rilievi procedurali

1. Il Consiglio di Stato nel parere citato del 5 novembre 2007, per quanto attiene i profili «sostanziali» dell'esercizio del potere correttivo e integrativo ribadisce le affermazioni contenute nel parere del 6 giugno 2007 (relative al c.d. «codice degli appalti») che sul punto erano state confermate *in toto* dalla sentenza del 9 luglio 2007 relativa al primo schema di decreto correttivo del Consiglio dei Ministri approvato il 12 ottobre 2006.

Il Consiglio di Stato, fra l'altro, citando due sentenze della Corte Costituzionale (23 maggio 1985, n. 156, e 14 dicembre 1994, n. 422) conferma che i decreti correttivi devono avere un contenuto esclusivamente correttivo rispetto alle norme poste mediante il decreto legislativo «principale» che non può essere fatto oggetto di un vero e proprio ribaltamento.

Inoltre il Consiglio di Stato aggiunge – citando altre due sentenze della Corte Costituzionale n. 425 del 2000 e n. 206 del 26 giugno 2001 – che la *ratio* dei decreti correttivi è riferibile a deleghe complesse il cui esercizio può postulare un periodo di verifica, dopo la prima attuazione, e dunque la possibilità di apportare modifiche di dettaglio al corpo delle norme delegate sulla base dell'esperienza o di rilievi ad esigenze avanzate dopo la loro emanazione, senza la necessità di fare ricorso ad un nuovo procedimento legislativo parlamentare (e non è questo il caso in esame).

Il Consiglio di Stato peraltro giunge a dire che se si riscontrassero appunto illegittimità costituzionali o comunitarie nonché errori tecnici, illogicità o contraddizioni, allora sa-

rebbe giustificata anche una intera riscrittura di parti del decreto legislativo n.152 del 2006, come avvenuto appunto con la riscrittura integrale della parte seconda VIA-VAS.

Conclude il Consiglio di Stato che «rimane ferma la necessità di valutare il merito delle modifiche introdotte alla stregua dei criteri di ammissibilità sopra indicati».

Peraltro il Consiglio di Stato non pare aver verificato la sussistenza di tali criteri di ammissibilità, prendendo per buono quanto affermato dal Ministero dell'ambiente nella sua relazione, cioè che vi è la necessità di tali modifiche per due motivazioni:

- per por riparo alle numerose procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia;

- per evitare possibili conseguenti condanne da parte della Corte di giustizia europea che comporterebbero pesanti sanzioni pecuniarie in base alla comunicazione della Commissione europea (SEC 1658 del 13 dicembre 2005).

Tali asserzioni, per quanto sopra esposto, non sono documentalmente provate in quanto la Corte Costituzionale con sentenza del giugno 2006 non ha accolto la richiesta di sospensione avanzata dalle regioni e dal nuovo Ministero dell'ambiente volto a configurare l'illegittimità costituzionale del decreto legislativo n.152 del 2006, ritenendo lo invece legittimo sotto il profilo costituzionale; per quanto riguarda i rapporti con la UE, si ribadisce che la notifica della parte seconda dell'originario decreto legislativo n.152 del 2006 aveva fatto sospendere la procedura di infrazione della UE - inducendo la Corte di giustizia europea a dichiarare perente la relativa causa - e che invece la sospensione di tale parte operata da due decreti legge da parte del precedente Governo ha fatto sì che la Commissione riaprisse la procedura di infrazione, per mancato recepimento delle relative direttive di settore nei termini previsti, e deferisse, per tale motivo, nuovamente l'Italia alla Corte. Quest'ultima, conseguen-

temente, in data 8 novembre 2007, causa C-40/07 ha proceduto alla condanna dell'Italia per non aver messo in vigore, entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.

Non risultano quindi sussistenti, salvo prova documentalmente contraria, le condizioni di «illegittimità costituzionali o comunitarie nonché errori tecnici, illogicità o contraddizioni» richieste dal Consiglio di Stato per giustificare la riscrittura integrale della parte seconda VIA-VAS del decreto legislativo n.152 del 2006.

D'altro canto il Consiglio di Stato al momento dell'emanazione della sentenza del 5 novembre 2007 non poteva conoscere il contenuto della sentenza della Corte di giustizia emessa l'8 novembre 2007: diversamente ne avrebbe dovuto tenere obbligatoriamente conto.

2. Problemi di compatibilità con i principi di delega.

A parte i rilievi procedurali sopra esposti, l'intero, nuovo testo si basa su assunti non solo non condivisibili dal punto di vista del merito ma non in linea con i principi enunciati nella legge delega 308/04.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si può rilevare che ad opera del decreto legislativo n.4 del 2008:

2.1 si è operata una impropria commistione fra procedure di VAS, VIA ed IPPC che non configurano le misure di coordinamento e di semplificazione richieste dalla citato articolo 1, comma 9, lettera f), della legge 308 del 2004. Tutto il disposto di tale lettera f) è ispirata ad un criterio di armonizzazione e non di integrazione o di assorbimento come operato nella proposta in esame.

Si ricorda inoltre che la UE ha previsto Direttive distinte (Direttiva n. 85/337 del

Consiglio del 27 giugno 1995, Direttiva n. 94/11 del Parlamento e del Consiglio, del 23 marzo 1994; Direttiva n. 96/61, del Consiglio, del 24 settembre 1996; Direttiva n. 2003/35 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003; Direttiva n. 2001/42/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001) con discipline distinte e definizioni specifiche per ciascuna.

Operando le commistioni improprie delineate nel decreto legislativo 4 del 2008: si disattendono le definizioni comunitarie (per lo più riprese nei provvedimenti di recepimento (parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 per VIA e VAS e decreto legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005 per l'IPPC) e si crea confusione normativa per operatori ed autorità deputate al controllo. Orientare tali definizioni alle politiche di sostenibilità, come argomentato nella normativa del decreto legislativo n. 4 del 2008, per la genericità dell'espressione rende del tutto opinabile il significato dei termini usati dalla legge. La sostenibilità citata può essere considerata un generale indirizzo politico ma non può essere introdotto a livello tecnico e procedurale: diversamente accrescerebbe in misura impropriamente discrezionale il potere delle Autorità di controllo demandando la decisione «caso per caso ed in base al complesso delle circostanze» principio del tutto pericoloso e fuorviante rispetto alla necessità di decidere sulla base di criteri oggettivi e preventivamente conosciuti.

Inoltre integrare od assorbire i procedimenti e non semplicemente coordinare, come richiesto dal citato articolo 1, comma 9, lettera *f*), della legge n. 308 del 2004, elimina non solo la citata distinzione operata dalla disciplina comunitaria ma anche la facoltà di scelta dell'operatore (indicata ad esempio fra VIA ed IPPC dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Così ad esempio è differente il campo di applicazione della VAS riferibile a più gene-

rali piani e programmi rispetto a VIA ed IPPC riferibili a specifici progetti; ed ancora i livelli di applicazione rispettivamente di VIA ed IPPC sono diversi fra loro, atteso il differente grado di dettaglio che richiedono nel progetto e nella documentazione tecnica da allegare. Il grado di elaborazione sufficiente per la VIA è solitamente inferiore a quello necessario per l'IPPC ed in molti casi il proponente può ritenere preferibile avere il giudizio di VIA (che non deve essere appesantito, come nella proposta molto di più rispetto alle previsioni comunitarie) per poter procedere alla concreta definizione della sua iniziativa di cui chiede l'autorizzazione. In tale ottica sono del tutto improprie e fuori delega alcune previsioni quali quelle di cui all'articolo 7, comma 1, e 21, comma 4, che prevedono l'assorbimento dell'IPPC nel procedimento di VIA.

Ed anche dal punto di vista sistematico mentre il decreto legislativo n. 152 del 2006 distingue in vari titoli della parte seconda VAS ed IPPC e prevede articoli specifici di coordinamento fra VAS, VIA ed IPPC il decreto legislativo n. 4 del 2008 mischia tali discipline in modo improprio e difficilmente comprensibile.

Particolarmente grave e fuori delega rispetto alla previsione dell'articolo 1, comma 9, lettera *f*), della legge n. 308 del 2004 è poi la previsione contenuta nell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo n. 4 del 2008 che nel delineare le informazioni minime che devono essere presenti nello studio di impatto ambientale ha espunto la valutazione di cui alla lettera *e*) dell'art. 27, comma 5, lettera *e*), del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativa alla «valutazione del rapporto costi benefici del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale». Si ricorda infatti che proprio il più volte citato articolo 1, comma 9, lettera *f*), della legge delega 308/04 prevede esplicitamente che le procedure di VIA» dovranno tener conto del rapporto costi-benefici del progetto dal punto di vista ambientale, eco-

nomico e sociale; se si vuole sopprimere tale riferimento lo si deve fare con legge e non con decreti neppure attuativi ma addirittura integrativi o correttivi.

La VAS nella norma avanzata non pare essere considerata un procedimento amministrativo mentre lo è proprio ai sensi dell'art. 4 della Direttiva 42/2001/CE, secondo il quale la valutazione ambientale di un piano o di un programma deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura autorizzativa. Secondo la Direttiva, le condizioni sono integrate nelle procedure in vigore negli stati membri per l'adozione dei piani e dei programmi stessi. La VAS quindi deve seguire un *iter* di approvazione tipico del piano/programma e di conseguenza, un procedimento amministrativo non può che concludersi con un provvedimento amministrativo. Anche nelle ipotesi in cui la VAS possa essere svolta come fase procedimentale di un procedimento complesso ogni fase deve concludersi con apposito atto che consenta il passaggio alla fase successiva.

In altri termini, l'impostazione data dal legislatore alla VAS non risulta completamente in linea con i principi e le indicazioni contenuti nella Direttiva comunitaria. Alla VAS si è infatti voluta dare un'impostazione propria della VIA che, tuttavia, non assicura chiarezza né per quanto riguarda gli obiettivi, né relativamente alle procedure poste in atto. Innanzitutto, appare improprio parlare di autorità competente, in quanto la VAS, ai sensi della Direttiva, è in capo all'autorità titolare dell'approvazione del piano-programma, la cui documentazione deve essere integrata dal rapporto ambientale, al fine di poter evidenziare che anche gli effetti ambientali del piano-programma sono stati considerati all'interno del procedimento di valutazione complessiva.

Anche se la valutazione degli effetti ambientali deve essere oggetto di una consultazione con altre autorità (individuate dallo

Stato insieme ai settori di pubblico interessati, articolo 6 della direttiva), tale consultazione è cosa diversa dall'individuazione di una vera e propria autorità competente che, secondo il testo, a seguito della predetta consultazione, dovrà esprimere un «parere motivato». La decisione finale dovrebbe competere all'autorità procedente che avrà il solo compito di tenere in considerazione le osservazioni rilevate spiegando le proprie scelte all'interno della dichiarazione di sintesi (art. 9, comma 1, lettera *b*) della Direttiva).

In altre parole, lo spirito «procedurale» della VAS è che il soggetto titolare del piano-programma prenda in considerazione gli effetti ambientali del piano, le possibili alternative arrivando così ad una decisione maggiormente informata. Per raggiungere tale obiettivo è sì necessaria la consultazione con altre autorità, senza però che ciò debba sfociare in una sorta di «giudizio di compatibilità ambientale» preventivo di soggetti terzi rispetto al titolare del piano-programma. Inoltre, non risulta chiaro il livello di elaborazione del piano sul quale viene «eseguita» la VAS, ossia la consultazione e la decisione (o «parere motivato»). Nell'attuale proposta di revisione la VAS assomiglia in realtà più ad un metodo di lavoro che ad un procedimento amministrativo. Manca l'aspetto (e l'utilità) fondamentale e più importante della VAS e cioè verificare, già in sede di pianificazione, la «fattibilità ambientale» delle opere di attuazione del piano.

Vengono inopportunitamente ridelineate nel decreto legislativo n. 4 del 2008 le competenze fra Stato e Regioni: va rilevato in proposito che il decreto legislativo n. 152 del 2006 ha ripreso *in toto* la ripartizione di competenze previsto dalla legge Bassanini e dall'atto di indirizzo contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006. Prima di apportare tali modifiche occorreva motivare dove e come il decreto legislativo n. 152 del 2006 disattende tali norme vigenti. Inoltre, lo sviluppo procedi-

mentale stabilito nel decreto riprende quanto indicato alle Regioni nella norma di indirizzo riportata da decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996. Non è pertanto chiara l'intenzione del Governo che ha adottato la normativa in esame che prevede un intervento sulle rispettive competenze dei vari organi istituzionali interessati.

Del tutto impropria e fuori delega appare poi la previsione contenuta nell'articolo 5, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 4 del 2008 che sancisce l'assorbimento da parte della VIA di tutte le autorizzazioni ambientali ivi comprese ad esempio quelle sui rifiuti e sulle acque. Dovrebbe essere il contrario in quanto la Via, come fase propedeutica, dovrebbe esser integrata nelle medesime per le quali la disciplina comunitaria e nazionale prevede procedure specifiche in tale senso andrebbe interpretata la previsione di cui al citato articolo 1, comma 9, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006 che sottolinea l'opportunità, del tutto condivisibile, di «accorpate in un unico provvedimento ambientale le diverse autorizzazioni ambientali». La Via è sì un provvedimento obbligatorio propedeutico e vincolante per le altre fasi ma non può certo sostituire, per sua natura una autorizzazione nella quale dovrebbe anzi essere integrata. Semplificare significa integrare la Via nelle procedure autorizzative e non viceversa.

Non è sufficientemente chiaro il coordinamento tra i diversi livelli decisionali (centrale e locale), per esempio nei casi in cui in uno stesso ambito territoriale si debbano inserire progetti industriali sottoposti, per diversa tipologia, alla competenza di enti diversi (es. Stato o Regione).

Si reputa, inoltre, opportuno specificare le modalità operative applicabili laddove, a fronte di richieste, valutazioni e provvedimenti relativi a progetti VIA, non sia stata ancora effettuata la VAS.

La proposta di ancorare i processi di valutazione alla logica della sostenibilità rappresenta una considerazione generale di indirizzo politico. Non risulta, pertanto, necessario inserire, in una parte specifica di un decreto legislativo di carattere quasi esclusivamente tecnico-procedurale, lo specifico riferimento ad un principio di carattere generale che è, di fatto, alla base di qualsiasi iniziativa legislativa in campo ambientale.

Mentre è condivisibile l'aspetto della partecipazione anche a processi decisionali (che peraltro appare ampiamente garantita dalla norma già presente nel decreto legislativo n. 152 del 2006) si ritiene che il particolare riferimento all'applicazione di processi Agenda 21, rischi di introdurre modalità troppo complesse e poco efficienti, che possono portare a risultati non concludenti o comunque non significativi rispetto agli sforzi messi in atto.

Il testo presenta inoltre anche importanti criticità sia di carattere generale sia relativamente ad alcune singole tematiche.

Innanzitutto, per quanto riguarda in generale la procedura di valutazione di più diretto interesse dei soggetti interessati a proporre progetti, il testo proposto mostra alcune criticità che riguardano in particolare i seguenti aspetti:

– la dilatazione dei tempi – anche in modo imprevedibile – per la conclusione del processo di valutazione degli effetti ambientali e di adozione del relativo provvedimento;

– l'incertezza in ordine all'esito della valutazione, per l'ampia discrezionalità di giudizio connessa inevitabilmente alla previsione di momenti di giudizio quali la cosiddetta «alternativa zero» o la «minimizzazione dell'impatto»;

– l'onerosità del procedimento complessivo, in ordine alla richiesta di informazioni sul progetto o su sue eventuali modifiche in relazione alle valutazioni esposte dai sog-

getti interessati nel corso del provvedimento o alla richiesta del cosiddetto deposito cauzionale;

- la mancanza di chiarezza nelle disposizioni inerenti al coordinamento tra le norme attinenti la VAS e la VIA, e la VIA e l'IPPC (decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59) circostanza questa rilevata anche dal Consiglio di Stato.

Si aggiungono infine tre rilievi critici di carattere specifico che peraltro nel presente disegno di legge non hanno dato luogo a puntuali emendamenti per non creare eccessivi problemi comportamentali ad operatori ed autorità deputate al controllo.

a) Articolo 33, oneri istruttori (*ex* articolo 34 della versione approvata nel Consiglio dei Ministri del 13 settembre 2007). Sarebbe stato necessario modificare i commi 3 e 4 secondo le indicazioni contenute nel parere del CdS del 5 novembre 2007 che sono state del tutto ignorate e alle quali per brevità si rinvia.

b) In ordine infine alla disciplina relativa al periodo transitorio di cui all'articolo 36 (divenuto poi nel testo finale del decreto legislativo n. 4 del 2008 l'articolo 35) già la condizione n. 14 della Commissione ambiente del Senato si poneva in maniera critica rispetto al testo governativo ravvisando, in linea generale, la necessità di meglio disciplinare la fase transitoria per le procedure in corso. La soluzione ora delineata dal decreto legislativo n. 4 del 2008 appare estremamente confusa e di scarsa chiarezza in quanto, a causa soprattutto dei ritardi e delle continue proroghe verificatesi prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 4 del 2008 si possono configurare tre fattispecie riferibili al momento dell'avvio delle procedure di Via e VAS:

- se il deposito è intervenuto dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006 (29 aprile 2006) e prima del primo provvedimento di sospensione del decreto le-

gislativo n. 152 del 2006 (decreto-legge del 12 maggio 2006, n. 173) - sospensione ulteriormente prorogata nel dicembre 2006 sino al 31 luglio 2006 - la normativa vigente da applicarsi è proprio quella della sezione seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006;

- se il deposito è intervenuto nel periodo di sospensione della Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 e quindi sino al 31 luglio 2007 deve invece trovare applicazione la disciplina previgente a quella della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006.

- se il deposito è avvenuto successivamente al 31 luglio 2007, a causa del mancato differimento della proroga della sospensione si dovrebbe applicare proprio il disposto della Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 almeno sino all'entrata in vigore del provvedimento correttivo di tale Parte.

c) Occorre infine monitorare con attenzione il contenuto dell'articolo 36 relativo alle abrogazioni e modifiche in quanto, a parte la sua complessità, non appare nel suo insieme aver delineato una riforma omogenea di tutto il sistema ma di essere solo intervenuta su certi aspetti specifici, perdendo di vista il complesso del sistema.

Acque

Va anzitutto premesso un rilievo critico di carattere procedurale che interessa sia la parte relativa alle acque che quella inerente i rifiuti.

Il Consiglio di Stato nel suo parere del 5 novembre 2007 aveva considerato legittima, ai sensi delle funzioni del decreto correttivo, la ripresentazione in Parlamento del testo sulle acque e sui rifiuti identico a quello presentato fuori dei termini previsti dall'articolo 1, commi 5 e 6, della legge delega 308 del 2003 in Parlamento nell'agosto 2007: ciò in quanto la famosa violazione dei termini per la trasmissione in Parlamento (quarantacin-

que giorni) avrebbe inficiato solo quel provvedimento e non l'intera delega. Per completezza di informativa si ricorda che il Consiglio di Stato è partito dalla (scontata) considerazione che la norma contenuta nell'articolo 1, comma 5, della legge n. 308 del 2004 (il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa) abbia natura procedimentale e non sostanziale. Il termine posto a pena di decadenza sarebbe pertanto perentorio, ma con esclusivo riferimento al procedimento in itinere, e con la conseguente impossibilità di continuare il solo procedimento già attivato; vale a dire senza che la suindicata perentorietà, comporti l'impossibilità di reiterare la delega nell'ambito temporale ancora a disposizione del Governo in virtù dell'articolo 1 della legge n. 308 del 2004 e senza compromettere la potestà legislativa delegata. La pronuncia di improcedibilità riguarderebbe quindi unicamente la sequenza in cui essa si forma e, per la natura sua propria, non potrebbe avere effetti al di fuori del procedimento stesso. La riprova della correttezza del ragionamento starebbe nel fatto che la norma, utilizzando l'espressione «decadenza dall'esercizio» e non «decadenza dalla delega», avrebbe chiaramente indicato la volontà di limitare alla semplice improcedibilità procedimentale il valore di detta decadenza.

Il ragionamento non appare del tutto condivisibile. Infatti, pur non essendovi dubbio sulla natura procedimentale del termine posto a pena di decadenza, pare che non su di esso debba porsi l'attenzione dell'interprete, ma sulle sole conseguenze della sua mancata osservanza.

In ordine a tali conseguenze non sembra possibile nutrire dubbi, attesa l'estrema chiarezza del dettato normativo e l'univoco significato attribuire al termine «decadenza» che non può essere confuso con «improcedibilità».

Infatti, anche a non volersi affidare ai noti concetti derivati dagli articoli 2964 e seguenti del codice civile, non può essere revocato in dubbio che la decadenza costituisce un fenomeno estintivo definitivo di una situazione giuridica attiva legato a situazioni temporali, sanzionatorie o derivante da sopravvenute ragioni d'incompatibilità. Nel mentre l'improcedibilità è circoscritta al solo ambito del procedimento. L'utilizzo del concetto di «decadenza dall'esercizio della delega» per voler indicare un effetto simile all'improcedibilità di un singolo procedimento con salvezza della stessa delega, non sarebbe stato coerente con una scelta legislativa che realmente si fosse proposta di far salva la delega; senza contare che la sforzata interpretazione del Consiglio di Stato rischia di togliere ogni certezza al significato delle parole ed apre la strada alle divagazioni interpretative più temerarie. Il legislatore se avesse voluto far salva la delega avrebbe, infatti agevolmente potuto chiamare l'improcedibilità con il suo vero nome, limitando le conseguenze dell'inosservanza del termine al solo procedimento in corso. Nè può avere rilievo la distinzione tra «decadenza dall'esercizio della delega» e «decadenza della delega» atteso che non appare configurabile la sussistenza della delega disgiunta dalla possibilità di esercizio della stessa.

Alla luce di quanto sopra esposto appare assai probabile che la questione avrà un seguito sicuramente davanti ai tribunali e alla Corte costituzionale.

Relativamente poi agli altri rilievi specifici relativi alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 inerente le acque si osserva che relativamente agli articoli 147, comma 2, lettera b), e 150, comma 1, il decreto legislativo n. 4 del 2008 ha improvvisamente soppresso il testo originario del decreto legislativo n. 152 del 2006 che aveva introdotto correttamente il principio della unicità della gestione e, comunque, superamento della frammentazione verticale delle gestioni.

In tal senso infatti vi era anche la indicazione del Consiglio di Stato espressa nel parere del 5 novembre 2007 che chiedeva di sopprimere la sostituzione, operata dal decreto legislativo n.4 del 2008, delle parole «unicità della gestione» (presente nel decreto legislativo n.152 del 2006) con le parole «unitarietà della gestione», all'articolo 147, comma 2, lettera *b*), ed all'articolo 150 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Trattandosi di un punto di fondamentale importanza si ritiene necessario riportare per intero il disposto del parere che non ha certo bisogno di commenti.

Il comma 13 modifica l'articolo 147, comma 2, lettera *b*), e l'articolo 150, comma 1, sostituendo le parole «unicità della gestione» con le parole «unitarietà della gestione». Lo scopo è, nell'ambito del servizio idrico integrato e del servizio relativo ai rifiuti, quello di una gestione con criteri unitari, ma non necessariamente con un unico gestore nell'ambito di ciascun bacino. Nella relazione si legge che la modifica si adegua ad una richiesta della VIII Commissione della Camera.

La Sezione si riporta alle osservazioni critiche già espresse nel proprio precedente parere n. 2660 del 2007: rileva che la modifica comporta un significativo cambiamento della scelta effettuata dal decreto legislativo, atteso che un conto è l'unicità di gestore, un conto è la pluralità di gestori ancorché secondo criteri unitari. Invero, attraverso la pluralità di gestori per ciascun ambito, si corre il rischio di un sostanziale ritorno al sistema precedente, e dunque ad un numero di gestori potenzialmente pari al numero di Comuni che fanno parte dell'ATO

La modifica esula, pertanto dai limiti del potere correttivo e integrativo, perché non risulta giustificata da una esigenza pratica specifica; e, invero, il testo attuale del decreto legislativo consente già temperamenti al sistema del gestore unico, come si evince dall'articolo 200. Quest'ultimo, da un lato impone la definizione dell'ambito territoriale

ottimale secondo una pluralità di criteri e parametri, sicché l'ATO non ha carattere rigido ma flessibile e adeguabile alle realtà locali (commi 1 e 2), e, dall'altro lato consente una pluralità di ATO nell'ambito di un medesimo Comune ove di dimensioni maggiori di quelle medie di un singolo ambito (comma 5), e l'adozione, da parte delle regioni, di modelli alternativi o derogatori dell'ATO (comma 7).

A tale indicazione del Consiglio di Stato se ne affianca un'altra altrettanto autorevole che è quella dell'*Antitrust*. Con l'obiettivo di ridurre i costi organizzativi, l'articolo 27 del disegno di legge finanziaria 2008 invita le regioni a far coincidere gli ambiti territoriali ottimali (le zone in cui deve essere realizzata la gestione unica dell'intero ciclo dell'acqua, dalla potabilizzazione alla depurazione) con i confini provinciali o, nel caso di bacini di dimensioni più ampie, con quelli regionali. In questo modo sarebbe possibile attribuire a province e regioni le funzioni oggi assegnate all'autorità d'ambito. In alternativa questi compiti potrebbero essere svolti da una associazione tra comuni composta da Sindaci che vi partecipano senza percepire compensi.

In una segnalazione a Parlamento e Governo, l'*Antitrust* fa però notare che sono proprio le dimensioni eccessivamente ridotte dei singoli ambiti territoriali (spesso già coincidenti con le Province) a non consentire «la realizzazione di opportune economie di scala, che sono condizione indispensabile affinché le imprese di settore siano effettivamente in grado di fornire servizi di migliore qualità, con costi e quindi prezzi realmente competitivi». Aggiunge inoltre l'*Antitrust* che occorre evitare di attribuire direttamente agli enti locali funzioni di regolazione, altrimenti si corre il rischio che lo stesso soggetto sia contemporaneamente controllore e gestore (cioè il controllato), visto che il servizio viene spesso affidato «all'impresa dallo stesso Ente posseduta».

Tali effetti negativi sarebbero provocati – in contrasto con quanto sostenuto correttamente dal Consiglio di Stato e dall'*Antitrust* – proprio dalla proposta avanzata dal «correttivo», in quanto, di fatto, con essa il servizio idrico integrato non esisterebbe più. Infatti i diversi segmenti, come acqua, fognature e depurazione, potrebbero essere affidati a soggetti diversi, purché in una ottica unitaria. E l'unitarietà (concetto assai vago) può essere raggiunta percorrendo strade che non passano dall'unicità della gestione.

Con il presente disegno di legge si ritiene opportuno pertanto ripristinare il testo originario del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Rifiuti

Si è verificata una anomalia procedurale di particolare rilievo che riguarda tutte le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 4 del 2008 al Titolo secondo della Parte quarta, relativo agli imballaggi

Tutti gli emendamenti contenuti in ordine alla tematica degli imballaggio non sono di origine governativa. Trattasi infatti di parte non trattata nella delibera in prima lettura del Consiglio dei Ministri del 13 settembre 2007 ma avanzata dalle Commissioni parlamentari solo successivamente in data 24 ottobre 2007 in sede di espressione del primo parere.

Per il suo inserimento quindi in tale fase dell'*iter* (seconda delibera del Consiglio dei Ministri) non è stata esaminata né dalla Conferenza unificata, né dal Consiglio di Stato che hanno, entrambi fatto riferimento alla prima delibera del Consiglio dei Ministri del 13 settembre 2007.

Si era rilevata subito, anche in sede di discussione parlamentare, l'anomalia procedurale di proposte aggiuntive che eventualmente si fossero introdotte solo successivamente alla prima pronuncia del Consiglio dei Ministri nei pareri delle Commissioni parlamentari. Tali pareri infatti avrebbero dovuto attenersi ai soli argomenti trattati nello

schema governativo, e non ad argomenti estranei non affrontati nello schema stesso, sui quali non avrebbero potuto poi pronunciarsi, per la fase dell'*iter* in cui intervenivano, la Conferenza Stato regioni in quanto la fase di *iter* successivo al primo parere parlamentare sarebbe stata la seconda delibera del Consiglio dei Ministri.

Si era ritenuto necessario fare questa precisazione in quanto già nei pareri espressi a suo tempo dalle Commissioni ambiente di Camera e Senato in ordine allo schema di decreto correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri in data 12 ottobre 2006 si era cercato di introdurre nel parere relativo alla parte quarta (rifiuti) una serie di emendamenti relativi alla tematica degli imballaggi, tematica che non era stata trattata appunto nello schema approvato dal Consiglio dei Ministri in data 12 ottobre 2006. Il Consiglio dei Ministri, peraltro, correttamente non ritenne proceduralmente possibile accogliere tali proposte ritenute ultronee rispetto allo schema approvato in data 12 ottobre 2007.

Peraltro, ignorando tale autorevole precedente, i due pareri delle Commissioni parlamentari, resi il 24 ottobre 2007, avevano reiterato tale tentativo precedente riproponendo tutta una serie di modifiche in tema di imballaggi, pur sapendo che tali emendamenti non sarebbero poi potuti essere esaminati, data la fase dell'*iter* né dalla Conferenza unificata, né dal Consiglio di Stato. Il precedente Governo non ha ritenuto di mantenere la sua corretta posizione assunta in precedenza di non accogliere tali proposte in quanto ultronee rispetto allo schema approvato in sede al Consiglio dei Ministri ed ha invece accolto integralmente tutti gli emendamenti relativi agli imballaggi che compaiono infatti nel decreto legislativo n. 4 del 2008 e che non hanno potuto, per le ragioni in precedenza espresse, essere vagliati né dalla Conferenza unificata, né dal Consiglio di Stato.

A tale forzatura di carattere formale se ne è poi aggiunta un'altra altrettanto rilevante di carattere sostanziale in quanto il decreto legi-

slativo n.4 del 2008, sempre relativamente alla gestione dei rifiuti di imballaggi, ha di fatto soppresso tutte le norme del decreto legislativo n.152 del 2006 che avevano introdotto principi di maggiore concorrenza nel settore, trasparenza, economicità ed efficienza. Tale forzatura è stata oggetto di accentuati rilievi critici da parte dall'*Antitrust* che sia nell'audizione dinanzi alla Commissione d'inchiesta sui rifiuti del 7 novembre 2007 che nella indagine conoscitiva riguardante il settore dei rifiuti da imballaggio ha sostanzialmente riconosciuto l'opportunità di ripristinare il testo originario del decreto legislativo n. 125 del 2006; tale orientamento è stato opportunamente ripreso dal presente disegno di legge.

EMENDAMENTI DEL DISEGNO DI LEGGE: CONTENUTI E MOTIVAZIONI

La premessa di carattere generale sopra esposta, come detto, ben giustificherebbe sia dal punto di vista formale che sostanziale il ripristino *in toto* dell'originario disposto del decreto legislativo n. 152 del 2006; peraltro al fine di non ingenerare ulteriore confusione comportamentale per operatori ed autorità deputate al controllo si è preferito con il presente disegno di legge apportare specifiche e ben mirate modifiche atte a garantire la funzionalità dell'intero disposto, la sua praticabilità ed un maggior rispetto delle indicazioni espresse dalla Commissione europea sia in fase di *iure condendo* che in fase di osservazioni al testo originario del decreto legislativo n.152 del 2006 notificato regolarmente, come fatto presente, alla Commissione stessa in data 26 aprile 2006.

Si dà conto qui di seguito delle specifiche motivazioni relative alle singole modifiche previste dal disegno di legge presentato.

CAPO I

Articolo 1 commi 1 e 2

L'articolo 1, commi 1 e 2, prevede la soppressione in toto di quella sezione della parte Prima introdotta *ex novo* dal decreto legislativo n.4 del 2008 e cioè gli articoli aggiuntivi 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater*, 3-*quinqües* e 3-*sexies*. Per motivare l'ampiezza della proposta soppressiva di cui trattasi non può che farsi riferimento integrale a quanto osservato nella premessa di carattere generale ma ad esse se ne possono aggiungere altre di dettaglio. - Il Governo ha forse fondato la sua pretesa sull'assunto del parere del Consiglio di Stato del 5 novembre 2007 che, in linea generale e relativamente ai principi di cui all'art. 3-*ter*, sostiene che la norma serve a por rimedio ad una inesatta o comunque incompleta attuazione dell'art. 1 comma 1 e 1-*ter* della legge 241 del 1990 non essendo più sufficiente il creativo ruolo assunto in chiave ambientalistica dalla Corte costituzionale. Tale orientamento desta fondate perplessità in quanto se si devono porre principi generali di tale portata lo si fa non certo con un decreto legislativo per di più «correttivo» ma per la via maestra della delega fatta nell'ambito della legge comunitaria con i criteri di attuazione dettati dal Parlamento. Un tipico esempio delle possibili conseguenze è quello dell'articolo 3-*quater* che introduce il principio dello sviluppo sostenibile. Tale principio è un principio diffuso in varie direttive ma come concetto generale non ancora definito per la difficoltà di conciliare le varie istanze (ambientale, economiche di occupazione, sanitarie ecc.) interessate. Qui se ne dà una definizione precisa ed appare singolare che in ordine alla definizione di un principio di tale portata il Consiglio di Stato asserisca che «il suo inserimento appare in linea con i probabili sviluppi della legislazione europea». In altri termini si dà una definizione, applicabile a tutte le norme del decreto legi-

slativo n. 152 del 2006, con possibili irrogazione di sanzioni amministrative e penali sulla base non di norme certe a livello comunitario ma di «probabili sviluppi della legislazione europea». Appare particolarmente grave la possibilità di irrogazione di sanzioni, anche penali, in conseguenza di una norma «probabilistica» che caratterizza, stante la sua collocazione nei principi generali, l'intero decreto legislativo n. 152 del 2006.

Quanto ai commi 3 e 4 dell'articolo 3-*quater* in quanto nel contenuto risultano ripetitivi del principio indicato nei primi due commi con i quali sono in rapporto di *species* a *genus* e come tali, non essendo funzionalmente inseribili in un contesto di principi generali (che si applicano cioè a tutte le norme specifiche del decreto legislativo n. 152 del 2006) possono risultare fuorvianti e creare incertezze operative ad operatori ed autorità deputate al controllo. Si ricorda inoltre che il principio viene diffusamente ripetute in vari atti comunitari con ben diverso significato e portata in quanto ad esempio oltre alle caratteristiche peculiarmente «ambientali» delineate (peraltro in eccesso) nella proposta in esame viene contestualmente ed espressamente sottolineata, con pari evidenza ed importanza, la necessità di non pregiudicare lo sviluppo economico in una visione di correlazione costi-benefici del tutto sottaciuta dalla proposta in esame, malgrado sia un principio fondante contenuto nei criteri di delega della legge delega 308 del 2004 (v. in particolare l'articolo 1, comma 9, lett. f).

Si reputa opportuna la soppressione dell'articolo 3-*quinquies* in quanto tali principi sono già sanciti dalla Costituzione e da altre normative specifiche (es. la cosiddetta legge Bassanini). La ripetizione, peraltro non fedele, di tali norme in una disciplina delegata di rango inferiore può risultare fuorviante e creare incertezze operative ad operatori ed Autorità deputate al controllo. Tutto ciò

senza che se ne comprenda la necessità di specificazione ulteriore.

Si propone la soppressione dell'articolo 3-*sexies*: lo stesso Consiglio di Stato infatti nel parere osserva che con l'articolo 3-*sexies* viene disciplinato il diritto di accesso alle informazioni ambientali e la partecipazione al procedimento amministrativo. La Sezione osserva che la materia relativa all'informazione ambientale è interamente disciplinata dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, emanato in attuazione della direttiva 2003/4/CE e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 2005. Pertanto sarebbe stato sufficiente il mero richiamo al citato decreto legislativo n. 195 del 2005. Tanto più che esso contiene forme di accesso e di partecipazione più avanzate rispetto a quelle contenute nelle discipline richiamate nell'articolo 3-*sexies* dello schema.

CAPO II

Relativamente alle norme inerenti VIA, VAS e IPPC, nel confermare le motivazioni di carattere generale già svolte in premessa, con riferimento alle singole modifiche proposte, si evidenzia quanto segue.

Articolo 2 - Comma 1

Si dà indicazione della finalità modificativa puntuale che si intende perseguire con il presente disegno di legge.

Comma 1, lettera a), punti 1), 2), 3)

Viene ridefinita la definizione e l'utilizzo dei progetti rispettivamente preliminare e definitivo, con il ripristino (come previsto dall'originario disposto del decreto legislativo n. 152 del 2006) del ricorso, in sede VIA del progetto preliminare proprio in funzione della fase propedeutica dell'*iter* complessivo, nella quale interviene la VIA. Le modifiche

riguardano non solo l'articolo 5, comma 1, lettere *g*) ed *h*) ma anche la lettera *i*) dello stesso articolo 5 comma 1, strettamente correlato ad esse. Con la nuova formulazione proposta si evita inoltre un più che possibile contrasto con le norme dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 12 aprile 2006, n. 163, contrasto che invece era reso possibile dalle modifiche previsioni che, sul punto, aveva introdotto il decreto legislativo n. 4 del 2008 il quale fra l'altro si era «dimenticato» di ribadire la specificità delle infrastrutture lineari energetiche.

È stata anche previsto una aggiunta alla lettera 1-*bis* relativa alla modifica sostanziale, finalizzata a fornire criteri oggettivi, suscettibili come tali di limitare le interpretazioni discrezionali a parità di fattispecie, sia in sede amministrativa che giudiziaria: la previsione del decreto legislativo n. 4 del 2008 invece legittimava la possibilità di non giustificate interpretazioni diversificate a parità di fattispecie, foriere in ultima analisi non solo di incertezza comportamentale per operatori ed autorità deputate ama anche di conseguente dispersione di concorrenza. La previsione proposta mutua, *mutatis mutandis*, quanto già previsto in tema di IPPC dal decreto legislativo n. 59 del 2009.

L'opportunità di ripristinare l'originaria previsione della lettera *e*) del decreto legislativo n. 152 del 2006, con l'aggiunta di due ultimi periodi, trova in dettaglio il fondamento sulle seguenti ragioni specifiche:

a) in linea generale si ritiene necessario circoscrivere adeguatamente il contenuto e l'estensione del progetto preliminare e del progetto definitivo, al fine di evitare la predisposizione di documenti inutilmente dettagliati (e conseguentemente onerosi), stanti le finalità di valutazioni cui essi sono destinati. In merito si osserva che per le opere del settore industriale non si dà corso al progetto definitivo se non in presenza di una specifica autorizzazione ambientale, ciò in relazione sia alla onerosità della relativa pre-

disposizione, sia alla indisponibilità di alcuni importanti elementi progettuali che possono essere acquisiti solamente a valle della scelta del fornitore delle apparecchiature-macchine principali. In tal senso, come si vedrà nell'articolo 23, comma 1, si proporrà di allegare all'istanza il progetto preliminare e non il progetto definitivo;

b) la dizione utilizzata all'articolo 5, comma 1, lett. *g*) ed *h*), relative rispettivamente al progetto preliminare e al progetto definitivo appaiono non chiare e fuorvianti in quanto l'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si colloca in ben altro contesto ed in una disciplina *ad hoc* del tutto tipica e diversa a quella propria della valutazione di impatto ambientale. Pertanto è sufficiente, al fine di garantire una adeguata documentazione per l'esame della VIA, aggiungere il riferimento contenuto nel penultimo periodo dell'emendamento, aggiunto rispetto alla versione originaria;

c) per quanto riguarda la lettera *g*) dell'articolo 5, comma 1, introdotta dal decreto legislativo n. 4 del 2008, il generico rinvio «per le opere pubbliche» alla normativa per i settori ordinari, e segnatamente ai livelli di progettazione stabiliti per i settori ordinari dall'articolo 93 del cosiddetto «codice appalti» (decreto legislativo n. 163 del 2006), contrasta con la norma di coordinamento tra la disciplina dei settori speciali e quella dei settori ordinari, prevista dal codice appalti, articolo 206, come modificata dal recente decreto legislativo n. 113 del 2007, che espressamente stabilisce «nessun'altra norma della parte II, titolo I, [settori ordinari] si applica alla progettazione e alla realizzazione delle opere appartenenti ai settori speciali»). Pertanto l'attività di progettazione per l'autorizzazione delle infrastrutture energetiche lineari resta disciplinata dalla normativa di settore e ad essa non può applicarsi quella dei settori ordinari. La definizione di progetto preliminare deve essere modificata per tener conto di quanto sopra, rinviando nell'ambito dei settori speciali alle specifiche

norme di settore. Il mancato recepimento di tale necessaria correzione comporterebbe, fenomeno spesso verificatosi nelle «nuove normative ambientali», una preoccupante e più che giustificata incertezza comportamentale per gli operatori e le autorità deputate al controllo, con la conseguente ed inevitabile proliferazione del contenzioso amministrativo e giudiziario e soprattutto la paralisi del sistema. A tal fine è sufficiente aggiungere il riferimento contenuto nel penultimo periodo dell'emendamento, aggiunto rispetto alla versione originaria.

d) La definizione di «modifica sostanziale» proposta ha un ambito di applicazione troppo ampio e generico, coincidendo, di fatto, con la definizione di «modifica» data dalla normativa IPPC. Tuttavia, ciò che desta maggiori preoccupazioni è il combinato disposto delle disposizioni sulle modifiche contenute nel testo in esame.

La disciplina che ne scaturisce, infatti, appare poco chiara e rischia di far aprire procedure di VIA ogni qual volta s'intervenga su di un'opera esistente, sulla base di una valutazione meramente discrezionale dell'autorità competente ed indipendentemente dal reale impatto negativo sull'ambiente; quanto sopra è peraltro in contrasto sia con quanto sancito a livello comunitario, sia con quanto disposto dal decreto legislativo n. 59 del 2005, in materia di autorizzazione integrata ambientale con cui lo schema di decreto in esame pretenderebbe di coordinarsi.

Ai sensi di quanto disposto dalla direttiva 85/337/CE (come modificata dalle dir. 97/11/CE e 2003/35/CE), l'autorità competente è chiamata a determinare, mediante una procedura di verifica caso per caso, se il progetto debba essere sottoposto a valutazione d'impatto ambientale solo nel caso di «modifiche o estensioni di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (a meno che le modifiche/estensioni non siano di per sé conformi ai limiti di cui all'allegato I della direttiva)» -

[cfr. dir. 85/337/CE e in particolare l'articolo 4, comma 2, e l'allegato II, alinea 13].

In modo parimenti razionale, ancorché più restrittivo, il decreto legislativo n. 59 del 2005 definisce modifica dell'impianto «una modifica delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa produrre conseguenze sull'ambiente», sancendo che in tal caso l'autorità competente debba valutare in quali ipotesi la modifica stessa debba ritenersi sostanziale ovvero possa avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani e l'ambiente o sia pari o superiore alle soglie previste facendone conseguire solo in tali ultimi due casi un aggiornamento dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Va peraltro precisato che, anche nella versione migliorata dagli emendamenti sopra citati, non troverebbe comunque soluzione la annosa problematica della mancanza di qualsiasi criterio oggettivo per la discriminazione fra modifiche sostanziali e non sostanziali, talché si lascia una indeterminatezza assoluta basata sulla discrezionalità decisionale o delle singole autorità di controllo o delle singole autorità giudiziarie con l'inevitabile rischio di soluzioni diversificate anche a parità di fatti specie e conseguenze anche in termini di concorrenzialità anche territoriale. È vero che la indeterminatezza di concetti come «modifica sostanziale» o «conseguenze significative per l'ambiente» derivano dalle stesse Direttive europee ma mentre negli altri Paesi i decreti di recepimento hanno in qualche modo cercato di chiarire in termini il più possibili oggettivi ed omogenei tali concetti, facilitati da una più corretta ed oggettiva applicazione «amministrativa» degli stessi, in Italia la indeterminatezza della normativa europea viene ancor più accentuata.

Comma 1, lett. b)

Si è ritenuto opportuno con tale norma aggiungere un comma 10-bis all'articolo 6 per prevedere una possibilità di esclusione dalla

VIA per le opere di carattere temporaneo e per quelle necessarie esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli interventi (bonifica ed affini) di cui al titolo V, parte IV del decreto. La richiesta si giustifica in ragione dell'urgenza necessaria per la realizzazione di interventi di sicurezza e tutela ambientali, peraltro imposti dalla normativa.

Comma 1, lett. c)

Si è ritenuto di recepire la richiesta di soppressione dell'articolo 9 avanzata dallo stesso Consiglio di Stato nel parere del 5 novembre 2007, che si riporta integralmente (e che si ritiene non abbia occorrenza di ulteriori commenti) e che puntualmente il Governo ha disatteso *in toto*: «È articolo da obliterare senza la necessità di sostituzione. Le norme in esso contenute, infatti, non hanno alcuna forza innovativa rispetto a quanto già previsto dalle leggi generali in materia di procedimento (legge 7 agosto 1990, n. 241) e da quelle sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 in attuazione della direttiva 2003/4/CEE). Trattandosi di disciplina generale e cogente, un richiamo ad alcuni punti della stessa non determina affatto una limitazione applicativa agli istituti richiamati e finisce per ingenerare una complessiva perplessità sul ricorso alle norme procedurali generali. Deve aggiungersi che il metodo così seguito ha generato e può ancora generare mende non solo formali, come meglio si potrà constatare nella disamina del successivo articolo 26 dello schema».

Comma 1, lett. d)

Con le modifiche all'articolo 10, comma 1, e, conseguentemente, all'articolo 26, comma 4, (v. comma 1, lett. r) si è ritenuto di por riparo alle contraddizioni che il decreto legislativo n.4 del 2008 ha ingenerato

in tema di coordinamento alle procedure di VIA ed IPPC

Infatti la norma del decreto legislativo n. 4 del 2008 afferma che il provvedimento di VIA fa luogo dell'Analisi di impatto ambientale, ma il successivo comma 2 parla semplicemente di «coordinamento».

Il coordinamento dei due procedimenti deve essere chiaramente finalizzato ad evitare inutili duplicazioni di procedure e allungamenti dei tempi. D'altronde la normativa comunitaria in materia di VIA (articolo 1 Direttiva 97/11 che modifica ed integra l'articolo 2 della Dir. 85/337) riconosce agli Stati membri la possibilità di prevedere una procedura unica (e non un provvedimento unico come proposto all'articolo 10, comma 1) per soddisfare i requisiti della Direttiva sulla VIA e quelli previsti dalla Direttiva in materia di IPPC.

In considerazione del fatto che molte delle valutazioni da effettuare in sede di VIA sono utilizzabili nella attuale procedura di AIA, un raccordo tra i due procedimenti è sicuramente condivisibile e auspicabile, fermo restando il principio che i due provvedimenti sono diversi e devono essere distinti (ciò anche al fine di evitare problematiche applicative/interpretative in caso di modifiche sostanziali e rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale). Inoltre tale procedura dovrebbe essere applicata unicamente nel caso di:

1. progetto di nuovo impianto soggetto a procedura VIA che necessita di AIA per poter successivamente entrare in esercizio.

2. modifica sostanziale di impianto esistente il cui progetto è soggetto a procedura di VIA, che comporta sia la procedura di VIA (dopo verifica preliminare), sia l'aggiornamento dell'AIA.

Ad un impianto esistente in fase di rilascio/rinnovo dell'AIA (e che sia compreso nelle attività incluse negli allegati VIA) in nessun caso dovrà essere applicata una procedura di VIA. Infatti, fine ultimo della

VIA è di fornire all'autorità le basi necessarie per considerare le conseguenze delle iniziative proposte e quindi decidere a «ragion veduta». In caso di rinnovo di autorizzazione l'autorità potrà sempre richiedere maggiori informazioni sugli impatti ambientali ma la richiesta sarà funzionale al rinnovo e non valutare una proposta secondo lo schema VIA.

Inoltre, dovrebbe essere precisato che in caso di modifica di un impianto, il procedimento di VIA o di verifica di VIA non dovrà riguardare tutto il processo produttivo, ma solo l'impianto oggetto della modifica e non dovrà rimettere in discussione le determinazioni eventualmente già effettuate negli iter precedenti.

Conseguentemente - e nella stessa ottica - si è ritenuto di modificare anche l'articolo 26 comma.

In relazione infatti a quanto testè evidenziato in merito all'articolo 10, comma 1, relativamente alla decisione finale, si ricorda che la Direttiva sulla VIA parla di raccordo delle due procedure e lascia quindi intendere che queste si concludano con due provvedimenti distinti; in particolare la VIA consiste in un «giudizio» sull'opera, mentre l'AIA è un'autorizzazione all'esercizio dell'impianto. Con le modifiche proposte la VIA diventa invece un vero e proprio provvedimento paragonabile all'AIA. Ciò può complicare il quadro normativo che disciplina l'AIA (e quindi l'IPPC) non tenendo tra l'altro assolutamente conto di come si dovrà procedere in fase di rinnovo dell'AIA (sarebbe assolutamente ingiustificato dover ripetere il procedimento di VIA). Pertanto, nel caso in cui nell'ambito di un progetto sottoposto a VIA si inserisca un impianto soggetto ad autorizzazione integrata ambientale, il procedimento di VIA potrebbe includere anche l'AIA. Viceversa, il procedimento di VIA non dovrà applicarsi laddove sia richiesta solo una procedura per il rilascio dell'AIA (e non di VIA). Non è chiaro, quindi, cosa si intenda, in pratica, affermando che il provvedimento (non la procedura) di VIA «coordina» l'AIA.

Si aggiunga che la legge delega 308 del 2004 parlava di coordinamento fra VIA ed IPPC e non di assorbimento di una procedura nell'altra. Ne consegue che, al fine di rendere coerente il meccanismo indicato all'articolo 10 sulla procedura con quello riportato nella presente norma sul provvedimento, si propone di sostituire al comma 4 la parola «inclusa» con la parola «esclusa». In questo modo si chiarisce definitivamente che il provvedimento di AIA resta staccato da quello di VIA.

Comma 1 lett. e) punti 1 e 2

Vengono contemplate due modifiche all'art. 22 relativo allo studio di impatto ambientale.

Nel punto 1 si propone di reintrodurre nell'articolo 22, comma 3, la lettera *e*), dell'originario disposto del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativa ad una descrizione del rapporto fra costi e benefici degli interventi, fattore che rientra pienamente nell'ottica e nel concetto di sviluppo sostenibile. Appare infatti particolarmente criticabile ed anche fuori delega rispetto alla previsione dell'articolo 1, comma 9, lettera 1), della legge 308/04 è poi la previsione contenuta nell'articolo 22, comma 3, della proposta che nel delineare le informazioni minime che devono essere presenti nello studio di impatto ambientale ha espunto la valutazione di cui alla lettera *e*) dell'articolo 27, comma 5, lettera *e*), del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativa alla «valutazione del rapporto costi benefici del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale». Si ricorda infatti che proprio il più volte citato articolo 1 comma 9 lettera 1) della legge delega 308/04 prevede esplicitamente che le procedure di VIA «... dovranno tener conto del rapporto costi-benefici del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale;» ... Se si vuole sopprimere tale riferimento lo si deve fare con legge e non con decreti neppure attuati vi ma addirittura integrativi o correttivi.

Nel punto 2) si prevede invece una modifica all'articolo 22, comma 4. Si tratta di una disposizione che apporta forme di semplificazione nella definizione dello studio d'impatto ambientale da parte delle imprese, senza alcun onere economico per la pubblica amministrazione. A tale fine si interviene sul testo con un inciso che riconosce per acquisiti agli atti tutte le informazioni già disponibili presso la pubblica amministrazione e d'interesse per il progetto:

Comma 1, lett. f), numeri 1), 2), 3) e 4).

Si interviene con una serie di modifiche all'articolo 23 relativo alla presentazione dell'istanza.

Relativamente al numero 1) si osserva che, in generale, per l'istanza di autorizzazione ambientale per le opere del settore industriale, non si dà corso al progetto definitivo se non in presenza di una specifica autorizzazione ambientale, ciò in relazione sia all'onerosità della relativa predisposizione, sia alla indisponibilità di alcuni importanti elementi progettuali che possono essere acquisiti solamente a valle della scelta del fornitore delle apparecchiature o delle macchine principali. Ciò può avvenire, per normativa comunitaria, solo dopo l'espletazione di apposita gara che, a sua volta, può essere espletata solo ad autorizzazione avvenuta e con piena conoscenza delle eventuali prescrizioni ambientali. L'istanza dovrebbe pertanto essere presentata sul progetto preliminare, sul quale viene condotto lo studio ambientale, completato di tutte le informazioni necessarie all'amministrazione per l'emanazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Ne consegue la proposta di emendare l'articolo 23, comma 1, nel testo proposto dal disegno di legge.

Relativamente al numero 2) si propone invece di sopprimere il comma 2 dell'articolo 23 in quanto non si comprende la finalità, ai fini dell'espletamento della VIA, di indicare quanto richiesto. Peraltro buona parte

della documentazione elencata attiene ad una fase molto avanzata di progettazione, difficilmente ipotizzabile in sede di VIA (si pensi, ad esempio, ai nulla osta ai fini acustici richiesti dagli appaltatori agli enti locali sulla base di elementi costruttivi da loro stessi delineati).

Relativamente al numero 3) si interviene sul comma 3 dell'articolo 23 perché la previsione del decreto legislativo n. 4 del 2008 di depositare gli atti oltre che in regione, anche alle province e ai comuni produrrebbe una ingiustificata eccessiva produzione di documentazione che va ad aumentare inutilmente l'onere burocratico a carico del proponente in netta contraddizione con i principi di semplificazione amministrativa che permeano tutta la legge delega n. 308 del 2004.

Relativamente al numero 4) si interviene, modificandolo, sul comma 4 dell'articolo 23.

Si ritiene infatti che il nuovo avvio della consultazione debba essere limitato ai soli casi in cui l'incompletezza della documentazione si riveli sostanziale per la pubblica consultazione o per l'espressione del giudizio.

Comma 1, lettera g), numeri 1 e 2

Si interviene in modo simile sui commi 2 e 3 dell'articolo 25 relativo alla valutazione di studio ambientale e degli esiti della consultazione.

Non è ben chiaro cosa succeda in caso di silenzio da parte delle Regioni per i pareri di propria competenza (v. comma 2) né qualora il silenzio riguardi le altre amministrazioni coinvolte (v. comma 3). Entrambe le fattispecie sono disciplinate nel senso che scaduti i termini, l'amministrazione procedente prosegue nel suo *iter* di valutazione.

Comma 1, lettera h), punti 1 e 2

Col numero 1) si interviene sull'articolo 26 relativo alla decisione per trovare una ragionevole soluzione ad problema non risolto

né dall'originario disposto del decreto legislativo n. 152 del 2006 - che prevedeva il silenzio - rifiutone dal decreto legislativo n. 4 del 2008 che stabilisce che decorsi i termini di 150 giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente concluda il procedimento con un provvedimento espresso, ma non spiega cosa succede se alla scadenza del termine sopra riportato non arriva comunque la decisione.

L'emendamento proposto è finalizzato a riaffermare un principio, già presente nell'articolo 17, comma 1, lettera *f*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevedeva misure d'indennizzo e sanzioni in caso di ritardi o di inosservanza dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi da parte delle amministrazioni (nel caso di specie l'autorità competente). Pur essendo rimasta finora inattuata la delega conferita dalla citata norma della legge 15 marzo 1997, n. 59, la giurisprudenza del Consiglio di Stato (vedi decisione 15 settembre 2005 n. 7) afferma che «in luogo dell'astratta risarcibilità del danno da ritardo connessa alla mera violazione della tempistica procedimentale (danno *in re ipsa*) provocato dall'inerzia o dal ritardo della pubblica amministrazione può essere richiesto il ristoro patrimoniale da parte del proponente, previa dimostrazione del pregiudizio derivante dalla mancata tempestiva concessione dell'utilitas, che costituisce il sostrato effettivo dell'interesse pretensivo». Correttamente, per evidenti ragioni di trasparenza, nella ipotesi di accoglimento dell'istanza dovrà essere assicurata la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo stesso». La responsabilizzazione della pubblica amministrazione - che è al servizio dei cittadini e deve rispettare per prima regole comportamentali volte a dare certezza di tempi alla conclusione degli iter amministrativi - si attua anche e soprattutto attraverso norme di tale natura.

La modifica di cui al punto 2 è strettamente collegata alla precedente contenuta al comma 1, lettera *d*), e serve ad armonizzare il testo.

Comma 1, lettera i)

L'aggiunta in fondo all'articolo 29, comma 2, della frase «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica», è finalizzata ad evitare equivoci circa un presunto aumento di «spesa pubblica» che potrebbe derivare dalle aumentate competenze ed attività dell'Autorità competente in violazione di un principio fondamentale della legge delega n. 308 del 2004.

CAPO III

A parte le motivazioni di carattere generale già svolte in premessa, di cui si conferma integralmente la validità, con riferimento alle singole modifiche relative alla Parte terza «Acque» si ritiene opportuno aggiungere anche altre argomentazioni di carattere specifico e sostanziale relative alle modifiche dei singoli articoli.

Articolo 3 - comma 1

Si dà indicazione della finalità modificativa puntuale che intende perseguire con il presente disegno di legge con la lettera *a*), numeri da 1) a 7), si interviene su una serie di definizioni contenute nell'articolo 74.

Per quanto riguarda i numeri 1) e 2) si evidenziano le seguenti, specifiche motivazioni:

- acque reflue industriali (articolo 74 comma 1, lettera *h*);
- acque reflue urbane (articolo 74 comma 1, lettera *i*).

Va ricordato che il testo originario del decreto legislativo n. 152 del 2006 di cui si chiede il ripristino appare più chiaro nella in-

dividuaione delle varie tipologie di acque mentre le modifiche apportate dal «correttivo» di cui al decreto legislativo n. 4 del 2008 ne rendono più incerta la loro classificazione con particolare riferimento alle acque meteoriche inquinate dalle sostanze non collegate alle attività produttive. Il testo originario del decreto legislativo n. 152 del 2006 meglio chiariva la distinzione di «acque di dilavamento» regolate dalle regioni dalle «acque di processo» regolate dalla normativa nazionale.

Le stesse regioni nella riunione del 20 novembre 2006 rilevavano che la definizione di «acque reflue urbane» confermata poi nel «correttivo» di cui al decreto legislativo n. 4 del 2008 non rendeva «univoca» la definizione di acque reflue urbane che notoriamente sono un miscuglio di acque reflue di varia natura (domestiche o industriali o meteoriche) e al tempo stesso ingenerava confusione con la diversa disciplina delle acque reflue domestiche demandate alle Regioni dall'articolo 100 comma 3 e dall'articolo 124 comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006

Relativamente al punto 3 «agglomerato» (articolo 74 comma 1, lettera *n*): l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale.

Il testo originario del decreto legislativo n. 152 del 2006 conservava correttamente l'accezione di «fognatura dinamica» (di cui il «correttivo» di cui al decreto legislativo n. 4 del 2008 ha sancito la soppressione), perché meglio esprime il concetto della «movimentazione» delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale.

Per quanto riguarda il numero 4) relativo alla «rete fognaria» (articolo 74, comma 1, lettera *dd*), il testo originario del decreto legislativo n. 152 del 2006 sembrerebbe più coerente con le definizioni sopra riportate anche alla luce della disciplina comunitaria.

Per quanto riguarda il numero 5) relativo allo «scarico»: (articolo 74 comma 1 lettera *ff*).

Il ripristino del testo originario della nozione di scarico del decreto legislativo n. 152 del 2006 si ritiene motivato da ragioni di legittimità e di merito.

Quanto alle prime va detto che la precedente nozione di «scarico» aveva alimentato un notevole contenzioso interpretativo per cui la dottrina e la giurisprudenza erano state costrette a inventare un modo per far ricadere nella nozione di scarico (e nel conseguente assoggettamento a limiti e autorizzazioni) anche gli sversamenti, le tracimazioni, i percolamenti, ossia tutti quei precipitati che, non essendo in condotta, erano esclusi dalla nozione.

Ripristinando quindi la vecchia definizione come fatto dal correttivo di cui al decreto legislativo n. 4 del 2008 (anche non seguendo del tutto l'orientamento della Unione europea e della Corte di giustizia), si ritornerebbe al vuoto di disciplina. A tale *vacatio* aveva inteso porre rimedio la definizione contenuta nel testo originario del decreto legislativo n. 152 del 2006 su espressa e ripetuta richiesta dei pareri resi dalle Commissioni parlamentari *pro-tempore* vigenti. Si ricorda comunque che la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, ammette sia scarichi diretti che scarichi indiretti, a differenza della norma che si vorrebbe ripristinare. La definizione del decreto legislativo n. 152 del 2006 consente all'Autorità competente di rilasciare autorizzazioni allo scarico anche per reflui non convogliati (scarichi indiretti), ove il mancato convogliamento sia dovuto unicamente a comprovate ragioni tecniche. La formulazione del correttivo di cui al decreto legisla-

tivo n. 4 del 2008 appare troppo rigida, non consentendo alcun margine discrezionale all'amministrazione: a tale conclusione porta la seguente disamina di carattere giuridico.

Un'interpretazione corretta della norma dettata dal decreto legislativo n. 152 del 2006 non può prescindere dalla fonte superiore dalla quale deriva, fonte, che, nel caso di specie, si identifica con le norme comunitarie di cui sia il previgente decreto legislativo n. 152 del 1999 sia l'attuale decreto legislativo n. 152 del 2006 costituiscono il recepimento. Tali fonti comunitarie sono rappresentate dalle direttive n. 2000/60 (che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque), n. 91/271 (concernente il trattamento delle acque reflue urbane), e n. 76/464/CEE (concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità). Analizzando nello specifico le menzionate direttive si evince che:

- la direttiva 76/464/CEE, all'articolo 1, definisce:

«scarico»: l'immissione, nelle acque di cui al paragrafo 1, delle sostanze enumerate nell'elenco I o nell'elenco II dell'allegato, ad eccezione: degli scarichi di fanghi di dragaggio, degli scarichi operativi effettuati da navi nelle acque marine territoriali, dell'immissione di rifiuti effettuata da navi nelle acque marine territoriali;

«inquinamento»: lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nell'ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque.

Il seguente articolo 3 dispone «Per quanto riguarda le sostanze appartenenti alle famiglie e ai gruppi di sostanze di cui all'elenco 1, in appresso denominate «sostanze dell'elenco I»: qualsiasi scarico nelle acque di cui all'articolo 1 che potrebbe contenere

una di tali sostanze è soggetto ad un'autorizzazione preventiva rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro interessato».

La direttiva n. 91/271 non riporta alcuna definizione di scarico.

La direttiva n. 2000/60 non riporta alcuna definizione di scarico ma considerando il numero 52) afferma che «Le disposizioni della presente direttiva riprendono quelle relative alla riduzione dell'inquinamento provocato da sostanze pericolose, di cui alla direttiva 76/464/CEE(18). Pertanto, detta direttiva dovrebbe essere abrogata una volta che sia data piena attuazione alle disposizioni della presente direttiva». E ancora l'articolo 22 «I seguenti atti sono abrogati 13 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva: direttiva 76/464/CEE» con la conseguenza che la direttiva 76/464 è tutt'oggi (e fino al 2013) efficace.

Dalla lettera delle direttive è agevole dedurre, allora, che per scarico deve intendersi qualsiasi tipo di scarico, sia esso diretto o indiretto, e che tale scarico necessita di un'apposita autorizzazione per esistere legittimamente.

Alle medesime conclusioni è pervenuta la Corte di giustizia delle Comunità europee, attraverso le due sentenze, *van Rooij* (C - 231/97) e *Nederhoff* (C - 232/97), entrambe del 29 settembre 1999 che affrontano la definizione di «scarico», in particolare per quanto riguarda l'inclusione o meno in detta definizione dei c.d. «scarichi indiretti» o comunque non effettuati tramite condotta.

La Corte, in relazione al procedimento *van Rooij*, ha affermato che la nozione di «scarico» deve essere interpretata nel senso che in essa rientra sia l'emissione di vapori inquinati che si condensano e cadono su acque di superficie, sia l'emissione di vapori inquinati che dapprima si condensano su terreni e tetti e successivamente raggiungono le acque di superficie attraverso un canale di deflusso delle acque piovane.

Per arrivare alle conclusioni di cui sopra, il Giudice ha sottolineato come la definizione di «scarico» dell'articolo 1, n. 2, lettera *d*) della direttiva 76/464/CEE faccia riferimento alla «immissione, nelle acque di cui al paragrafo 1, delle sostanze enumerate nell'elenco I o nell'elenco II dell'allegato,» per comprendere tale definizione, sarebbe necessario prendere in considerazione anche la correlata nozione di «inquinamento» contenuta nella direttiva 76/464/CEE, detta nozione viene esplicitata come lo «scarico effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nell'ambiente idrico di sostanze o di energie le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana».

Da ciò deriverebbe quindi che la nozione di «scarico» di cui sopra debba essere intesa nel senso che essa riguarderebbe necessariamente «ogni atto imputabile ad un soggetto, attraverso il quale, direttamente o indirettamente, viene introdotta nelle acque alle quali si applica tale direttiva, una delle sostanze pericolose enumerate nell'elenco I o nell'elenco II del suo allegato».

Non c'è dubbio quindi che la Corte abbia considerato rilevante una definizione di «scarico» tale da comprendere anche scarichi non solo certamente indiretti e non convogliati o convogliabili.

La direttiva, nella lettura della Corte europea, intenderebbe quindi sottoporre a controllo, tramite la richiesta di preventiva autorizzazione, ogni forma di inquinamento dell'ambiente idrico cagionato dall'uomo tramite il rilascio delle sostanze individuate dalla direttiva stessa, facendo coincidere il concetto di «scarico» con quello di immissione nell'ambiente idrico in qualsiasi modo effettuata.

Sotto il profilo del merito va poi rilevato che la definizione di «scarico» operata dal «correttivo» di cui al decreto legislativo n. 4 del 2008 comporta che gli scarichi diretti siano gestiti come rifiuti: gestione molto più onerosa, oltre che proceduralmente e tecnicamente ben più complicata.

Relativamente ai numeri 6) e 7) – valore limite di emissione: (articolo 74, comma 1 lettera *oo*), valori limite di emissione articolo 74 comma 2, lettera *qq*) – si osserva quanto segue:

Il testo dell'originario decreto legislativo n. 152 del 2006 – relativo all'articolo 74, comma 1, lettera *oo*) e comma 2, lettera *qq*) è conforme, contrariamente a quanto previsto dal decreto legislativo n. 4 del 2008, al testo dell'articolo 2, numero 40), della direttiva 200/60/Ce.

La lettera *b*) interviene sull'articolo 77 del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo alla individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale, modificando il disposto sostitutivo dell'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, per renderlo più conforme alle indicazioni del parere motivato pervenuto dalla Commissione europea sulla parte terza relativa alle acque e di cui si è già parlato e in premessa e nelle motivazioni di carattere generale sopra riportate.

Si ricorda infatti che il Governo precedente ha provveduto solo con l'articolo 3 del decreto-legge n. 59 del 2008 a recepire le indicazioni del parere motivato della Commissione (peraltro in modo non del tutto conforme e l'emendamento pone rimedio a ciò modificando l'articolo 77 del decreto legislativo n. 152 del 2006).

La lettera *c*) interviene sul comma 5 dell'articolo 101 in quanto il testo del correttivo di cui al decreto legislativo n. 4 del 2008 toglie senza plausibili giustificazioni un potere discrezionale alle regioni in ordine alla possibilità di prescrivere, in sede di autorizzazione, che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio ovvero impiegate per la produzione di energia sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento. Tale misura contrasta con la necessità di correlare le misure da adottare con gli obiettivi da raggiungere (già prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e rafforzata dalla di-

rettiva 2000/60/CE). Occorre ripristinare il testo originario del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006 che, fra l'altro, aveva mantenuto quanto previsto dalla normativa precedente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.

La lettera *d*) con il ripristino dell'originario testo del decreto legislativo n. 152 in ordine agli articoli 107, comma 3, e 182, commi 6 ed 8, pone rimedio ad un grave errore di coordinamento posto in atto dal decreto legislativo n. 4 del 2008 che in ordine alla identica fattispecie prevede una disciplina di fatto diversa rendendo vane entrambe le norme. Come ricordato nella premessa generale infatti l'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal decreto legislativo n. 4 del 2008, consente lo smaltimento dei rifiuti in fognatura, anche se triturati, purché trattati e purché il soggetto sia in possesso di specifiche autorizzazioni. Contrariamente a ciò l'articolo 182, commi 6 e 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal decreto legislativo n. 4 del 2008, ha sancito il divieto assoluto di smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, a prescindere da ogni cognizione. Come è evidente una norma contraddice l'altra. Si ritiene, pertanto, di essere in presenza di una antinomia giuridica. Pertanto, le due norme si eliminano a vicenda e come tali si hanno per non apposte.

Ciò era stato rilevato dallo stesso Ministero dell'ambiente che ne aveva proposto un «coordinamento» come semplice errata corrige (*sic!*); richiesta ovviamente non accolta occorrendo una modifica normativa.

Per evitare un vuoto normativo in ordine alla disciplina di tale fatti specie si ritiene necessario ripristinare gli articoli 107, comma 3, e 182, commi 6 e 8, dell'originario decreto legislativo n. 152 del 2006.

La lettera *e*), numero 1), interviene sul comma 2 dell'articolo 108 in quanto il testo del correttivo di cui al decreto legislativo n. 4 del 2008 toglie senza plausibili giustifica-

zioni un potere discrezionale alle regioni in tema di determinazione di valori limite di emissioni più restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'articolo 101 commi 1 e 2.

Ciò contrasta con la necessità di correlare le misure da adottare con gli obiettivi da raggiungere (già prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e rafforzata dalla direttiva 2000/60/CE). Occorre ripristinare il testo originario del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006 che, fra l'altro, aveva mantenuto quanto previsto dalla normativa precedente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.

La lettera *e*), numero 2), ripristina l'originario testo del decreto legislativo n. 152 del 2006 in luogo di quanto disciplinato dal correttivo di cui al decreto legislativo n. 4 del 2008 ed è conseguente al ripristino dell'originaria definizione di scarico di cui all'articolo 74 comma 1, lettera *ff*).

La lettera *f*), numeri 1) e 2), interviene, con una serie di modifiche all'articolo 124 relativo alla determinazione dei criteri generali in tema di autorizzazione agli scarichi:

- il numero 1) ripristina al comma 2 il testo originario del decreto legislativo n. 152 del 2006 in quanto oltre ad essere più compatibile con la definizione di scarico come riproposta dal presente disegno di legge, disciplina più compiutamente la fattispecie di uno o più stabilimenti che effettuano scarichi in comune con o senza essersi costituiti in consorzio.

- il numero 2) ripristina al comma 7 il testo originario del decreto legislativo n. 152 del 2006 non solo perché prevede un termine più breve per la risposta da parte dell'autorità competente (sessanta giorni dalla ricezione della domanda in luogo dei novanta previsti dal correttivo di cui al decreto legislativo n. 4 del 2008) ma anche perché prevede, contrariamente al correttivo citato, cosa succede nell'ipotesi di non rispetto di tale termine da parte dell'autorità competente.

La lettera *g*) ripristina il testo originario dell'articolo 127 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in quanto non risulta comprensibile e giustificabile il riferimento alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione.

La lettera *h*) apporta modifiche all'articolo 147, comma 2, lettera *b*), (collegata alla modifica *v*) relativa all'art. 150, comma 1), sostituendo le parole «unicità della gestione» con le parole «unitarietà della gestione». Con tali modifiche si chiede di accogliere integralmente l'indicazione del Consiglio di Stato espressa nel parere del 5 novembre 2007 e quindi di sopprimere la sostituzione, operata dal decreto legislativo n. 4 del 2008, delle parole «unicità della gestione» (presente nel decreto legislativo n. 152 del 2006) con le parole «unitari età della gestione», all'articolo 147, comma 2, lettera *b*), ed all'art. 150 del decreto legislativo n. 152 del 2006. A tale soluzione spinge d'altro canto anche il parere dell'*Antritrust*. Per il dettaglio del parere del Consiglio di Stato e dell'*Antitrust* si rinvia a quanto già detto nella relazione di carattere generale. Trattandosi di un punto di fondamentale importanza si ritiene necessario riportare per intero il disposto del parere che non ha certo bisogno di commenti.

«Il comma 13 modifica l'articolo 147, comma 2, lett. *b*) e l'articolo 150, comma 1, sostituendo le parole «unicità della gestione» con le parole «unitarietà della gestione». Lo scopo è, nell'ambito del servizio idrico integrato e del servizio relativo ai rifiuti, quello di una gestione con criteri unitari, ma non necessariamente con un unico gestore nell'ambito di ciascun bacino. Nella relazione si legge che la modifica si adegua ad una richiesta della VIII Commissione della Camera.

Si ritiene opportuno pertanto ripristinare il testo originario del decreto legislativo n. 152 del 2006.

La lettera *i*), numeri 1) e 2), apporta modifiche all'articolo 148, comma 3 e comma 5.

Al comma 3 con il punto 1 si ripristina il testo originario del decreto legislativo n. 152 del 2006 in quanto con la presente pdl si ripropone, agli articoli 159, 160, 161 e 207 l'istituzione dell'autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti.

Al comma 5, con il numero 2) si ripristina il testo originario del decreto legislativo n. 152 del 2006 in quanto disciplina la fattispecie ivi prevista in modo assai più compiuto e compatibile con la struttura complessiva della parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006.

La lettera *l*) interviene sull'articolo 149 ripristinando il testo originario del decreto legislativo n. 152 del 2006 in quanto con il presente ddl si ripropone, agli articoli 159, 160, 161 e 207, l'istituzione dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti.

La lettera *m*) completando l'intervento già segnalato all'articolo 3, comma 2, lettera *h*) ripristinando il testo originario dell'articolo 150 comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in quanto con la presente pdl si ripropone il concetto di unicità in luogo di quello di unitari età di cui al decreto legislativo n. 4 del 2008. Si rinvia per il dettaglio alle motivazioni relative all'articolo 3 comma 2 lettera *h*).

La lettera *n*), i numeri 1) e 2), ripristina il testo originario dell'articolo 154, commi 2 e 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in quanto con il presente disegno di legge si ripropone, agli articoli 159, 160, 161 e 207 l'istituzione dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti.

Con le lettere *o*) *p*) e *r*) si ripristina il testo originario del decreto legislativo n. 152 del 2006 in quanto con il presente ddl si ripropone, agli articoli 159, 160, 161, e 207 l'istituzione dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti.

L'autorità è organo che esercita specifici poteri di controllo ricadenti nelle prerogative statali, senza sostituirsi agli ulteriori strumenti ed enti di vigilanza operanti a livello regionale e locale.

L'autorità concorre a favorire una omogenea applicazione della normativa sull'intero territorio nazionale nel pieno rispetto delle competenze regionali e locali.

Si ricorda che il comparto delle acque e dei rifiuti è al terzo o quarto posto delle realtà industriali esistenti con un movimento di interessi pari a svariate decine di milioni di euro. Si reputa pertanto opportuno dotarlo, al pari di altri comitati quali quello energetico e dei trasporti, di una specifica autorità di vigilanza e controllo.

L'articolo 3, comma 2, infine specifica le norme della disciplina previgente che vengono abrogate dall'entrata in vigore della futura legge che scaturirà dal presente disegno di legge.

PARTE QUARTA «RIFIUTI»

Osservazioni generali

Si rinvia a quanto detto nella parte generale della relazione evidenziando anche le sottoelencate motivazioni di dettaglio. Il disegno di legge interviene sulla normativa vigente, introducendo emendamenti al testo del decreto legislativo n. 152 del 2006 (come modificato dal decreto legislativo n. 4 del 2008). Si noti che molte di tali modifiche sono state chieste dallo stesso Consiglio di Stato nel più volte citato parere del 5 novembre 2007 e sono state puntualmente ignorate o comunque disattese dal precedente Governo.

Osservazioni di dettaglio con i relativi emendamenti da apportare

L'articolo 4, comma 1, precisa che gli articoli da modificare sono quelli della parte quarta del decreto legislativo 152 del 2006 e successive modifiche.

Le lettere contenute nel comma 1 trovano i riferimenti di seguito riportati:

a) interviene sull'articolo 177 in tema di supporto APAT. Come rilevato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 5 novembre 2007 «il comma 16 inserisce nell'articolo 177, norma con cui si apre la disciplina dei rifiuti, un comma 2-bis, che facoltizza il Ministro dell'ambiente ad avvalersi del supporto tecnico dell'APAT.

Nella relazione si esplicita che tale avvalimento avviene con invarianza di spesa, ma tale invarianza di spesa non è esplicitata nella norma. Va invece aggiunta la clausola «senza nuovi o maggiori oneri né compensi o indennizzi per i componenti dell'APAT». Inoltre sul piano del *drafting* l'organismo va indicato con il nome per esteso e non con la sola sigla»;

b) interviene sui criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179 inserendo alla lettera quanto previsto dall'articolo 11 della Posizione comune (Ce) n. 4/2008 definita dal Consiglio il 20 dicembre 2007;

c) intervenendo sull'articolo 181, comma 3, precisa quando si realizza il completamento delle azioni di recupero. Come ha chiesto anche la Conferenza unificata occorre infatti predeterminare un parametro oggettivo che consenta di evitare diversità interpretative, a parità di fattispecie, in sede amministrativa o giudiziaria che inevitabilmente creerebbero distorsioni di concorrenza e fornisca certezze operative agli operatori ed alle autorità di controllo, in una materia per cui sono previste, in caso di violazioni, anche sanzioni penali.

Con il numero 2 della lettera c) si introduce il primo di tre emendamenti che tendono a valorizzare i processi di presso estrusione (v. anche lettere e) punto 2 e lettera o);

d) relativamente al decreto interministeriale sulle procedure semplificate per le operazioni di recupero, prevede, all'articolo 181-bis comma 2, il concerto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie di propria competenza;

La lettera *e*), numeri da 1 a 4, interviene su talune definizioni di cui all'art. 183 comma 1 e precisamente sulle seguenti lettere dell'art. 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006:

- la lettera *m*) relativa al deposito temporaneo: viene soppresso il numero 5) in quanto anche il Consiglio di Stato, nella sentenza del 5 novembre 2007, al punto del proprio parere sostiene che «non è tuttavia condivisibile il nuovo punto 5) della lettera *m*), secondo cui per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto ministeriale, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo. La norma, infatti, in assenza di criteri, costituisce una regola in bianco, che potenzialmente consente al decreto ministeriale di vanificare le regole in ordine alla facoltà di scelta del produttore tra lo smaltimento trimestrale e quello al raggiungimento di determinati quantitativi. Pertanto vanno stabiliti i criteri a cui dovrà attenersi il decreto ministeriale sia quanto alla individuazione delle "categorie di rifiuti" sia quanto alle modalità di gestione del deposito»;

- la lettera *f-bis* aggiuntiva con la definizione di frazione residuale del rifiuto solido urbano. È il secondo emendamento che tende a valorizzare il processo di pressatura (v. anche *c*) punto 2 ed *o*).

- la lettera *p*) relativa al Sottoprodotto: si propone di copiare alla lettera quanto previsto dalla direttiva europea sui rifiuti del 17 giugno 2008. La riforma apportata al decreto legislativo n. 152 del 2006 (avvenuta con il decreto legislativo n. 4 del 2008) ha toccato anche la nozione di sottoprodotto, riformulando la definizione introdotta dal decreto legislativo n. 152 del 2006. Tale riformulazione peraltro potrebbe essere non completamente conforme alla nuova direttiva europea sui rifiuti - che entro maggio dovrebbe essere approvata definitivamente - perché per riconoscere la qualità di sottoprodotto, non ammette alcun trattamento del residuo, neanche quello della «normale pratica indu-

striale» previsto invece dalla definizione comunitaria.

Secondo il legislatore italiano i sottoprodotti sono quei materiali originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione dotati di valore di scambio di mercato, di requisiti merceologici e di qualità ambientale.

In altre parole per essere sottoprodotti e non rifiuti, i materiali non devono essere sottoposti a trattamenti preliminari per essere impiegati nel corso del processo di produzione o di utilizzazione (anch'esso preventivamente individuato e definito) e il loro impiego non deve dar luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati. Il correttivo peraltro non ha predeterminato un parametro oggettivo che consenta di individuare i trattamenti preventivi o le trasformazioni preliminari e tale genericità potrebbe creare differenti interpretazioni a parità di fattispecie in sede amministrativa e giudiziaria con conseguenti distorsioni di concorrenza ed incertezze operative per operatori ed autorità di controllo, in una materia per cui sono previste, in caso di violazioni, anche sanzioni penali. L'originario testo del decreto legislativo n. 152 del 2006, per evitare ciò, in linea con la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia europea (vedi in particolare sentenze 15 giugno 2000, 18 aprile 2002, 15 gennaio 2004, 11 novembre 2004, 8 settembre 2005) aveva precisato che per trattamento preventivo o trasformazione preliminare si doveva intendere qualsiasi operazione che facesse perdere al sottoprodotto la sua identità ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà che esso già possiede e che si rende necessaria per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo».

Il testo della posizione comune (Ce) n. 4/2008, definita dal Consiglio il 20 dicembre 2007, richiede, invece, per riconoscere la qualità di sottoprodotto, anche che «la sostanza o l'oggetto possono essere utilizzati

direttamente senza ulteriore trattamento che non sia la consueta pratica industriale», concetto questo non ripreso dal correttivo decreto legislativo n. 4 del 2008.

La nozione di pratica industriale dell'articolo 4 della posizione comune (Ce) n. 4/2008, definita dal Consiglio il 20 dicembre 2007, ricomprende «ogni trattamento utile applicabile ai residui, affinché gli stessi possano essere oggetto, quali sottoprodotti, di un utilizzo legale, soddisfacendo i requisiti imposti dall'ordinamento ai fini della protezione della salute e dell'ambiente e non portando impatti complessivi negativi». Ecco perché la nozione di sottoprodotto va riportata nell'integrale disposto della proposta comunitaria, al fine di evitare il pericolo di dover ritrasformare la disciplina nazionale.

Comunque sia, a differenza del passato, la nuova e futura direttiva nel proibire solo i trattamenti che esulano dalla normale pratica industriale impone meno limiti alla definizione di sottoprodotto. Il che potrebbe significare meno rifiuti: secondo questa definizione il numero dei residui che escono dalla definizione di rifiuti e entrano (se sono rispettati i criteri imposti) in quella di sottoprodotto potrebbe essere maggiore.

Con riferimento alla lettera *cc*) relative ai centri di raccolta viene proposta la soppressione della fattispecie introdotta dal decreto legislativo n. 4 del 2008 e conseguentemente la soppressione del decreto del Ministro dell'ambiente dell'8 aprile 2008 contenente «disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani domestici raccolti in modo differenziato come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera *cc*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche».

Il Consiglio di Stato nel parere sostiene infatti che non sono fissati i criteri a cui deve attenersi il decreto ministeriale, criteri che sono invece necessari, anche ove si consideri che il centro di raccolta deve avvenire, per legge, «senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica» e che pertanto il decreto mi-

nisteriale potrebbe in astratto contemplare oneri ulteriori a carico dei cittadini, che non possono essere stabiliti con decreto ministeriale in assenza di base legale. A tale considerazione va aggiunto che in assenza di tale decreto ministeriale non sarebbero specificati i criteri del conferimento a tali centri di raccolta con gravi differenziazioni sull'intero territorio nazionale, scarse misure di tutela ambientale e sanitaria, assenza di regolari registrazioni dei rifiuti conferiti e facilitazioni date a tali servizi pubblici che minerebbero la concorrenzialità con i settori privati di raccolta nelle ipotesi di possibile conferimento a tali centri anche di rifiuti speciali magari assimilati ai rifiuti urbani con criteri eccessivamente permissivi.

I timori espressi dal Consiglio di Stato si sono puntualmente avverati in quanto, mentre l'iniziale stesura della definizione dei centri di raccolta che compariva nelle prime bozze di decreto correttivo, era riferita ai soli rifiuti urbani conferiti dai cittadini, senza nessuna giustificazione e con gravi pericoli ambientali, la versione definitiva dei centri di raccolta del decreto legislativo n. 4 del 2008 si è riferita a generici rifiuti conferiti da generici detentori il cui unico requisito è l'omogeneità delle frazioni raccolte.

Come ha dimostrato poi il decreto ministeriale 8 aprile 2008 (che va parimenti soppresso) con tale *escamotage* non solo si è cercata una sanatoria per i moltissimi centri di raccolta comunali ancor privi di autorizzazioni e di VIA ma si è cercato di permettere il conferimento a tali centri di raccolta (privi di sicurezza ambientale e sanitaria) di vari rifiuti speciali spesso pericolosi, quali le batterie usate, gli oli minerali esausti ecc..

Il decreto ministeriale citato, fra l'altro, si limita a disciplinare i centri di raccolta dei rifiuti urbani non prevedendo alcuna disciplina dei rifiuti speciali ma la semplice lettura del provvedimento conferma che non è stato risolto alcuno dei problemi sollevati da un consolidato orientamento di sentenze della Corte di cassazione che ravvisavano

la necessità di autorizzazioni *ex lege* e di VIA per tali centri di raccolta che sono in realtà messe in riserva o depositi preliminari rispettivamente per attività di recupero e di attività di smaltimento di cui agli allegati C e B della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.

In altri termini anziché innalzare i livelli prestazionali ed ambientali di centri che, per caratteristiche e dimensioni, sono dei veri e propri impianti di gestione a cielo aperto, si è livellato verso il basso cultura e tutela ambientale.

Fra i problemi non risolti dalla disciplina citata si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'inadeguatezza dell'autorizzazione comunale (riferibile per competenza ai semplici strumenti urbanistici);

- l'indicazione del luogo di produzione dei rifiuti per l'eventuale applicazione della disciplina del deposito temporaneo per cui non necessita l'autorizzazione. È impensabile che il luogo di produzione si identifichi con l'intero territorio comunale (Roma ha un perimetro di più di 20 chilometri): questo significa che i cittadini detentori dovrebbero viaggiare tutti con il formulario di trasporto rifiuti, ed allora non si capisce quale sarebbe la semplificazione;

- la contabilità in entrata e in uscita, in certi parti del decreto, consiste nella semplice visualizzazione del carico dall'esterno mentre visiva in altre parti cita genericamente non meglio identificate «procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita al fine dell'impostazione dei bilanci di massa». È chiaro che l'inadeguatezza dei sistemi di contabilizzazione e registrazione rende del tutto impossibile il conteggio della durata del deposito di ciascuna frazione merceologica e di rispetto del termine di due mesi;

- non c'è poi alcun raccordo con la disciplina specifica della gestione dei rifiuti

speciali pericolosi quali le batterie usate, gli oli minerali esausti, etc.

f) in relazione all'art. 184 comma 3 in tema di Classificazione dei rifiuti speciali ripristina la lettera n) dell'originario decreto legislativo n. 152 del 2006 inerente «i rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani», soppressa dal decreto legislativo n. 4 del 2008:

Considerare infatti (come operato dal decreto legislativo n. 4 del 2008) i rifiuti da selezione meccanica, inclusi i sovvalli, (generalmente classificati come rifiuti speciali con codice 190000 «rifiuti prodotti da impianti di trattamento rifiuti»), quali rifiuti urbani, comporterebbe negative ed ingiustificate ricadute connesse in particolare all'ampliamento della privativa comunale con pubblicizzazione della successiva gestione, oltre ad altri aspetti connessi. Pertanto si ritiene che qualora l'esigenza della proposta sia motivata da situazioni emergenziali, il problema vada risolto in forma specifica e territoriale e non generale.

g) relativamente all'articolo 185, comma 3, in tema di limiti al campo di applicazione, ripristina il comma 2 della versione originaria del decreto legislativo n. 152 del 2006 con la formulazione ivi contenuta escludendo da campo di applicazione dei rifiuti i sottoprodotti di origine animale disciplinati dal Regolamento UE 1774/09, per fornire certezze comportamentali ad operatori ed Autorità deputate al controllo. Parimenti deve operare per le carcasse di animali.

Da tale emendamento risulterebbe una semplificazione procedurale e amministrativa per le imprese dal momento che la tracciabilità dei sottoprodotti è garantita dal «documento commerciale» che li accompagna in ogni fase.

Va anche aggiunto che anche qui si rischia di avere tre regimi in pochi mesi: quello del decreto legislativo n. 152 del 2006 (che li esclude), quello del correttivo che non li

esclude, quello della direttiva *in fieri* che infatti all'articolo 2 comma 2, lettere *b*) e *c*), ripropone le esclusioni come riportate alla lettera dal presente emendamento.

h) in tema di terre e rocce da scavo di cui all'articolo 186 introduce alcune modifiche ai commi 1 e 6 preferendo, per comodità di lettura, riportare in sostituzione l'intero articolo.

Le modifiche di cui al comma 1, lettera *e*) e comma 6: l'impossibilità di utilizzare come sottoprodotti terre e rocce scavate nei cosiddetti «siti contaminati», a prescindere dalla loro eventuale contaminazione, impone di inviare in discarica enormi quantità di terre non contaminate rimosse per motivi che nulla hanno a che vedere con la contaminazione, come la semplice posa di una tubazione o la costruzione di un'infrastruttura. Le disposizioni a tutela dell'ambiente previste alle lettere *e*) ed *f*) del comma 1 e al comma 6 sono adeguate ad assicurare un'elevata tutela dell'ambiente senza necessità di un divieto categorico di impiego.

Modifica al comma 1 ultimo periodo: è un semplice *errata corrige*, dovuto ad una cattiva formulazione del testo che non ha coordinato l'ultimo periodo del comma 21 con il primo periodo dello stesso comma 1.

Modifica al comma 2: la limitazione del deposito delle terre a tre anni nel caso in cui il loro impiego sia previsto all'interno dello stesso progetto di scavo appare un inutile vincolo, che non considera i tempi reali che decorrono dallo scavo (fase iniziale dei lavori) ai rimodellamenti ed ai reinterri (fase conclusiva dei lavori), che per le grandi infrastrutture possono superare i quattro o i cinque anni.

La lettera *i*) ai punti 1 e 2 interviene sui commi 3 e 4 dell'articolo 189 in tema di modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).

Per quanto riguarda la nuova stesura del comma 3, si ritiene opportuno rendere più chiara graficamente la elencazione dei sog-

getti obbligati ed inoltre si è voluto precisare che l'esenzione per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, si riferisce alla sola attività di trasporto e non anche a quella di produzione dei rifiuti.

Per quanto attiene la modifica inserita nel comma 4, riportata nel punto 2, va ricordato quanto segue: il Governo con il decreto legislativo n.4 del 2008 ha esteso l'obbligo di MUD oltre che ai trasportatori, ai recuperatori, agli smaltitori di rifiuti ed ai produttori di rifiuti pericolosi, anche ai produttori di rifiuti non pericolosi, esentando solo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a ottomila euro, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

Le modifiche introdotte al combinato disposto degli articoli 189, commi 3 e 4, come modificati dal decreto correttivo 4 del 2008, hanno fornito - in maniera del tutto ingiustificata e per un evidente errore di coordinamento ammesso dallo stesso Ministero dell'ambiente - ai soli produttori di rifiuti pericolosi la possibilità di evitare il MUD in caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta competente.

Il testo originario del decreto legislativo n.152 del 2006 esonerava *ab origine* dal MUD tutti i produttori di rifiuti non pericolosi e quindi, correttamente, il comma 4 esonerava dal MUD in caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta, i soli produttori di rifiuti pericolosi (quelli di rifiuti non pericolosi erano infatti comunque già esonerati in ogni caso). Avendo ora il correttivo di cui al decreto legislativo n.4 del 2008 reintrodotta l'obbligo del MUD anche per i produttori di rifiuti non pericolosi (contrariamente a quanto previsto dalla legge delega 308 del 2004 circa la necessità di introdurre semplificazioni ed il decreto legislativo

n. 152 del 2006 anche su tale punto aveva fatto ciò con l'esonero dall'obbligo del MUD dei produttori di rifiuti non pericolosi) ora ci si accorge che erroneamente la facilitazione del comma 4 (esonero dal MUD in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta) è stata data ai soli produttori di rifiuti pericolosi mentre a maggior ragione tale facilitazione doveva essere data anche ed *in primis* ai produttori di rifiuti non pericolosi.

La lettera l) nei numeri da 1 a 4 prevede modifiche alla disciplina relativa ai registri di carico e scarico di cui all'articolo 190.

La nuova versione dell'articolo 190 comma 1, prevista dal punto 1 contiene:

- una migliore precisazione circa l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico che va riferita ai soli soggetti che sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3;

- la soppressione dell'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico per i soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) in quanto in tal modo vi è anzitutto una coincidenza più completa fra obbligo di comunicazione MUD e obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico. Ma va anche precisato che tale semplificazione è consentita dall'articolo 32 della già citata Posizione comune (CE) confermata poi nella direttiva del 17 giugno 2008 - che, in ordine alla tenuta dei registri, prevede quanto segue:

«Tenuta di registri

1. Gli enti o le imprese di cui all'articolo 20, paragrafo 1, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi, tengono un registro in cui sono indicati la quantità, la natura e l'origine dei rifiuti, nonché, se opportuno, la destinazione, la frequenza di raccolta, il mezzo di trasporto e il metodo di trattamento previsti per i rifiuti e forn-

scono, su richiesta, tali informazioni alle autorità competenti.

2. Per i rifiuti pericolosi i registri sono conservati per un periodo minimo di tre anni, salvo il caso degli enti e delle imprese che trasportano rifiuti pericolosi, che devono conservare tali registri per almeno dodici mesi. I documenti che comprovano l'esecuzione delle operazioni di gestione sono forniti su richiesta delle autorità competenti o dei precedenti detentori.

3. Gli Stati membri possono esigere che i produttori di rifiuti non pericolosi si conformino ai paragrafi 1 e 2».

Come si vede quindi relativamente ai produttori di rifiuti l'obbligo della tenuta dei registri riguarda solo i produttori di rifiuti pericolosi, mentre per i produttori di rifiuti non pericolosi è a discrezione degli Stati porre tale obbligo. Si ritiene una soluzione equilibrata quella proposta che non esonera tutti i produttori di rifiuti non pericolosi (come sarebbe pur possibile ai sensi della direttiva) ma esonera solo, in parallelo con l'obbligo della comunicazione MUD, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

La nuova versione dell'articolo 190, comma 6, in tema di vidimazione registri è prevista invece nei numeri 2) e 3) mentre nel numero 4) si prevede l'inserimento di un comma 10 aggiuntivo.

Poiché è previsto dalla norma in epigrafe che i registri di carico e scarico seguono le modalità dei registri IVA (il cui obbligo di vidimazione è stato da tempo abolito) va eliminata di conseguenza l'obbligo di vidimazione (introdotto con il decreto legislativo n. 4 del 2007) del registro da parte delle Camere di commercio competenti per territorio, con conseguente eliminazione del versamento dei diritti di segreteria alle stesse. Ne conseguirebbero semplificazioni procedurali e amministrative per le imprese, alleggerimento degli oneri economici.

Si chiede il ripristino integrale dell'applicazione delle procedure valide per i registri IVA nella gestione di questi registri come indicate nel testo originario del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Occorre infine precisare che, in via transitoria, possono essere utilizzati sino all'ora del completamento i registri *pro tempore* vigenti.

Il comma 10 aggiunto dalla lettera *r*), numero 3), prevede norme di completamento e di chiarimento per il trasporto dei rottami ferrosi e non ferrosi, adeguandolo alle normative che, in materia sono contenute nella restante parte del testo.

La lettera *m*), numeri 1) e 2), prevede due modifiche alla disciplina dell'articolo 195 in tema di Competenze dello Stato:

- il numero 1) interviene, con l'inserimento di un periodo aggiuntivo, sul comma 2, lettera *e*), relativamente ai criteri di assimilazione.

Recentemente anche il Presidente dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha dichiarato che: «Occorre definire normativamente la nozione di rifiuti assimilati a quelli urbani secondo criteri certi, che non limitino indebitamente la libera attività economica dei privati in settori dove tradizionalmente hanno operato efficacemente». In breve, il tema dell'assimilazione, oltre che aspetti a carattere ordinamentale (competenze dello Stato e dei comuni), investe anche profili di concorrenza, nel senso di assicurare servizi a condizioni economiche e tecnicamente adeguate all'utenza. Al riguardo si richiama il disegno di legge Lanzillotta (AS n. 772) della precedente legislatura, che all'articolo 2, lettera *m*), che prevede di «limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e di razionalità economica del denegato ricorso al mercato i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibi-

lità del servizio pubblico locale affidato ai sensi delle lettere precedenti». Si tratta di un profilo più volte evidenziato anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Questo presupposto, che va sancito per legge anche nel settore dei servizi ambientali, deve rappresentare il criterio direttivo per l'esercizio della potestà di assimilazione da parte dei Comuni, in un quadro di tutela dei consumatori utenti, di responsabilizzazione del produttore dei rifiuti e di sviluppo del recupero e delle raccolte differenziate: infatti, il *favor* per la concorrenza non deve essere visto come fine a se stesso, pur essendo la competitività del sistema un bene in sé, ma anche come strumento volto ad assicurare e sviluppare efficienza ed efficacia nelle raccolte differenziate e nel recupero dei rifiuti speciali, e quindi come strumento funzionale a obiettivi e finalità ambientali.

- il numero 2) prevede invece la sostituzione della lettera *s-bis*, determinando la disciplina tramite accordi di programma con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente decreto, di semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attività di installazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'Allegato C alla parte quarta del decreto oggetto di modifiche e al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (e successive modifiche e integrazioni). Viene anche precisato che detti accordi di programma disciplineranno le modalità per assicurare la tracciabilità d'ora all'ingresso dell'impianto

di effettivo impiego. Quanto poi all'individuazione di tali tipologie di rifiuti, se ne individuano un primo nucleo *ex lege* rinviando ad un successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico l'individuazione di ulteriori tipologie di rifiuti.

La lettera *n*) prevede modifiche alla disciplina dell'affidamento del servizio di cui all'articolo 202 comma 1. Si ritiene infatti necessario ripristinare l'originaria formulazione del decreto legislativo n.152 del 2006, rispettosa della disciplina comunitaria, la cui portata era stata inficiata dal decreto legislativo n.4 del 2008 che dopo le parole «disposizione comunitarie» aveva aggiunto il periodo «secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali» di cui qui si propone la soppressione.

Del tutto condivisibile è infatti quanto sostenuto dal Consiglio di Stato in ordine alla modifica proposta all'articolo 202 in tema di gare per l'assegnazione della gestione dei rifiuti: tale presa di posizione netta e chiara dirime una questione dibattuta da tempo che rischiava di consegnare la gestione di un servizio così delicato senza i necessari criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e salvaguardia della concorrenzialità. Le motivazioni del Consiglio di Stato sul punto possono essere considerate esemplari e vale la pena di riportarle per intero.

Esaminando la bozza del provvedimento correttivo approvata dal Consiglio dei Ministri del 13 settembre 2007 il Consiglio di Stato affermava che «il comma 28 novella l'articolo 202, comma 1, sostituisce le parole «gara disciplinata» con le parole «procedure disciplinate», e eliminando il riferimento al comma 7 dell'articolo 113 del testo unico n. 267 del 2000, lasciando così solo il rinvio all'articolo 113 citato. Si intende con ciò fare riferimento a tutte le procedure del citato articolo 113, non solo alle gare.

La modifica, mediante il rinvio generalizzato all'articolo 113, consente anche, in luogo della gara, l'utilizzo del sistema *in house* che invece il decreto legislativo aveva inteso, in questo settore, eliminare.

Essa, pertanto, è di carattere sostanziale ed esula, come tale, dai limiti del potere correttivo. Va aggiunto che il ripristino del sistema *in house* non è in linea con il diritto comunitario, secondo cui laddove vi è un mercato contendibile in cui gli operatori privati sono in grado di assicurare il servizio pubblico, la riserva del servizio pubblico all'amministrazione (mediante gestione diretta, o società *in house*) non è giustificabile. Il sistema *in house* deve essere pertanto considerato eccezionale, consentito laddove vi sono oggettive esigenze di svolgimento di un servizio pubblico in regime di privativa. E, invero, l'articolo 16 del Trattato dell'Unione europea consente che gli Stati membri perseguano, attraverso la rete di servizi di interesse economico generale, le finalità di coesione sociale e territoriale che costituiscono una preminente finalità della Comunità; l'art. 86 del Trattato vuole che i servizi di interesse generale siano sottoposti per regola alla concorrenza, e laddove gli Stati membri stabiliscano discipline derogatorie rispetto alle regole di concorrenza, tali discipline devono essere giustificate dal principio di proporzionalità ed adeguatezza.

Non sono ammissibili deroghe alla concorrenza che non siano necessarie al perseguimento della missione di carattere generale affidata al gestore del servizio.

La relazione, invece, nulla dice sulle ragioni oggettive ed eccezionali che rendono ancora attuale l'*in house*. Sin qui il Consiglio di Stato.

Il testo proposto dal decreto legislativo n.4 del 2008 pur modificando la proposta approvata nella riunione del 13 settembre 2007 («procedure disciplinate» in luogo di «gare disciplinate») lo fa in maniera ambigua aggiungendo una frase «secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi

pubblici locali» che è pleonastica e fuorviante in quanto già successivamente alla frase «gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie» il testo originario del decreto legislativo n. 152 del 2006 aggiungeva per chiarire ogni dubbio la frase «in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267»: tale frase, non soppressa fra l'altro dalla proposta di correttivo, evitava il possibile ricorso anche indiretto ad altre forme di affidamento (tra cui quelle pativate dal Consiglio di Stato) che surrettiziamente la nuova proposta pare riproporre.

Va anche aggiunto che, a totale comprova di quanto sopra sostenuto, anche a livello comunitario è sotto accusa il sistema *in house* di affidamento di gestione dello smaltimento rifiuti. La UE ha infatti inviato al Governo italiano un parere motivato, anticamera della procedura di contenzioso davanti alla Corte di giustizia europea. Per la UE, come si legge in un comunicato diffuso dalla Commissione il 3 aprile 2008 - «non sono soddisfatte le condizioni evidenziate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee per l'applicazione dell'eccezione» *in house*. I poteri conferiti ad ogni Comune in quanto proprietario di minoranza sono insufficienti per esercitare un controllo analogo a quello esercitato sui rispettivi servizi.

La lettera *o*) prevede l'ultimo degli emendamenti (v. precedenti lettere *c*), numero 2), ed *e*), numero 2), finalizzati alla valorizzazione dei processi di presso-estrazione.

La normativa che pare occuparsi solamente della raccolta differenziata deve concentrarsi anche sulla quotaparte di rifiuto urbano (in effetti almeno il 50 per cento) che resta a valle delle operazioni di raccolta differenziata.

Poi devono esserne identificate le vie idonee per lo smaltimento nel rispetto della gerarchia comunitaria; Ad esempio all'articolo 181, lettera *d*), deve essere specificato che nelle operazioni di recupero energetico dei

rifiuti alla semplice termocombustione devono essere preferite, qualora possibile, tecnologie alternative e «rinnovabili» quali ad esempio la digestione anaerobica delle frazioni organiche.

Perché sprecare energia per «bruciare l'acqua» inviando al termovalorizzatore un rifiuto indifferenziato che contiene ancora grandi percentuali di frazione organica putrescibile quando quest'ultima può essere utilizzata per produrre energia.

Sempre all'articolo 181, lettera *d*), deve essere specificato che i rifiuti destinati al recupero energetico per termocombustione devono avere un contenuto di frazione organica umida non superiore al 10 per cento e di umidità non superiore al 25 per cento altrimenti si perde energia ed il termovalorizzatore così gestito risulta un semplice inceneritore.

Come si è detto quindi la frazione organica umida contenuta nel rifiuto indifferenziato una volta separata fisicamente da quella secca (plastica, legno, carta, ...) può essere vantaggiosamente utilizzata per la produzione di energia elettrica.

Lo spirito dell'articolo 205 del decreto legislativo n. 152, comma 2, è proprio quello di premiare chi utilizza la frazione organica umida contenuta nel rifiuto indifferenziato la fine della produzione di energia elettrica invece di conferirla in discarica o peggio all'inceneritore.

A questo punto tale articolo può essere rivisitato prendendo atto del fatto che la frazione organica umida contenuta nel rifiuto solido urbano indifferenziato, qualora utilizzata per la produzione di energia possa contribuire la raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata nella misura massima del 25 per cento.

Solo in questo modo il legislatore incentiva la realizzazione del ciclo integrato di gestione del rifiuto solido urbano che deve accoppiare ad un buon sistema di raccolta differenziata un altrettanto valido sistema di trattamento della frazione residua.

Intervenendo sulla disciplina degli accordi, contratti di programma e incentivi di cui all'articolo 206, commi 1 e 2, prevede il concerto dei Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole e forestali.

È condivisibile infatti l'assunto del Consiglio di Stato esposto nel parere del 5 novembre 2007 in base al quale «il comma 29 sostituisce l'articolo 206, che disciplina gli accordi, contratti di programma e incentivi. Secondo la relazione, le modifiche mirano ad una migliore definizione della corretta portata operativa di tali strumenti negoziali.

Le modifiche consistono nella eliminazione del concerto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle politiche agricole e forestali in ordine alla stipulazione dei contratti e accordi di programma, mediante novella del comma 2, primo periodo, e soppressione del comma 3.

La relazione non chiarisce adeguatamente, ad avviso della Sezione, le ragioni di tali modifiche, sicché la Sezione non è in grado di valutare il corretto esercizio del potere normativo delegato. Occorre quindi ripristinare, come si evince dal parere del Consiglio di Stato, il concerto con tali due Dicasteri, anche per il contenuto degli accordi di cui trattasi.

Conseguentemente al ripristino dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti operata dagli articoli 159, 160 e 161, interviene sul collegato articolo 207.

Si ritiene infatti opportuno, come già detto per la Parte terza (Acque) ripristinare il testo originario del decreto legislativo n. 152 del 2006 in quanto con la presente pdl si ripropone, agli articoli 159, 160, 161, e 207 l'istituzione dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti in quanto:

- l'autorità è organo che esercita specifici poteri di controllo ricadenti nelle prerogative statali, senza sostituirsi agli ulteriori strumenti ed enti di vigilanza operanti a livello regionale e locale;

- l'autorità concorre a favorire una omogenea applicazione della normativa sull'intero territorio nazionale nel pieno rispetto delle competenze regionali e locali;

- si ricorda che il comparto delle acque e dei rifiuti è al terzo o quarto posto delle realtà industriali esistenti con un movimento di interessi pari a svariate decine di milioni di euro. Si reputa pertanto opportuno dotarlo, al pari di altri comparti quali quello energetico e dei trasporti, di una specifica autorità di vigilanza e controllo.

La lettera r), numeri 1), 2) e 3) propongono modifiche ai commi 8, 10 e 12 dell'articolo 212 relativo all'albo gestori rifiuti

Comma 8

La nuova formulazione dell'articolo 212, comma 8, prevede:

- l'esercizio immediato dell'attività a seguito della comunicazione dell'impresa alla sezione regionale;

- la durata quinquennale dell'iscrizione che è prevista per qualsiasi tipo di procedura d'iscrizione all'albo.

Comma 10

Vista la molteplicità degli argomenti oggetto del previsto decreto, si ritiene opportuno prevedere più di un decreto attuativo.

Comma 20

La nuova formulazione consente di eliminare le inutili duplicazioni procedurali previste dalla vigente regolamentazione dell'albo.

Il primo periodo è conseguente alla nuova formulazione del comma 8.

Il secondo fornisce un definitivo chiarimento su una *vexata quaestio* che aveva provocato interpretazioni differenziate a parità di fattispecie sia in sede amministrativa che giudiziaria.

La lettera *s*), numeri 1) e 2), propongono modifiche all'articolo 214 relativo alla determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alla procedura semplificata. Si interviene sul comma 2 prevedendo una cadenza triennale per l'aggiornamento delle norme tecniche e condizioni fissate dai decreti interministeriali ivi previsti (comma 17-*bis*) e disciplinando l'ipotesi del mancato aggiornamento triennale. Viene altresì specificata che in via transitoria le procedure del predetto comma 2 si applicano ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002 n. 161.

Le lettere *t*), *u*), *v*), *z*), *aa*), e *hh*) ridisegnano la disciplina dei sistemi consortili ripristinando in pratica la normativa complessiva introdotta *ex novo* dal decreto legislativo n. 152 del 2006.

Riferendoci alla disciplina degli imballaggi, con riferimento ai singoli emendamenti proposti dalla seguente pdl si può osservare quanto segue.

Con riferimento agli obiettivi di recupero e di riciclaggio, di cui all'articolo 220 con l'aggiunta di un comma 3 secondo il quale le pubbliche amministrazioni e i gestori incoraggiano, per motivi ambientali o in considerazione del rapporto costi-benefici, le misure atte a garantire il miglior risultato ambientale complessivo ai sensi dell'articolo 179 del presente decreto.

Si ritiene opportuno infatti ribadire quanto previsto dall'articolo 179 mutuato dall'articolo 11 della Posizione comune (Ce) n. 4/2008 definita dal Consiglio il 20 dicembre 2007.

Relativamente agli articoli 221, 222, 223, 224 e 225, si è ritenuto opportuno ripristinare il testo originario del decreto legislativo n. 152 del 2006 per una serie di motivazioni di carattere generale e specifico che qui di seguito si elencano.

Anzitutto va ricordato, come esposto nella relazione generale, che le modifiche introdotte dal decreto legislativo n.4 del 2008 in ordine alla sezione relativa agli imballaggi

non è stata esaminata né dalla Conferenza unificata né dal Consiglio di Stato che hanno, entrambi fatto riferimento alla prima delibera del Consiglio dei Ministri del 13 settembre 2007; ciò in quanto la proposta è stata avanzata solo successivamente all'esame dei due Organi citati, da parte delle Commissioni parlamentari ed introdotta solo nell'ultima delibera del Consiglio dei Ministri in terza lettura.

Tali assunti del decreto legislativo n.4 del 2008 contrastano in molti e rilevanti punti con le recenti prese di posizione dell'Antitrust (v. in particolare audizione del 7 novembre 2007 del Presidente Catricalà presso la Commissione bicamerale di inchiesta sui rifiuti e l'indagine conoscitiva pubblicata il 14 agosto 2008 alla quale si rinvia per il dettaglio) che aveva già paventato l'aspetto delle possibili, negative implicazioni delle proposte in esame sui profili dell'efficienza, efficacia, economicità e trasparenza nonché di libera concorrenza nelle attività di settore.

Il disposto del decreto legislativo n.4 del 2008 sulla gestione dei rifiuti di imballaggio appare contraddire i principi di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e tutele della competitività e concorrenza che permeano tutte le politiche di settore comunitarie e nazionali ed in particolare, per quanto riguarda queste ultime, la legge delega 15 dicembre 2004 n. 308 ed il decreto legislativo di attuazione 3 aprile 2007, n. 152, nella versione originaria.

Nella legge n. 308 del 2004, per quanto qui più interessa richiamiamo, a titolo ovviamente esemplificativo e non esaustivo, fra gli altri:

- l'articolo 1, comma 8, lettera *e*), relativo alla piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e di contribuire contestualmente allo sviluppo della competitività dei sistemi territoriali e delle

imprese, evitando fenomeni di distorsione della concorrenza;

- l'articolo 1, comma 9, lettera a), in cui fra l'altro si riafferma la necessità di prevedere i necessari interventi per garantire la piena operatività delle attività di riciclaggio anche attraverso l'eventuale transizione dal regime di obbligatorietà al regime di volontarietà per l'adesione a tutti i consorzi costituiti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Il decreto legislativo n. 152 del 2006 di attuazione della legge n. 308 del 2004, nella sua versione originaria, prevedeva conseguentemente una serie di norme volte tutte ad aprire alla concorrenzialità il sistema fra di esse si possono ricordare sempre a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- l'articolo 217, comma 1, che prevede la necessità di garantire il mercato ed assicurare che i sistemi di gestione siano aperti alla partecipazione degli operatori economici interessati;

- la nuova struttura del complesso degli obblighi dei produttori e degli utilizzatori, delineata nell'articolo 221 che, innovando rispetto a quanto previsto nell'articolo 38 del decreto legislativo n. 22 del 2007, prevedeva forme alternative non solo alla partecipazione ai consorzi di filiera di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 22 del 2007 - oggi articolo 223 del decreto legislativo n. 152 del 2006 - relativamente alla gestione dei rifiuti degli imballaggi secondari e terziari ma addirittura alla partecipazione al CONAI, relativamente alla gestione degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico. Tali forme alternative all'adesione al CONAI sono quelle indicate dal combinato disposto degli articoli 221, comma 2, e 221 comma 3, e si sostanziano nella possibilità di:

a) organizzare autonomamente, anche in forma associata, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale;

b) aderire ad uno dei consorzi di filiera di cui all'articolo 223;

c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'auto-sufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e le modalità di cui ai successivi commi 5 e 6 del medesimo articolo. Correlativamente dall'articolo 223 - anche a livello di imballaggi secondari e terziari - era prevista per gli operatori interessati di costituire anche più di un consorzio per ciascun materiale di imballaggio. Le motivazioni di tale tentativo di liberalizzare il mercato sono chiaramente enunciate relativamente al CONAI nell'articolo 224 comma 2, e relativamente ai consorzi di filiera nell'articolo 223 comma 2, entrambi gli articoli sottolineano la necessità di adeguare gli statuti consortili - e quindi la conseguente gestione - ai principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità nonché di libera concorrenza nelle attività di settore: l'unica differenza è che:

- per il CONAI lo stesso comma 2 dell'articolo 224 prevede un adeguamento da parte del Conai medesimo (entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006) a tali principi con modifiche da approvarsi dai due Ministeri competenti (ambiente e sviluppo economico) mentre per gli eventuali consorzi alternativi al CONAI l'articolo 221, commi da 5 a 9, prevedono un analogo *iter* di approvazione ministeriale degli statuti;

- per i consorzi di filiera di cui all'articolo 223 si prevedeva l'emanazione da parte dei due Ministeri citati, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006, di uno statuto tipo rispetto al quale da un lato dovevano adeguarsi i consorzi di filiera già esistenti di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 22 del 2007 e dall'altro procedere con l'adozione di uno statuto conforme i nuovi, costituendo consorzi.

La novità della struttura complessiva era sottolineata anche dalla previsione del combinato disposto degli articoli 223, comma 3, e 224, commi 3, lettera *h*), e 224, comma 8, in cui, al fine di evitare equivoci si ripristinava la vecchia, originaria previsione del decreto legislativo n. 22 del 2007 che attribuiva al CONAI la gestione degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico ed ai consorzi di filiera il ritiro di tali rifiuti di imballaggio su indicazione del CONAI e la gestione dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari. In via prioritaria il contributo ambientale CONAI è da destinarsi in via prioritaria alla gestione dei rifiuti di imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico in proporzione diretta alla quantità e qualità dei rifiuti di imballaggio recuperati oppure riciclati e tendo conto della quantità e tipologia di imballaggi immessi sul territorio nazionale - e solo in via successiva, per una eventuale utilizzazione del contributo residuo - per la gestione dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari per il tramite di apposite convenzioni CONAI-consorzi di filiera.

A tal fine l'articolo 224, comma 8, prevedeva conseguentemente la necessità di istituire un sistema di contabilizzazione differenziata per la gestione dei rifiuti di imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico da un lato e rifiuti di imballaggi secondari o terziari dall'altro proprio per evitare che con l'incremento della sola o prevalente raccolta e gestione dei soli rifiuti di imballaggi secondari e terziari si perseguano gli obiettivi di cui all'allegato E del decreto legislativo n. 152 del 2006, obiettivi incrementati rispetto a quelli previsti dal decreto legislativo n. 22 del 2007, a seguito della necessità di raggiungere gli obiettivi indicati dalla Direttiva 23 marzo 1994, n. 9412, del Parlamento europeo e del Consiglio, superiori a quelli già previsti dalla direttiva 20 dicembre 1994, n. 94/62/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio.

Va da sé che tale nuova impostazione, oltre a tentare di liberalizzare il sistema, voleva evitare che il CONAI operasse solo in nome e per conto dei Consorzi di filiera (come precedentemente indicato nello statuto ora da modificare) e a riprova di ciò il comma 11 dell'articolo 224 prevedeva una incompatibilità fra le cariche di amministratore di consorzio di filiera cui siano attribuite deleghe operative ed amministratore del CONAI. Il sistema in altri termini voleva evitare una pericolosa commistione fra controllore e controllato.

Nell'ambito dei decreti attuativi previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 veniva poi emanato, il 2 maggio 2006 il decreto interministeriale di cui all'articolo 223 comma 2 (statuto tipo dei consorzi di filiera).

Alla luce di quanto sopra esposto va detto che il testo originario del decreto legislativo n. 152 del 2006, per quanto qui interessa, era certamente modificabile ma non con riferimento ai principi generali da rispettare in tema di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e libera concorrenza nelle attività di settore. Lo stesso Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato, nel corso della sua audizione tenutasi presso la commissione bicamerale di inchiesta sui rifiuti, tenutasi il 7 novembre 2007 in termini positivi tale innovazione operata dal decreto legislativo n. 152 del 2006 esprimendosi, letteralmente nei seguenti termini. Su questo assetto particolarmente rigido è intervenuto il testo unico dell'ambiente, che ha esplicitamente consentito la possibilità di istituire più consorzi di filiera per ciascun tipo di imballaggio (v. articolo 223, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006), ha incoraggiato l'ingresso nei consorzi esistenti di «recuperatori e riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori, previo accordo con gli altri consorziati ed unitamente agli stessi» (v. articolo 223), consentendo così un positivo confronto tra soggetti portatori di interessi

diversi ed ha ribadito la possibilità di poter svolgere l'autoproduzione.

A consimili conclusioni è poi arrivata anche l'indagine conoscitiva dello stesso *Anti-trust* pubblicata il 14 agosto 2008.

Ignorando peraltro tutte le considerazioni sopra esposte, corre l'obbligo di segnalare che gli emendamenti apportati dal decreto legislativo n. 4 del 2008, di cui ora si chiede la soppressione, hanno vanificato la possibilità di interventi di liberalizzazione del sistema e di garanzia di rispetto dei principi di efficienza, efficacia e trasparenza, interventi richiesti dallo stesso *Antitrust*.

In particolare il decreto legislativo n. 4 del 2008 ha:

- impedito la costituzione di consorzi di filiera *ex* articolo 223 alternativi a quelli già esistenti; reso più ambiguo il rapporto tra CONAI e consorzi di fili era quasi ridurre la posizione del CONAI a semplice *nuncius* della volontà dei consorzi di filiera anche offrendo la possibilità agli amministratori dei consorzi di fili era stessi di far parte del Consiglio di amministrazione del CONAI chiaro esempio di identificazione di ruoli fra controllante e controllato;

- limitato la possibilità di costituire circuiti autonomi alternativi al sistema CONAI-consorzi di filiera;

- impedito a soggetti autonomi rispetto al CONAI-consorzi di filiera di incrementare le percentuali di raccolta, riciclaggio e recupero assumendo iniziative aggiuntive rispetto a quanto praticato dal sistema monopolistico CONAI-consorzi di fili era. Ciò in pratica significa che quando il sistema CONAI-consorzi ha raggiunto gli obiettivi di legge non avendo nessun interesse ad incrementare la raccolta ulteriore, le percentuali di raccolta e riciclo sono destinate a rimanere ferme;

- posto in essere una situazione, a causa del ripristino del sistema monopolistico CONAI-consorzi di fili era, per cui i principali promotori dei consorzi essendo i produttori di materia prima vergine non hanno alcun in-

teresse ad incrementare il riutilizzo, il riciclaggio o il recupero dei rifiuti di imballaggio;

- provocato un generale e consistente aumento del costo dei materiali da recuperare in quanto il sistema monopolistico CONAI-consorzi di filiera, essendo l'unico soggetto che può gestire tali materiali, ne può fissare a propria discrezione il prezzo di vendita a discapito degli acquirenti riciclatori e recuperatori che ad esempio, nel settore della plastica, hanno visto quasi raddoppiare il costo di tali materiali. Ovviamente tale aumento di prezzo si riflette in ultima analisi in un aumento generalizzato del costo dei prodotti ricavati da tali materiali a discapito degli utenti finali;

- impedito alle amministrazioni comunali di avere più interlocutori cui conferire i rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata.

Ad oggi esistono infatti realtà che potrebbero garantire la costituzione di strutture consortili alternative con la partecipazione di centinaia e centinaia di aziende di vari settori, soprattutto con riferimento al comparto della plastica, strutture fra l'altro in grado di operare sull'intero territorio nazionale.

Il tutto nella consapevolezza di poter operare con sinergie ed economie di scala, con notevoli riduzioni di costi tali da ottenere migliori risultati nei vari settori ed in particolare a quelli legati alla raccolta, al riciclo ed alla complessiva gestione dei rifiuti di imballaggio e quindi alla tutela più complessiva dell'ambiente.

A titolo di esempio si ricordano le economie che sarebbe possibile realizzare con la creazione di consorzi alternativi di precisa filiera, operanti anche e forse prevalentemente nell'Italia centrale e del sud con assicurazione di un incremento della raccolta differenziata anche in tali realtà territoriali (cosa che non si verifica con il sistema attuale) e con risparmi sui trasporti del tutto evidenti in quanto i riciclatori avrebbero la possibilità

di approvvigionarsi in loco del materiale. Le economie avverrebbero non solo in termini di costo del materiale esente o quasi dall'onere dei trasporti su lunghi tragitti ma anche in termini di emissioni inquinanti evitate, dei relativi mezzi di trasporto. Alla luce di quanto sopra esposto appare del tutto anomalo e di dubbia legittimità il tentativo contenuto nel decreto legislativo n. 4 del 2008 di vanificare anche su tale punto il sistema innovativo delineato dal decreto legislativo n. 152 del 2006 ritornando alla vecchia disciplina ed al precedente duopolio in netta contraddizione con la conclamata volontà dell'esecutivo di favorire una generale politica di liberalizzazioni in quanto impedirebbe la creazione, nel settore della gestione degli imballaggi, di nuove opportunità commerciali e di mercato che garantiscano ad un tempo l'incremento della raccolta differenziata su tutto il territorio italiano e non solo (come oggi accade) su parte di esso, con abbattimento dei costi e miglioramento del rapporto costi-benefici delle attività di raccolta, riciclo e gestione complessiva dei rifiuti di imballaggi. Il tutto senza considerare poi i dubbi relativi all'eccesso di delega relativo ai principi dettati dalla legge delega n. 308 del 2004, sopra citati.

A parte quanto sopra premesso, in linea generale va comunque, inoltre, osservato che le modifiche contenute nel decreto legislativo n. 4 del 2008 interessano tutti i sistemi consortili. Si tratta di modifiche da cui non si evidenzia un quadro organico o comunque una chiara finalità. Al contrario, esse appaiono mirate ad affrontare aspetti più o meno rilevanti ma comunque parziali. Il quadro che deriverebbe appare nel suo insieme non soddisfacente. Il testo contiene errori materiali (con rinvii impropri a disposizioni non pertinenti), scarsa attenzione alle peculiarità delle singole materie, difficoltà di lettura e di interpretazione

A ciò aggiugansi altre due considerazioni:

a) risulta incomprensibile e quindi interpretabile nei modi più svariati la modifica introdotta dal decreto legislativo n. 4 del 2008 all'articolo 221, comma 10, che sostituisce la parola «maggiori oneri» con «il corrispettivo per i maggiori oneri». Si tratta di una modifica che interviene in una materia particolarmente delicata, della quale non si comprende comunque la *ratio*;

b) appare errata o quanto meno non comprensibile la dizione utilizzata nella riformulazione operata dal decreto legislativo n. 4 del 2008 all'articolo 224, comma 8, secondo periodo, in base al quale il contributo è attribuito dal CONAI, sulla base di apposite convenzioni, ai soggetti di cui all'articolo 223, in proporzione alla quantità totale, al peso ed alla tipologia del materiale immessi sul mercato, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale». Va infatti ricordato che non sono i consorzi *ex* articolo 223 che immettono sul mercato i materiali ma i loro associati e che compito dei consorzi è recuperare i rifiuti di imballaggio per concorrere a perseguire gli obiettivi prefissati che sono appunto basati sulla percentuale di rifiuti di imballaggio recuperati e riciclati in proporzione agli imballaggi immessi al consumo. Paradossalmente, interpretando letteralmente la norma poiché i consorzi *ex* articolo 233 non immettono al consumo imballaggi (lo fanno i loro associati) non dovrebbero vedersi riconosciuto alcun contributo. D'altro canto, a parte tale annotazione tecnica non appare anche «ambientalmente corretto» attribuire automaticamente il contributo in base alla sola quantità di imballaggi immessi al consumo e prescindendo appunto dalle percentuali di rifiuti di imballaggio recuperati o riciclati. Tale assunto contraddirebbe in maniera clamorosa non solo la struttura dell'intero sistema volto a massimizzare le operazioni di recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio ma anche il disposto dell'articolo 224, comma 3, lettera h), che determina i criteri di ripartizione,

da parte del CONAI. Occorre riformulare tale periodo precisando che il contributo è attribuito, sulla base di apposite convenzioni, in proporzione diretta alla quantità e qualità dei rifiuti di imballaggi recuperati oppure riciclati e tenendo conto delle quantità e tipologie degli imballaggi immessi sul territorio nazionale, rapportarsi alla reale dimensione ponderale ed economica del problema: era questo il testo dell'originario decreto legislativo n. 152 del 2006 che si vuol qui ripristinare;

c) è necessario ripristinare tutti i riferimenti all'autorità di vigilanza di cui agli articoli 159 e 207 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Per quanto riguarda invece gli altri Consorzi obbligatori si segnala quanto segue:

Si è ripristinato l'originario testo del 152 del 2006 per riaffermare la necessità di liberalizzare l'intero sistema in modo da assicurare il principio di trasparenza, di non discriminazione, di non distorsione della concorrenza, di libera circolazione nonché il massimo rendimento possibile. Il decreto legislativo n. 4 del 2008 aveva vanificato tutto ciò tornando al sistema monopolistico. Valgono pertanto, *mutatis mutandis*, tutte le considerazioni di dettaglio già enunciate per il sistema degli imballaggi.

Si è ripristinato l'originario testo del decreto legislativo n. 152 del 2006 per riaffermare la necessità di liberalizzare l'intero sistema in modo da assicurare il principio di trasparenza, di non discriminazione, di non distorsione della concorrenza, di libera circolazione nonché il massimo rendimento possibile. Il decreto legislativo n. 4 del 2008 aveva vanificato tutto ciò tornando al sistema monopolistico. Valgono pertanto, *mutatis mutandis*, tutte le considerazioni di dettaglio già enunciate per il sistema degli imballaggi.

Il testo governativo propone di sottoporre agli obblighi consortili e ai relativi contributi i materiali e le tubazioni di polietilene destinati all'edilizia, alle fognature ed al trasporto

di gas e acque. Questa norma è percepita dalle imprese come un balzello immotivato, considerato che il Consorzio nulla fa per il recupero di questi materiali, per l'evidente motivo che essi rimangono in opera per periodi indeterminati (si tratta di beni durevoli) e comunque non pongono alcun problema ambientale. Inoltre viene osservato che solo il polietilene, tra tutte le materie plastiche, è sottoposto a questo gravame, con distorsione della concorrenza tra le diverse plastiche. La norma proposta («al comma 1 sopprimere le parole da «nonché» fino a «gas e acque» andrebbe pertanto soppressa. Si aggiunge che il testo riformato, non consentendo più l'azione delle imprese «in forma aggregata», vanificherà iniziative di successo avviate in alcune province più direttamente interessate alla gestione dei teli in polietilene per agricoltura (si veda il caso di Ragusa), dove si sono ottenuti risultati ottimali grazie alle forze di mercato organizzate con il sistema associativo, senza gravare sugli operatori agricoli ma con vantaggio economico consistente.

Si è ripristinato l'originario testo del 152/06 per riaffermare la necessità di liberalizzare l'intero sistema in modo da assicurare il principio di trasparenza, di non discriminazione, di non distorsione della concorrenza, di libera circolazione nonché il massimo rendimento possibile. Il decreto legislativo n. 4 del 2008 aveva vanificato tutto ciò tornando al sistema monopolistico. Valgono pertanto, *mutatis mutandis*, tutte le considerazioni di dettaglio già enunciate per il sistema degli imballaggi.

Nel testo governativo al comma 2 viene indicato un percorso tortuoso per le modifiche statutarie. È senz'altro preferibile la procedura più snella prevista nel decreto legislativo n. 152, che peraltro prevede le stesse garanzie sostanziali. Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Al comma 3 viene prescritto che tutti i soggetti che effettuano attività di gestione del rifiuto

di batterie al piombo esauste e di rifiuti piombosi, devono trasmettere contestualmente al Consorzio copia del MUD, pena le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione di quest'ultimo. Due rilievi su questa norma: il Consorzio può ottenere questi dati direttamente da Ecocerved e non si vede perché debba creare una complicazione agli operatori per dati cui ha già accesso. In secondo luogo il Governo ha chiaramente indicato nella sua nota introduttiva dello schema di decreto che non possono essere introdotte sanzioni con lo strumento del decreto correttivo, per evidente violazione della riserva di legge. Pertanto la norma sarebbe illegittima.

La modifica apportata al comma terzo dall'art. 2 comma 30-*octies*, rigo 8 del decreto legislativo n.4 del 2008 appare particolarmente grave e denota una assoluta mancanza di attenzione nel coordinamento delle varie norme. Non può certo definirsi un semplice errore materiale da correggere con un'errata corrige uno sbaglio così macroscopico come quello commesso dal Governo che non si è neppure peritato di esaminare quanto erroneamente proposto dalle Commissioni parlamentari.

Nell'art. 235 (consorzio batterie esauste) al comma 3 del testo originario del decreto legislativo n. 152 del 2006 si prevedeva l'obbligo a carico dei vari consorzi, di comunicazione di cui all'art. 189 comma 3 sempre del testo originario del decreto legislativo n. 152 del 2006 (comunicazione MUD). Nell'infelice correttivo si assiste ad una sostituzione dell'intero articolo 235 comma 3 con un aggiuntivo comma 6 bis che testualmente recita «All'art. 9-*quinquies* del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397 convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 1988 il comma 6-*bis* è sostituito dal presente: «Tutti i soggetti che effettuano attività di gestione del rifiuto di batterie al piombo esauste e di rifiuti piombosi devono trasmettere contestualmente al Consorzio copia della Comunicazione di cui all'art. 189, per la sola parte ine-

rente i rifiuti di batterie esauste e di rifiuti piombosi. Alla violazione dell'obbligo si applicano le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione di cui al citato art. 189, comma 3».

In altri termini mentre correttamente con il decreto legislativo n.152 del 2006 si citava l'art. 189 comma 3 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 (relativo alla comunicazione MUD) l'infelice dizione del correttivo riferisce l'art. 189 ad una legge del 1988 che era del tutto priva dell'art. 189. Questo non è un semplice errore letterale. Ci si chiede quali controlli abbia fatto il Governo per evitare un errore di tali proporzioni che non può rientrare in alcuna delle fatti specie previste dal decreto legislativo n.217 del 1986 e che quindi va corretto con un emendamento normativo ad hoc.

Si è ripristinato l'originario testo del 152/06 per riaffermare la necessità di liberalizzare l'intero sistema in modo da assicurare il principio di trasparenza, di non discriminazione, di non distorsione della concorrenza, di libera circolazione nonché il massimo rendimento possibile. Il decreto legislativo n.4 del 2008 aveva vanificato tutto ciò tornando al sistema monopolistico. Valgono pertanto, *mutatis mutandis*, tutte le considerazioni di dettaglio già enunciate per il sistema degli imballaggi.

BONIFICHE

Relativamente alle bonifiche si introducono una serie di modifiche alle norme di cui al Titolo V della Parte Quarta e che sono riportate nelle lettere *hh*), *ii*), *ll*), *mm*), *nn*), *oo*), *pp*).

Con le lettere citate si interviene sulle procedure operative e amministrative. Le modifiche di tale comparto hanno o scopo di rendere più comprensibile e coordinato il testo del Titolo V, chiarendo altresì alcuni dubbi interpretativi insorti nella pratica applicazione delle norme. In particolare: si segnala,

fra le altre, la modifica di cui all'art. 242 comma 4: che recepisce una osservazione del Consiglio di Stato. Tale Organo nel suo parere del 5 novembre 2007 rileva che «il comma 43-bis modifica l'art. 242, comma 4, stabilendo che i criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio saranno stabiliti con un futuro decreto ministeriale e che solo in via transitoria continua ad operare l'allegato 1. La relazione non chiarisce le ragioni per cui si ritiene preferibile affidare alla fonte secondaria anziché a quella primaria la fissazione dei criteri in questione, sicché allo stato l'innovazione appare sostanziale e priva di giustificazione».

Tale assunto è del tutto condivisibile e fa giustizia di un tendenza ormai in atto dalla stessa entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006 che in modo del tutto ingiustificato sta cercando di continuare ad applicare la vecchia normativa in tema di bonifiche del decreto legislativo n. 22 del 2007 creando confusione comportamentale per operatori ed Autorità deputate al controllo. Per evitare ciò appare necessario ribadire la vigenza dell'allegato 1 che potrà sempre essere modificato dagli organi interministeriali competenti dopo che essi, naturalmente, forniscano tutte le giustificazioni scientifiche e tecniche necessarie, con la massima trasparenza.

Si segnala anche la modifica all'art. 243 relativo agli Scarichi di acque di falda in cui la sostituzione al comma 1 delle parole: «di bonifica di un sito» con le parole: «di cui al presente Titolo V» chiarisce che la disciplina prevista dalla norma si applica a tutti gli interventi di cui al Titolo V; sta infatti creando seri problemi operativi l'interpretazione che la ritiene applicabile ai soli interventi di bonifica in senso stretto e che non appare affatto congruente né in linea con lo spirito della disposizione.

Per quanto riguarda le modifiche apportate all'art. 252-bis relativo ai siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale si rileva al comma 8 la soppressione

del 1 riferimento ai limiti tabellari e la previsione del ricorso alla procedura di analisi di rischio, propria di tutto il Titolo V per un ovvio discorso di omogeneità.

Va anche tenuto presente che la logica del comma 23-*quater* è quella di supportare le ipotesi di re industrializzazione da parte di imprese interessate in siti con contaminazioni pregresse, attraverso accordi di programma stipulati tra gli Enti pubblici ed i soggetti privati proponenti le suddette iniziative di reindustrializzazione.

A tal fine gli accordi di programma dovranno tenere conto delle attività e delle posizioni dei soggetti non sotto scrittori presenti nel medesimo sito che sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 242 e 252 del decreto e assicurare il relativo coordinamento.

Si segnala anche la modifica al comma 2 che prevede il riferimento ai limiti previsti dall'art. 253 comma 4. In relazione a tale ultima modifica si evidenzia il fatto che in ottemperanza al principio «chi inquina paga», si evidenzia la necessità di chiarire meglio, nel dettato della norma, le diverse posizioni del responsabile della contaminazione e del soggetto interessato e/o proprietario dell'area non responsabile della stessa. A quest'ultimo infatti non può legittimamente essere attribuito (neppure in via sussidiaria) alcun onere di intervento che esorbiti i limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi se non viene provata l'esistenza del nesso di causalità tra la sua attività e la contaminazione accertata nel sito.

Si segnala ancora che negli articoli 252 commi 4 e 5 e nell'art. 252-bis comma 5 la competenza è stata trasferita dagli uffici ministeriali del Ministero direttamente al Ministro in quanto la del tutto insufficiente situazione delle bonifiche attuate e le numerose sentenze di condanna a carico dei responsabili della Direzione competente richiede l'assunzione diretta di responsabilità

del Ministro stesso quale Autorità massima del Ministero.

qq) provvede a ripristinare la soppressione-operata dall'originario disposto dell'art. 264 comma 1 lettera *n)*: tale lettera era stata soppressa dal decreto legislativo n. 4 del 2008 che aveva quindi ripristinato ingiustificatamente il tributo provinciale sui rifiuti di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Va ricordato al riguardo che nei punti D28, D34 e D42 il Consiglio di Stato nel suo parere del 5 novembre 2007, esprime, in maniera del tutto condivisibile e che andrebbe accolta, un parere nettamente negativo in ordine alla riattribuzione alle Province di una serie di compiti e di tributi (già eliminati dal decreto legislativo n. 152 del 2006). Le riattribuzioni di competenza alle Province di seguito elencate dovrebbero essere quindi soppresse contestualmente alla soppressione del tributo provinciale per i rifiuti che invece è stato reintrodotta dal correttivo di cui al decreto legislativo n. 4 del 2008.

Si rinvia per il dettaglio ai rilievi critici espressi dal Consiglio di Stato in ordine alla tematica in questione.

Allo stato peraltro - anche in attesa di una revisione complessiva delle competenze delle Province si ritiene opportuno limitarci alla soppressione delle reviviscenza del contributo provinciale per i rifiuti.

Nelle lettere *rr)* e *ss)* si interviene sugli allegati relativi alle bonifiche. Si apportano modifiche più generali all'allegato 1 e più specifiche all'allegato 2.

Per quanto concerne l'allegato dal Titolo V della Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 si sopprime l'art. 2 comma 43 del decreto legislativo n. 16 gennaio 2008 n. 4 e si ripristina conseguentemente l'originario disposto del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Per Quanto concerne l'allegato 2 si sono apportate talune puntuali modifiche finalizzate a meglio chiarire il contenuto e a diri-

mere taluni dubbi interpretativi sorti in sede di applicazione della normativa.

Le motivazioni tecniche che sono alla base di tali modifiche agli allegati sono depositate, con documento a parte, agli atti della Commissione.

Va ricordato che, al punto D39 del suo parere del 5 novembre 2007, il Consiglio di Stato sostiene che il comma 43 reca modifiche all'allegato 1 al titolo V della parte IV del decreto legislativo. Tale allegato reca i criteri generali per l'analisi di rischio sanitario ambientale sito - specifica. Nello schema precedente tale allegato era stato integralmente soppresso, e la Sezione del Consiglio di Stato aveva chiesto di indicarne le ragioni.

La nuova relazione illustrativa afferma di aver inteso modificare la disciplina dei criteri per l'analisi di rischio. Si tratta di disposizioni tecniche di cui la Sezione, in difetto di chiarimenti nella relazione illustrativa, può solo limitarsi a prendere atto«

Le perplessità sopra espresse sono del tutto condivisibili e si ritiene doveroso aggiungere che la mancata trasmissione di elementi di valutazione in ordine alle modifiche proposte non è casuale perché malgrado le numerose richieste fatte in varie sedi mai sono stati forniti chiarimenti tecnici in merito, chiarimenti che si ritengono indispensabili per valutare la correttezza delle modifiche proposte.

Più in dettaglio si uniscono i seguenti ulteriori elementi tecnici di valutazione.

Allegato tecnico relativo alle modifiche in tema di bonifiche

Due sono gli aspetti da valutare con maggiore attenzione e riguardano rispettivamente:

1) il «rischio incrementabile tollerabile per singola sostanza cancerogena contaminante»;

2) nella voce relativa alle «Componenti dell'analisi di rischio da parametrizzare »,

trattino relativo al punto di conformità per le acque sotterranee

Relativamente a tali aspetti si può in dettaglio osservare quanto segue:

a) «rischio incrementabile tollerabile per singola sostanza cancerogena contaminante»

Va rilevato che nell'ambito dei lavori volti a definire i criteri citati ha avuto parte rilevante l'ISS il quale peraltro, per le conclusioni raggiunte soprattutto in tema di «rischio incrementabile tollerabile per singola sostanza cancerogena contaminante» non ha mai fornito documentazione scientifica probatoria delle sue conclusioni.

Ed allora, in linea generale va rilevato che la Commissione Europea ha stabilito la necessità di emanare una direttiva quadro al fine di definire una strategia comune in tema di difesa del suolo dai fenomeni di degrado, inclusa la contaminazione chimica.

È pertanto in itinere la «Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio» COM(2006) 232 final 2006/0086 (COD), al fine di stabilire un quadro di riferimento europeo per la protezione del suolo e anche di emendare la precedente Direttiva 2004/35/EC.

La normativa europea sulla contaminazione chimica dei suoli, così come quelle della maggior parte dei paesi europei, è fondata sull'applicazione dell'analisi di rischio sito-specifica, principio definitivamente stabilito anche in sede nazionale attraverso il recente decreto legislativo n.152 del 2006.

Il parametro tecnico-scientifico fondamentale assunto per valutare la situazione di rischio sanitario conseguente alla contaminazione del suolo con sostanze cancerogene è il «rischio incrementale tollerabile».

Data la sua rilevanza ai fini della protezione della salute dei cittadini, la determinazione del suddetto parametro deve essere condotta applicando il metodo scientifico, che prevede la pubblicazione integrale degli

studi e il controllo indipendente dei risultati da parte della comunità scientifica allargata.

Su base scientifica la stragrande maggioranza dei paesi europei adotta per il suddetto parametro un valore compreso fra 10^{-5} e 10^{-4} per singola sostanza.

Dall'esame del documento «Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati» (rev. 1,2006) pubblicato dall'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici) risulta che l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha indicato per il «rischio incrementale tollerabile» per singola sostanza cancerogena contaminante il valore 10^{-6} , ovvero un valore da 10 a 100 volte inferiore a quelli adottati nella stragrande maggioranza dei Paesi europei.

La scelta, scientificamente ingiustificata operata da ISS e APAT per l'analisi di rischio sitospecifica, fissa un obiettivo di tutela della salute di fatto irraggiungibile, insostenibile dal punto di vista ambientale (per rispettare il parametro in oggetto troppo spesso si dovrebbe asportare il suolo e conferirlo a discarica o confinare la contaminazione nel sito) e in definitiva disincentivante per interventi sostenibili di bonifica dei siti contaminati, determinando un danno economico e ambientale per il nostro Paese.

È la stessa Commissione Europea, nella comunicazione sulla «Strategia tematica per la protezione del suolo» COM(2006)231 del 22 settembre 2006, ad individuare come causa di distorsione del mercato interno le notevoli diversità tra i vari regimi nazionali per la difesa del suolo, in particolare quelli riguardanti la contaminazione chimica.

Alla luce di tali considerazioni propedeutiche appare necessario avere chiarimenti ufficiali scritti che chiariscano in maniera trasparente e guidino il Legislatore con maggiore consapevolezza nelle scelte da operare:

- quali siano le motivazioni tecnico-scientifiche che hanno indotto l'ISS a indicare per il rischio incrementale accettabile

il valore 10^{-6} per singola sostanza cancerogena, ovvero un valore da 10 a 100 volte inferiore a quelli adottati nella stragrande maggioranza dei paesi europei;

quali siano le motivazioni che hanno indotto l'APAT a recepire in modo acritico i parametri comunicati dall'ISS senza produrre documentazione validata dal controllo della comunità scientifica;

vquali siano e dove siano reperibili i documenti tecnici eventualmente prodotti dall'ISS comprovanti i criteri di derivazione dei valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (All. 5, Parte IV, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006) o delle Concentrazioni limite accettabili (All. 1 del decreto ministeriale 471/1999) delle sostanze normate per suolo, sottosuolo e acque sotterranee;

in particolare, per i criteri di cui al punto precedente, da quali documenti tecnici prodotti dall'ISS siano desumibili le seguenti informazioni, che rivestono interesse fondamentale per una valutazione scientifica indipendente della fondatezza delle indicazioni fornite e per la compatibilità con l'analisi di rischio sito-specifica:

valore del rischio e indice di pericolo tollerabile utilizzato per ogni singola sostanza;

modello generico di esposizione per ciascuna destinazione d'uso del suolo normata e per le acque sotterranee, comprensivo di tutte le vie di esposizione considerate;

ricettori e parametri di esposizione per le diverse destinazioni d'uso di suolo, sotto suolo e acque sotterranee;

valore dei parametri tossicologici e chimico-fisici adottati per tutte le sostanze normate; valori di default dei parametri ambientali del sito generico considerato;

equazioni utilizzate per il calcolo dell'esposizione alle sostanze cancerogene e non; criterio di cumulo, ove considerato, su più vie di esposizione;

modelli applicati per il destino e il trasporto delle sostanze contaminanti e relative espressioni analitiche;

algoritmi utilizzati per il calcolo delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione o delle Concentrazioni Limite Accettabili;

strumenti di calcolo utilizzati per l'analisi di rischio, dati di input e risultati ottenuti; indicazioni relative ad ogni altro criterio utilizzato;

quali siano le motivazioni che hanno finora impedito all'ISS di pubblicare i suddetti documenti tecnici, qualora esistenti, rendendo in tal modo non praticabile una verifica da parte della comunità scientifica allargata;

quale sia stato il costo sostenuto dallo Stato dal 1999 ad oggi nell'ambito dell'attuazione del decreto ministeriale n. 471 del 1999 per imporre i piani di caratterizzazione e conseguire gli obiettivi di bonifica derivanti dalla applicazione dei parametri indicati dall'ISS nonché un computo economico dell'ammontare dei danni che dovrebbero essere risarciti, in caso di una eventuale vertenza giudiziaria, ai soggetti che si sono visti imporre prescrizioni e parametri mutuati dai criteri APAT, senza esaustiva giustificazione né scientifica né normativa dei medesimi;

b) Voce relativa alle «Componenti dell'analisi di rischio da parametrizzare», trattino relativo al punto di conformità per le acque sotterranee

43. All'Allegato 1 al Titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 «Criteri generali per l'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica», nella voce relativa alle «Componenti dell'analisi di rischio da parametrizzare», trattino relativo al punto di conformità per le acque sotterranee, le parole da «rappresenta il punto fra la sorgente» a «dalla sorgente di contaminazione» sono sostituite dalle seguenti: «Il punto di conformità per le acque sotterranee rappresenta il punto a valle idrogeologico

della sorgente al quale deve essere garantito il ripristino dello stato originale (ecologico, chimico e/o quantitativo) del corpo idrico sotterraneo, onde consentire tutti i suoi usi potenziali, secondo quanto previsto nella parte terza (in particolare art. 76) e nella parte sesta del presente decreto (in particolare art. 300). Pertanto in attuazione del principio generale di precauzione, il punto di conformità deve essere di norma fissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di bonifica e la relativa CSR per ciascun contaminante deve essere fissata equivalente alle CSC di cui all'Allegato 5 della parte quarta del presente decreto. Valori superiori possono essere ammissibili solo in caso di fondo naturale più elevato o di modifiche allo stato originario dovute all'inquinamento diffuso, ove accertati o validati dalla Autorità pubblica competente, o in caso di specifici minori obiettivi di qualità per il corpo idrico sotterraneo o per altri corpi idrici recettori, ove stabiliti e indicati dall'Autorità pubblica competente, comunque compatibilmente con l'assenza di rischio igienico-sanitario per eventuali altri recettori a valle. A monte idrogeologico del punto di conformità così determinato e comunque limitatamente alle aree interne del sito in considerazione, la concentrazione dei contaminanti può risultare maggiore della CSR così determinata, purché compatibile con il rispetto della CSC al punto di conformità nonché compatibile con l'analisi del rischio igienico sanitario per ogni altro possibile recettore nell'area stessa».

Questo testo implica che:

Non si può fare l'analisi di rischio per le acque sotterranee. Questo, oltre a essere difforme dall'Allegato 1 originale, non trova fondato spiegazioni.

Non viene concessa alcuna flessibilità per valutare la localizzazione del recettore (sempre ubicato 'punto di conformità - al confine del sito) né per valutare gli usi delle acque.

L'unico uso considerato è quello potabile (emulato per precauzione dalle CSC). Non

si consente, senza un valido motivo, neanche di valutare i rischi da ingestione di acqua potabile, previsti dagli strumenti di analisi di rischio.

Non è esplicitato che le CSC e CSR citate si riferiscono alle CSC e CSR delle acque sotterranee: qualcuno potrebbe capire che sono le CSC e CSR del suolo.

Nell'ultima frase e relativamente a quanto debba essere previsto all'interno del sito e "A monte idrogeologico del punto di conformità...", ovvero a monte idrogeologico del confine del sito, dimentica di considerare che cosa debba essere previsto, all'interno del sito, a monte della sorgente di contaminazione. Inoltre rimette in campo l'analisi di rischio igienico sanitario per ogni altro possibile recettore. Ci si chiede allora: si deve o non si deve fare l'analisi di rischio associati alla contaminazione delle acque? Si sta parlando di acque e/o di suolo?

Gli articoli 76 e 300 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che si richiamano derivano da dettati delle Direttive 2000/60/CE e 2004/35/CE rispettivamente. Tali articoli, e le Direttive che li hanno originati, vengono richiamati dal correttivo per le bonifiche a sproposito.

Si ricorda che il decreto legislativo n. 152 del 2006 all'art. 76 punto 3 recita:

«L'obiettivo di qualità per specifica destinazione individua lo stato dei corpi idrici idoneo ad una particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi».

E al punto 6 recita:

«Il piano di tutela provvede al coordinamento degli obiettivi di qualità ambientale e con i diversi obiettivi di qualità per specifica destinazione».

Questo significa che gli utilizzi da parte dell'uomo non sono necessariamente limitati a quello potabile emulato dalle CSC, e non significa che tutti gli usi potenziali debbano essere garantiti sempre ed ovunque e né che debba o possa essere ripristinato lo stato originale.

Le Regioni piuttosto dovranno elaborare i Piani di tutela dei bacini idrografici e valutare gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici significativi entro il 31 dicembre 2008. Tali obiettivi dovranno tenere conto degli usi delle acque e delle condizioni specifiche determinate dal contesto naturale e antropico. Niente a che vedere con le CSC.

Pertanto, nel richiamare l'art. 76, il correttivo avrebbe dovuto citare i Piani di tutela e non le CSC. Inoltre deve essere sottolineato che nel definire lo stato di un corpo idrico e i suoi obiettivi di qualità le direttive 2000/60/CE e 2006/118/CE fanno riferimento alla qualità del corpo idrico nel suo complesso (valore medio) e non a quanto misurato in un unico punto di osservazione (punto di conformità al confine del sito).

Il decreto legislativo n. 152 del 2006 all'art. 300 punto 2 recita:

«Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento o, in confronto alle condizioni originarie, provocato:

omissis

b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 200/60/CE, ad eccezione...».

«Incidere in modo significativamente negativo sugli acquiferi» non vuol dire superare le CSC (che emulano la potabilità). Gli obiettivi di qualità ecologica degli acquiferi dovranno essere definiti dai Piani di tutela e considerare le specifiche destinazioni d'uso che non possono essere quelli potabili per tutti.

Il richiedere sempre e ovunque il rispetto delle CSC al confine del sito, indipendentemente dall'uso delle acque e dalla ubicazione di pozzi per l'approvvigionamento idrico, implicherebbe pertanto la configurazione di danno ambientale ove questo non venisse rispettato.

Vediamo ora cosa dicono le Direttive 2000/60/CE (Direttiva Quadro Acque) e 2006/118/CE (Direttiva Acque Sotterranee). Quest'ultima è figlia della Direttiva Quadro (Art. 17) ed è stata emanata dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il correttivo poteva essere un'occasione per recepirla .

Direttiva 2000/60/CE «Direttiva Quadro sulle Acque»

Di seguito vengono riportati e commentati gli elementi della Direttiva che si riferiscono agli approcci indicati per la valutazione dello stato e obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Stato, monitoraggio ed obiettivi ambientali dei corpi idrici

La Direttiva prevede il raggiungimento di obiettivi ambientali per i corpi idrici (superficiali e sotterranei) sulla base del monitoraggio a «scala di bacino» e della definizione dello «stato» delle acque superficiali e sotterranee.

La definizione dello «stato» delle acque viene data all'Art. 2 (Definizioni) par. 17 e par. 19:

«stato delle acque superficiali»: espressione complessiva dello stato di un corpo idrico superficiale, determinato dal valore più basso del suo stato ecologico e chimico; [...]

«stato delle acque sotterranee»: espressione complessiva dello stato di un corpo idrico sotterraneo, determinato dal valore più basso del suo stato quantitativo e chimico; [...]

Gli obiettivi ambientali che si prefigge la Direttiva in modo particolare per le acque sotterranee sono elencati nell'Art. 4, par. I, lettera b:

«i) gli Stati Membri attuano le misure necessarie per impedire o limitare l'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee e per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei, salva l'applicazione dei paragrafi 6 (degrado temporaneo

dovuto a cause eccezionali) e 7 (deroghe al raggiungimento degli obiettivi ambientali) e salvo il paragrafo 8 (raggiungimento degli obiettivi per i corpi idrici correlati) del presente articolo e salva l'applicazione dell'articolo II, paragrafo 3, lettera j) (deroghe agli scarichi diretti in acque sotterranee);

ii) gli Stati Membri proteggono, migliorano e ripristinano i corpi idrici sotterranei, e assicurano un equilibrio tra l'estrazione e il ravvenamento delle acque sotterranee al fine di conseguire un buono stato delle acque sotterranee in base alle disposizioni di cui all'allegato V, entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, salve le proroghe [...] e l'applicazione dei paragrafi 5 (misure meno restrittive decise dagli Stati Membri), 6 e 7, salvo il paragrafo 8 e salva l'applicazione dell'articolo II, paragrafo 3, lettera g) (controllo degli scarichi puntuali);

iii) gli Stati Membri attuano le misure necessarie a invertire le tendenze significative e durature all'aumento della concentrazione di qualsiasi inquinante derivante dall'impatto dell'attività umana per ridurre progressivamente l'inquinamento delle acque sotterranee.

Le misure volte a conseguire l'inversione di tendenza vengono attuate a norma dell'articolo 17 (strategie per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee, disciplinate oggi dalla Direttiva 2006/118/EC), paragrafi 2, 4 e 5, tenendo conto degli standard applicabili stabiliti nella pertinente normativa comunitaria, fatta salva l'applicazione dei paragrafi 6 e 7 e salvo il paragrafo 8».

Si evince che gli obiettivi ambientali da raggiungersi per le acque sotterranee entro il 2015 comprendono:

- la limitazione dell'immissione di sostanze derivanti dall'attività umana, il raggiungimento del «buono stato quantitativo e chimico»,

- l'inversione delle tendenze significative e durature di aumento della concentrazione di inquinanti nelle acque,

- le misure per invertire le tendenze all'aumento delle concentrazioni (attraverso le misure specifiche indicate all'art. 17, disciplinate oggi dalla direttiva 2006/118/EC, e tenendo conto degli *standard* per le acque definite da norme comunitarie esistenti).

A questi si dovrà accompagnare, per ciascun distretto idrografico, ed entro quattro anni dall'entrata in vigore della direttiva, dovranno essere completati:

- un'analisi delle caratteristiche del distretto,

- un'esame dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee, e un'analisi economica dell'utilizzo idrico.

Questo non significa che le acque sotterranee debbano raggiungere ovunque valori di qualità generalizzati (CSC) come indicatori del buono stato quantitativo e chimico, ma piuttosto che andranno definiti obiettivi di qualità specifici per ogni bacino/distretto e comunque garantita l'inversione alla tendenza di aumento delle concentrazioni negli acquiferi contaminati.

Buono stato chimico delle acque sotterranee

Per quel che concerne il raggiungimento del «buono stato chimico» delle acque sotterranee la Direttiva non ne specifica una definizione e l'Art 17 rimanda all'emanazione di una specifica direttiva (oggi direttiva acque sotterranee 2006/118/EC).

La definizione del «buono stato chimico delle acque sotterranee» è tracciata in linea generale nell'Allegato V paragrafo 2.3.2 come segue:

«La composizione chimica del corpo idrico sotterraneo è tale che le concentrazioni di inquinanti:

[...]

non superano gli standard di qualità applicabili ai sensi di altri atti normativi comunitari, ai sensi dell'articolo 17 [...]»

Inoltre l'Allegato V al paragrafo 2.4. 1 definisce le procedure di monitoraggio a «scala di bacino» dei corpi idrici sotterranei e i criteri per la valutazione dello «stato» delle acque che saranno poi approfonditi nella direttiva 2006/118/EC

Inoltre l'Allegato V al par. 2.4.5., relativamente alla presentazione dei dati di monitoraggio delle acque relative all'intero corpo idrico sotterraneo, stabilisce che:

«Per stabilire lo stato, i risultati ottenuti nei singoli punti di monitoraggio all'interno di un corpo idrico sotterraneo sono aggregati per il corpo nel suo complesso. Fatte salve le direttive applicabili, perché a un corpo idrico sotterraneo sia riconosciuto lo stato buono relativamente ai parametri chimici per i quali la normativa comunitaria fissa *standard* di qualità ambientale: deve essere calcolata la media dei risultati del monitoraggio ottenuti in ciascun punto del corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei, a norma dell'articolo 17, la conformità al buono stato chimico delle acque sotterranee deve essere dimostrata dalle medie così calcolate».

La definizione del «buono stato chimico» si riferisce dunque all'intero corpo acquifero e va determinata sulla base delle medie concentrazioni dei punti di monitoraggio, che vanno confrontate con gli standard di qualità previsti per le sostanze già normate da normative comunitarie esistenti (aggiornate attraverso l'art. 17 con quanto disposto poi dalla direttiva acque sotterranee).

Si evidenzia già qui che la conformità con gli standard di qualità non deve essere necessariamente garantita in tutti i punti dell'acquifero, ma va valutata per il corpo acquifero nel suo complesso. Dunque il contributo della conta inazione di tipo «puntuale» (quali ad esempio i pennacchi derivanti dalla contaminazione locale nei siti contaminati) può

essere gestito a livello locale in maniera tale da non comportare a livello di bacino un degrado dello stato chimico delle acque.

Si sottolinea infine che l'Allegato II indica che la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee deve essere effettuata i via prioritaria sui corpi idrici sotterranei «a rischio» di non conseguire gli obiettivi ambientali previsti dall'art. 4.

Considerazioni conclusive sulla direttiva 2000/60/CE

La Direttiva 2000/60/CE pertanto definisce solo in modo generico i criteri per la valutazione del buono stato chimico delle acque sotterranee rimandando alla direttiva acque sotterranee, attraverso l'art. 17, i criteri specifici per tali valutazioni.

La direttiva non pone né *standard* e né soglie di concentrazione per i contaminanti nelle acque sotterranee.

La direttiva riferisce aggregati per l'intero corpo idrico, e all'intero del bacino idrico, i criteri di qualità dei corpi idrici sotterranei da definirsi.

Direttiva 2006/18/CE «Direttiva Acque Sotterranee».

Di seguito vengono riportati e commentati gli elementi della direttiva che si riferiscono agli approcci indicati per la valutazione dello stato di qualità dei corpi idrici sotterranei, per la definizione e il raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Questa direttiva è stata emanata sulla base delle disposizioni di cui all'art. 17 della direttiva 2000/60/CE e fissa i criteri per la definizione del «buono stato chimico» delle acque sotterranee e i criteri per l'identificazione delle tendenze significative e durature.

Norme (*standard*) di qualità delle acque sotterranee e criteri di valutazione All'art. 2 (definizioni) paragrafo 1 e paragrafo 2 vengono definiti:

- «norma di qualità delle acque sotterranee»: una norma di qualità ambientale definita come la concentrazione di un determinato inquinante, gruppo di inquinanti o indi-

cattore di inquinamento nelle acque sotterranee che non dovrebbe essere superata al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente;

- «valore soglia»: la norma di qualità delle acque sotterranee stabilita dagli Stati Membri In conformità dell'articolo 3»;

All'articolo 3. (Criteri per valutare lo stato chimico delle acque sotterranee) viene indicato che: «1. Ai fini della valutazione dello stato chimico di un corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei in conformità dell'allegato V, punto 2.3 della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri utilizzano i seguenti criteri:

a) le norme di qualità delle acque sotterranee di cui all'allegato I;

b) i valori soglia che devono essere stabiliti dagli Stati Membri secondo la procedura descritta nell'allegato II, parte A, per gli inquinanti, i gruppi di inquinanti e gli indicatori di inquinamento che, all'interno del territorio di uno Stato Membro, sono stati individuati come fattori che contribuiscono alla caratterizzazione di corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei come a rischio, tenuto conto almeno dell'elenco contenuto nell'allegato II, parte B».

Le norme di qualità sono pertanto gli standard di qualità indicati dalla 2000/60/CE e riportati all'Allegato I (relativamente a Nitrati, Sostanze attive nei pesticidi, compresi i loro pertinenti metaboliti, prodotti di degradazione e di reazione) mentre i valori soglia per tutte le altre sostanze inquinanti devono essere fissati dagli Stati Membri sulla base di quanto fissato da questa Direttiva. La procedura per valutare lo «stato chimico buono» delle acque sotterranee è indicata all'art. 4 ed in particolare al paragrafo 2 si sostiene che:

«Un corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei è considerato in buono stato chimico allorché:

a) i risultati del controllo dimostrano che le condizioni stabilite nella tabella

2.3.2 dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE sono rispettate; oppure che

b) i valori per le norme di qualità delle acque sotterranee elencati nell'allegato I e i pertinenti valori soglia stabiliti in conformità dell'articolo 3 e dell'allegato II non sono superati in nessun punto di monitoraggio in tale corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei; ovvero

c) il valore per una norma di qualità delle acque sotterranee o il valore soglia è superato in uno o più punti di monitoraggio ma un'appropriata indagine svolta in conformità dell'allegato III conferma che:

i) sulla scorta della valutazione di cui all'allegato III, punto 3 non si ritiene che le concentrazioni di inquinanti che superano le norme di qualità delle acque sotterranee o i valori soglia rappresentino un rischio ambientale significativo, tenuto conto, se del caso, dell'entità del corpo idrico sotterraneo interessato;

ii) le altre condizioni concernenti il buono stato chimico delle acque sotterranee figuranti nella tabella 2.3.2 dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE sono soddisfatte in conformità dell'allegato III, punto 4, della presente direttiva;

iii) per i corpi idrici sotterranei identificati in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE (corpi idrici utilizzati a scopo potabile), i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, di detta direttiva sono rispettati, in conformità dell'allegato III, punto 4, della presente direttiva;

iv) la capacità del corpo idrico sotterraneo o di ogni singolo corpo del gruppo di corpi idrici sotterranei di sostenere gli usi umani non è stata danneggiata in maniera significativa dall'inquinamento».

Pertanto, in conformità con quanto già stabilito dalla direttiva quadro sulle acque, il rispetto delle norme di qualità o dei valori soglia non deve necessariamente essere garantito in tutti i punti di monitoraggio dell'acquifero ed è concesso il superamento locale

di tali valori di concentrazione (a patto di rispettare le altre condizioni) purché non causi un rischio ambientale significativo e non danneggi l'uso delle acque. È quindi possibile applicare procedure di valutazione del rischio nel caso di condizioni locali di superamento dei valori di soglia.

Tale concetto viene ribadito ed ampliato nell'art. 5 dove vengono definite le tendenze significative e durature all'aumento delle concentrazioni.

L'Allegato II Parte A stabilisce le linee guida per gli Stati Membri ai fini della derivazione dei valori di soglia degli inquinanti per i corpi idrici o gruppi di corpi idrici sotterranei a rischio. Queste devono tenere conto di:

b) l'interferenza con legittimi usi o funzioni delle acque sotterranee, presenti o futuri;

c) tutti gli inquinanti che caratterizzano i corpi idrici sotterranei come a rischio, tenuto conto dell'elenco minimo di cui alla parte B;

d) caratteristiche idrogeologiche comprendenti informazioni sui livelli di fondo e sul bilancio idrico.

All'Allegato II parte B viene definito l'elenco minimo di sostanze e indicatori per i quali vanno stabiliti, nei corpi idrici sotterranei a rischio, i valori di soglia. L'Allegato II parte C stabilisce l'informazione sui corpi idrici a rischio che dovrà essere trasmessa (alla Commissione Europea) all'interno dei piani di gestione dei bacini idrografici. I valori di soglia da comunicarsi dovranno essere riferiti all'intero corpo idrico sotterraneo o gruppi di corpi idrici, a livello di bacino idrografico o a livello nazionale.

Le linee guida dell'Allegato II ai fini della determinazione dei valori di soglia, fanno specifico riferimento alla necessità di individuare per i corpi idrici a rischio gli usi previsti e i livelli del fondo naturale.

Analizzando l'Allegato III, a cui rimanda l'art. 4, e che definisce la procedura per la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee, si osserva al par. 4 che:

«Ai fini delle indagini volte a stabilire se siano soddisfatte le condizioni concernenti il buono stato chimico delle acque sotterranee di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera *c)*, punti *ii)* e *iii)* gli Stati membri, laddove pertinente e necessario e sulla scorta di pertinenti risultati del monitoraggio e di un idoneo modello concettuale del corpo idrico sotterraneo, valutano:

e) il rischio che la presenza di inquinanti nel corpo idrico sotterraneo rappresenta per la qualità delle acque captate o che si intende captare dal corpo idrico sotterraneo per il consumo umano».

Si evince anche qui la possibilità di una valutazione del rischio connesso al consumo umano (non necessariamente a scopo potabile) delle acque sotterranee.

Tendenze durature e significative all'aumento delle concentrazioni.

All'art. 5, par. 2 si specifica che:

«Gli Stati Membri in conformità dell'allegato IV, parte B, invertono le tendenze che presentano un rischio significativo di danno per la qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri, per la salute umana o per gli usi legittimi, reali o potenziali, dell'ambiente acquatico, mediante i programmi di misure di cui all'articolo II della direttiva 2000/60/CE, allo scopo di ridurre progressivamente l'inquinamento e di prevenire il deterioramento delle acque sotterranee.» e al par. 5:

«Qualora ciò sia necessario per determinare l'impatto dei pennacchi di inquinamento riscontrati nei corpi idrici sotterranei tali da minacciare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, ed in particolare i pennacchi risultanti da fonti puntuali e da terreno contaminato, gli Stati membri svolgono valutazioni sup-

plementari di tendenza per gli inquinanti individuati al fine di verificare che i pennacchi dai siti contaminati non si espandano, non provochino un deterioramento dello stato chimico del corpo o del gruppo di corpi idrici sotterranei, e non rappresentino un rischio per la salute umana e l'ambiente».

In quest'ultimo paragrafo viene rimarcata quindi nei siti contaminati (sui interessati da contaminazione locale) la possibilità di effettuare valutazioni di rischio per la salute umana e per l'ambiente per analizzare i trend duraturi e significativi relativi ai pennacchi di contaminazione. Considerazioni sulla direttiva acque sotterranee.

La direttiva 2006/118/CE prevede che la valutazione dello stato chimico vada effettuata per i corpi idrici sotterranei considerati da rischio ai sensi della direttiva quadro sulle acque e che il confronto conflitti standard di qualità e con i valori di soglia riguardi non solo individuali punti di monitoraggio ma anche l'acquifero nel suo complesso. Ci si riferisce quindi ad un confronto tra valori medi di concentrazione relativi all'intera rete di monitoraggio del corpo idrico sotterraneo e non necessariamente ad un confronto puntuale con le norme di qualità e i valori di soglia. Tale approccio riflette lo spirito della direttiva quadro orientata alla gestione delle acque nell'ambito dei piani di bacino idrografici (Piani di tutela).

La direttiva prevede inoltre che le concentrazioni di soglia siano stabilite considerando gli usi attuali e previsti di ciascun corpo idrico sotterraneo a rischio.

La direttiva fa specifico riferimento agli acquiferi interessati da pennacchi di contaminazione originati da sorgenti puntuali e per questi prevede la verifica del contenimento della dispersione e la valutazione dei rischi sanitari e ambientali.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le direttive in vigore esaminate, ancorché non specificamente indirizzate alla gestione dei siti contaminati, tengono conto delle esigenze per la gestione sostenibile delle bonifiche e della variabilità ambientale e territoriale nel contesto Europeo.

L'approccio *risk-based* che prevede la considerazione delle destinazioni d'uso delle risorse ambientali e la considerazione delle condizioni sito-specifiche, è rispettato nell'ottica della tutela delle risorse stesse e della protezione della salute umana.

La disciplina per la tutela delle risorse idriche è inserita nello specifico ambito territoriale dei bacini idrografici la cui gestione, nel considerare anche fenomeni locali di degrado, deve mirare a breve (2015!) ad obiettivi di qualità per i corpi idrici sotterranei nel loro complesso. La disciplina, sia quella Quadro che quella specifica per le acque sotterranee, in considerazione dell'esperienza maturata, dei costi, delle tecnologie disponibili e dei tempi necessari alla bonifica delle acque sotterranee impattate dalla contaminazione puntuale, non esclude l'adozione di approcci *risk-based* per la riduzione della contaminazione e risanamento degli acquiferi.

Infine la disciplina sul danno ambientale, pur riferendosi esclusivamente a episodi futuri di contaminazione, fa riferimento all'analisi di rischio sanitario per la valutazione del danno al suolo. Questo approccio è ripreso anche dalla proposta di direttiva sul suolo adottata dalla Commissione Europea (COM (2006)232), nel riferimento alla contaminazione locale del suolo originata da episodi avvenuti nel passato.

Consimili considerazioni volte a rendere omogenea e praticabile la disciplina tecnica complessiva sono all'origine delle modifiche più puntuali apportate all'allegato 2.

tt) L'emendamento interviene sulla possibile interpretazione restrittiva della nozione di «trattamento esclusivamente meccanico»

citato nel punto 1.d della Parte II della Sezione 4 dell'allegato X alla Parte V del 152/06, che porterebbe ad escludere dal regime riservato alle fonti rinnovabili tutte quelle biomasse legnose risultanti da processi produttivi nei quali vengono utilizzati acqua o vapore che di per se non portano elementi di contaminazione della biomassa stessa. Questa interpretazione restrittiva porta ad una discriminazione tra diverse tipologie di biomassa senza alcuna giustificazione tecnica. Oltretutto altre biomasse quali la sansa di olivo disoleata o il liquor nero vengono espressamente menzionate quali biomasse combustibili nel citato allegato X, quantunque le stesse derivino da processi di estrazione mediante solventi chimici. L'interpretazione restrittiva data alla definizione riportata al citato punto 1.d dell'Allegato X si pone inoltre in grave contrasto con la direttiva 77/2001/CE e con le altre iniziative assunte in materia dall'Unione Europea volte alla promozione, nella massima misura possibile, dello sfruttamento delle fonti rinnovabili che è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi imposti dal Protocollo di Kyoto.

PARTE SESTA «NORME IN MATERIA DI TUTELA RISARCITORIA CONTRO I DANNI DELL'AMBIENTE»

Relativamente alla Parte sesta con l'articolo 5 comma 1 si è provveduto, nel caso di Comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti, ad attribuire le funzioni e i compiti attribuiti al Ministro dell'ambiente e della Tutela del territorio e del mare al sindaco attraverso i competenti uffici di tutela ambientale al fine di assicurare una semplificazione delle procedure amministrative ed una più diretta ed incisiva azione, nei territori metropolitani più significativi, sia di carattere preventivo che risarcitorio.

Con l'articolo 6 (Clausola di invarianza finanziaria) si precisa che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e che le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

Art. 1.

(Modifica della denominazione della Parte prima del decreto n. 152 del 2006)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è abrogato. Riacquista pertanto efficacia la denominazione della Parte prima del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di seguito denominato «decreto n. 152 del 2006».

2. Gli articoli da 3-bis a 3-sexies del decreto n. 152 del 2006 sono abrogati.

CAPO II

Art. 2.

(Modifiche alla Parte seconda del decreto n. 152 del 2006)

1. Alla Parte seconda del decreto n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1:

1) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) progetto di un'opera od intervento: l'elaborato tecnico, preliminare, definitivo o esecutivo concernente la realizzazione di un impianto, opera o intervento, compresi gli interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio quali quelli destinati allo sfruttamento delle risorse naturali e del suolo; salvi i

casi in cui le normative vigenti di settore espressamente dispongano altrimenti, la valutazione di impatto ambientale viene eseguita sui progetti preliminari che contengano l'esatta indicazione delle aree impegnate e delle caratteristiche prestazionali delle opere da realizzare, oltre agli ulteriori elementi comunque ritenuti utili per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale. Nel caso di opere pubbliche, i progetti preliminari sono gli elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del codice degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; negli altri casi, i progetti preliminare dovranno presentare almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale. Resta salva per le infrastrutture lineari energetiche la relativa disciplina di settore.»;

2) la lettera *b*) è soppressa;

3) alla lettera *i*), le parole: «progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «progetto preliminare»;

4) alla lettera *l*-bis), sono aggiunte infine le seguenti parole: «in particolare, nel caso di un progetto per il quale sono fissate delle soglie dimensionali, costituisce modifica sostanziale l'intervento di ampliamento, potenziamento o estensione qualora detto intervento, in sé considerato, sia pari o superiore al 30 per cento di tali soglie.»;

b) all'articolo 6, dopo il comma 10, è inserito il seguente:

«10-bis. A seguito di una valutazione preliminare caso per caso da parte dell'autorità competente, possono altresì essere esclusi dal campo di applicazione della Parte seconda del presente decreto i progetti relativi ad opere di carattere temporaneo, ivi comprese quelle necessarie ai fini dell'esecuzione degli interventi di cui al Titolo V, Parte IV del medesimo.»;

c) l'articolo 9 è abrogato;

d) all'articolo 10, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nel caso in cui un progetto sia sottoposto alla valutazione d'impatto ambientale di competenza dello Stato e ricada anche nell'ambito della disciplina sull'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, la procedura di valutazione d'impatto ambientale ricomprende e sostituisce la procedura prevista per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. A tal fine, la procedura prevista per la consultazione del pubblico deve essere unica così come lo studio d'impatto ambientale e gli elaborati progettuali devono contenere anche le informazioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005. L'Autorità competente, al termine del procedimento, provvede a rilasciare contestualmente due distinti provvedimenti»;

e) all'articolo 22:

1) al comma 3, dopo la lettera *e)*, è aggiunta la seguente:

«*e-bis*) una valutazione del rapporto costi e benefici del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale»;

2) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora le informazioni siano già state fornite alla pubblica amministrazione secondo le norme vigenti in sede di presentazione della domanda, si può far riferimento ad esse senza obbligo per l'istante di allegare la relativa documentazione»;

f) all'articolo 23:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'istanza è presentata dal proponente l'opera o l'intervento all'autorità competente. Ad essa sono allegati il progetto preliminare, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica, una copia in formato elettronico degli elaborati, conforme agli originali presentati, e copia dell'avviso a mezzo stampa, di cui all'articolo 24, commi 1 e 2. Nei casi diversi dalle opere pubbliche o di

interesse pubblico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), il progetto preliminare contiene l'indicazione delle aree impegnate e delle caratteristiche prestazionali delle opere da realizzare, oltre agli ulteriori elementi comunque ritenuti utili per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale. Dalla data della presentazione decorrono i termini per l'informazione e la partecipazione, la valutazione e la decisione»

2) il comma 2 è abrogato;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La documentazione è depositata in tre copie presso gli uffici dell'autorità competente e delle regioni; per agevolare la pubblica consultazione una copia della sintesi non tecnica è inviata alle province ed ai comuni direttamente interessati dal progetto e relative opere accessorie.»;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Entro trenta giorni, l'autorità competente verifica la completezza formale della documentazione; qualora questa risulti incompleta, l'autorità competente indica gli elementi mancanti. In tal caso il procedimento si intende interrotto ed è automaticamente riattivato contestualmente al relativo deposito ai sensi del comma 3. L'autorità competente può disporre, all'atto della richiesta di completamento, l'eventuale nuovo avvio della consultazione di cui all'articolo 24»;

g) all'articolo 25:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Decorso inutilmente detto termine l'autorità competente prosegue il suo iter di valutazione»;

2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Decorsi inutilmente detti termini l'autorità competente prosegue il suo iter di valutazione»;

h) all'articolo 26:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la possibilità da parte del proponente di richiedere all'autorità competente un equo indennizzo in caso di dimostrazione del pregiudizio patrimoniale subito nei casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte dell'autorità competente medesima. Nella ipotesi di accoglimento dell'istanza è assicurata la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo stesso.»;

2) al comma 4, la parola: «inclusa» è sostituita dalla seguente: «esclusa»;

i) all'articolo 29, comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

CAPO III

Art. 3.

(Modifiche alla Parte terza del decreto n. 152)

1. Alla Parte terza del decreto n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 74, comma 1:

1) la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

«*h*) "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle ve-

nute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;»;

2) la lettera *i*) è sostituita dalla seguente:

«*i*) "acque reflue urbane": il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;»;

3) la lettera *n*) è sostituita dalla seguente:

«*n*) "agglomerato": l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente sia economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale.»;

4) la lettera *dd*) è sostituita dalla seguente:

«*dd*) "rete fognaria": il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale»;

5) la lettera *ff*) è sostituita dalla seguente:

«*ff*) "scarico": qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114.»;

6) la lettera *oo*) è sostituita dalla seguente:

«*oo*) "valore limite di emissione": limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di pro-

dotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo;»;

7) lettera *qq*) è sostituita dalla seguente:

«*qq*) "valori limite di emissione": la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di un'emissione che non devono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; per gli scarichi indiretti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente;»;

b) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le regioni possono motivatamente prorogare il termine del 23 dicembre 2015 per poter conseguire gradualmente gli obiettivi dei corpi idrici purché non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici e sussistano tutte le seguenti condizioni:

a) i miglioramenti necessari per il raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di «buono» non possono essere raggiunti entro i termini stabiliti almeno per uno dei seguenti motivi:

1) i miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono essere conseguiti per motivi tecnici solo in fasi successive al 23 dicembre 2015;

2) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe sproporzionalmente costoso;

3) le condizioni naturali non consentono il miglioramento dello stato del corpo idrico nei tempi richiesti;

b) la proroga dei termini e le relative motivazioni sono espressamente indicate e spiegate nei piani di gestione dei bacini idrografici di cui agli articoli 117 e 121;

c) le proroghe non possono superare il periodo corrispondente a due ulteriori aggiornamenti dei piani di cui alla lettera *b)*, fatta eccezione per i casi in cui le condizioni naturali non consentano di conseguire gli obiettivi entro detto periodo;

d) l'elenco delle misure, la necessità delle stesse per il miglioramento progressivo entro il termine previsto, la giustificazione di ogni eventuale significativo ritardo nella attuazione delle misure, nonché il relativo calendario di attuazione delle misure devono essere riportati nei piani di cui alla lettera *b)*. Le informazioni devono essere aggiornate nel riesame dei piani.»;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Le regioni, per specifici corpi idrici, possono stabilire di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli di cui al comma 4, qualora, a causa delle ripercussioni dell'attività umana definita ai sensi dell'articolo 118 o delle loro condizioni naturali, sia non fattibile o sia esageratamente oneroso il loro raggiungimento. Devono, in ogni caso, ricorrere le seguenti condizioni:

a) i bisogni ambientali e socio-economici cui sono finalizzate dette attività umane del corpo idrico non possono essere soddisfatti con altri mezzi i quali rappresentino un'opzione significativamente migliore sul piano ambientale e tale da non comportare oneri esagerati;

b) la garanzia che:

1) per le acque superficiali venga conseguito il migliore stato ecologico e chi-

mico possibile, tenuto conto degli impatti che non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati data la natura dell'attività umana o dell'inquinamento;

2) per le acque sotterranee siano apportate le minime modifiche possibili al loro stato di qualità, tenuto conto degli impatti che non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati data la natura dell'attività umana o dell'inquinamento;

c) per lo stato del corpo idrico non si verifichi alcun ulteriore deterioramento;

d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni figurano espressamente nel piano di gestione del bacino idrografico e del piano di tutela di cui agli articoli 117 e 121 e tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni nell'ambito della revisione di detti piani.»;

3) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. Le regioni non violano le disposizioni del presente decreto nei casi in cui:

a) il mancato raggiungimento del buono stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacità di impedire il deterioramento dello stato corpo idrico superficiale o sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni idrogeologiche;

b) l'incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano purché sussistano tutte le seguenti condizioni:

1) siano state avviate le misure possibili per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;

2) siano indicate puntualmente ed illustrate nei piani di cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle

alterazioni e gli obiettivi siano rivisti ogni sei anni;

3) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla lettera *b*) siano di prioritario interesse pubblico ed i vantaggi per l'ambiente e la società, risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile;

4) per motivi di fattibilità tecnica o di costi sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico non possano essere conseguiti con altri mezzi che costituiscano una soluzione notevolmente migliore sul piano ambientale.»;

c) all'articolo 101, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma 4, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza del presente decreto. L'autorità competente, in sede di autorizzazione, può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia sia separato dallo scarico terminale di ciascuno stabilimento.»;

d) all'articolo 107, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione, misti ad acque provenienti da usi civili, trattati mediante l'installazione, preventivamente comunicata all'ente gestore del servizio idrico integrato, di apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili,

previa verifica tecnica degli impianti e delle reti da parte del gestore del servizio idrico integrato che è responsabile del corretto funzionamento del sistema.»;

e) all'articolo 108:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, l'autorità competente in sede di rilascio dell'autorizzazione può fissare, nei casi in cui risulti accertato che i valori limite definiti ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2, impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di tutela di cui all'articolo 121, anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.»

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della Tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59, e, nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto, subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'autorità competente può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5 del medesimo Allegato 5 siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti. Qualora l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva acque reflue contenenti sostanze pericolose non sensibili al tipo di trattamento adottato,

in sede di autorizzazione l'autorità competente ridurrà opportunamente i valori limite di emissione indicati nella tabella 3 del medesimo allegato 5 per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue.»;

f) all'articolo 124:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto. Ove uno o più stabilimenti effettuino scarichi in comune senza essersi costituiti in consorzio, l'autorizzazione allo scarico è rilasciata al titolare dello scarico finale, fermo restando che il rilascio del provvedimento di autorizzazione o il relativo rinnovo sono subordinati all'approvazione di idoneo progetto comprovante la possibilità tecnica di parzializzazione dei singoli scarichi.»;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Qualora detta autorità risulti inadempiente nei termini so-

pra indicati, l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo-revoca.»:

g) all'articolo 127, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato.»;

h) all'articolo 147, comma 2, lettera b) le parole: «unitarietà della gestione» sono sostituite dalle seguenti: «unicità della gestione»;

i) all'articolo 148:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorità d'ambito e loro variazioni sono pubblicati mediante affissione ad apposito albo, istituito presso la sede dell'ente, e sono trasmessi all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro quindici giorni dall'adozione delle relative delibere»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che la gestione del servizio idrico sia operata direttamente dalla amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso comune. Sulle gestioni di cui al presente comma l'Autorità d'ambito esercita funzioni

di regolazione generale e di controllo. Con apposito contratto di servizio stipulato con l'Autorità d'ambito, previo accordo di programma, sono definiti criteri e modalità per l'eventuale partecipazione ad iniziative promosse dall'Autorità d'ambito medesima.»;

l) all'articolo 149 il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il piano d'ambito è trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla regione competente, all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti può notificare all'Autorità d'ambito, entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del piano, i propri rilievi od osservazioni, dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti: il programma degli interventi, con particolare riferimento all'adeguatezza degli investimenti programmati in relazione ai livelli minimi di servizio individuati quali obiettivi della gestione; il piano finanziario, con particolare riferimento alla capacità dell'evoluzione tariffaria di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.»;

m) all'articolo 150, comma 1, le parole: «unitarietà della gestione» sono sostituite dalle seguenti: «unicità della gestione»;

n) all'articolo 154:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio «chi inquina paga», definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua.»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'Autorità d'ambito, al fine della predisposizione del Piano finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), determina la tariffa di base, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 2, comunicandola all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.»;

o) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 159. - 1. Alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche istituito dalla legge 5 gennaio 1994, n.36, assume la denominazione di Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, di seguito denominata "Autorità", con il compito di assicurare l'osservanza, da parte di qualsiasi soggetto pubblico e privato, dei principi e delle disposizioni di cui alle parti terza e quarta del presente decreto.

2. Sono organi dell'Autorità il presidente, il comitato esecutivo ed il consiglio, che si articola in due sezioni denominate "Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche" e «Sezione per la vigilanza sui rifiuti»; ciascuna sezione è composta dal presidente dell'Autorità, dal coordinatore di sezione e da cinque componenti per la "Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche" e da sei componenti per la "Sezione per la vigilanza sui rifiuti". Il comitato esecutivo è composto dal presidente dell'Autorità e dai coordinatori di sezione. Il consiglio dell'Autorità è composto da tredici membri e dal presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il presidente dell'Autorità e quattro componenti del consiglio, dei quali due con funzioni di coordinatore di sezione, sono nominati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, due su proposta del Mi-

nistro dell'economia e delle finanze, due su proposta del Ministro per la funzione pubblica, uno su proposta del Ministro delle attività produttive relativamente alla "Sezione per la vigilanza sui rifiuti", quattro su designazione della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome. Le proposte sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3. Il Presidente dell'Autorità è illegale rappresentante, presiede il comitato esecutivo, il consiglio e le sezioni nelle quali esso si articola. Il comitato esecutivo è l'organo deliberante dell'Autorità e provvede ad assumere le relative decisioni sulla base dell'istruttoria e delle proposte formulate dal consiglio o dalle sue sezioni.

4. L'organizzazione e il funzionamento, anche contabile, dell'Autorità sono disciplinati, in conformità alle disposizioni di cui alla parte terza e quarta del presente decreto, da un regolamento deliberato dal Consiglio dell'Autorità ed emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo il procedimento di cui al comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. I componenti dell'Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta competenza nel settore, durano in carica sette anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza attinente al settore di competenza dell'Autorità; essi non possono essere dipendenti di soggetti privati, né ricoprire incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico o, se professori universitari, in aspettativa, senza assegni, per l'intera durata del mandato. Per almeno due anni dalla cessazione dell'incarico i componenti dell'Autorità non possono intrattenere, diret-

tamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza.

6. In fase di prima attuazione, e nel rispetto del principio dell'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, il Presidente ed i componenti del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche rimangono in carica fino al compimento del primo mandato settennale dell'Autorità ed assumono rispettivamente le funzioni di Presidente dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e di componenti della «Sezione per la vigilanza sulle risorse idriche», tra i quali il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nomina il coordinatore. Analogamente, il Presidente ed i componenti dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti istituito dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, rimangono in carica fino al compimento del primo mandato settennale dell'Autorità ed assumono rispettivamente le funzioni di coordinatore e di componenti della «Sezione per la vigilanza sui rifiuti».

7. L'Autorità si avvale di una segreteria tecnica, composta da esperti di elevata qualificazione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Autorità. Per essi valgono le incompatibilità di cui al comma 5 con le relative conseguenze previste. L'Autorità può richiedere ad altre amministrazioni pubbliche di avvalersi di loro prestazioni per funzioni di ispezione e di verifica. La dotazione organica della segreteria tecnica, cui è preposto un dirigente, e le spese di funzionamento sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica,

8. I componenti dell'Autorità e della segreteria tecnica, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al se-

greto d'ufficio. Si applicano le norme in materia di pubblicità, partecipazione e accesso.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità e ai componenti della segreteria tecnica.

10. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione sono soggetti al controllo della Corte dei conti ed alle forme di pubblicità indicate nel regolamento di cui al comma 6; della loro pubblicazione è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11. L'Autorità definisce annualmente e con proiezione triennale i programmi di attività e le iniziative che intende porre in essere per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, ed a garanzia degli interessi degli utenti, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

12. L'Autorità è rappresentata in giudizio dall'Avvocatura dello Stato»;

p) l'articolo 160 è sostituito dal seguente:

«Art. 160. - 1. Nell'esercizio delle funzioni e dei compiti indicati al comma 1 dell'articolo 159, l'Autorità vigila sulle risorse idriche e sui rifiuti e controlla il rispetto della disciplina vigente a tutela delle risorse e della salvaguardia ambientale esercitando i relativi poteri ad essa attribuiti dalla legge.

2. L'Autorità in particolare:

a) assicura l'osservanza dei principi e delle regole della concorrenza e della trasparenza nelle procedure di affidamento dei servizi;

b) tutela e garantisce i diritti degli utenti e vigila sull'integrità delle reti e degli impianti;

c) esercita i poteri ordinatori ed inibitori di cui al comma 3;

d) promuove e svolge studi e ricerche sull'evoluzione dei settori e dei rispettivi servizi, avvalendosi dell'Osservatorio di cui all'articolo 161;

e) propone gli adeguamenti degli atti tipo, delle concessioni e delle convenzioni in base all'andamento del mercato e laddove siano resi necessari dalle esigenze degli utenti o dalle finalità di tutela e salvaguardia dell'ambiente;

f) specifica i livelli generali di qualità riferiti ai servizi da prestare nel rispetto dei regolamenti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che disciplinano la materia;

g) controlla che i gestori adottino una carta di servizio pubblico con indicazione di *standard* dei singoli servizi e ne verifica il rispetto;

h) propone davanti al Giudice amministrativo i ricorsi contro gli atti e provvedimenti ed eventualmente i comportamenti posti in essere in violazione delle norme di cui alle parti terza e quarta del presente decreto; esercita l'azione in sede civile avverso gli stessi comportamenti, richiedendo anche il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente; denuncia all'autorità giudiziaria le violazioni perseguibili in sede penale delle norme di cui alle parti terza e quarta del presente decreto; sollecita l'esercizio dell'azione di responsabilità per i danni erariali derivanti dalla violazione delle norme medesime;

i) formula al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalando nei casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione;

l) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale sull'attività svolta, con particolare riferimento allo stato e all'uso delle risorse idriche, all'andamento dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché all'utilizzo dei medesimi nella produzione di energia;

m) definisce, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti, anche mediante la cooperazione con analoghi organi di garanzia eventualmente istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome competenti;

n) esercita le funzioni già di competenza dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti istituito dall'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

o) può svolgere attività di consultazione nelle materie di propria competenza a favore delle Autorità d'ambito e delle pubbliche amministrazioni, previa adozione di apposito decreto da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la disciplina delle modalità, anche contabili, e delle tariffe relative a tali attività.

3. Nell'esercizio delle proprie competenze, l'Autorità:

a) richiede informazioni e documentazioni ai gestori operanti nei settori idrico e dei rifiuti e a tutti i soggetti pubblici e privati tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui alle parti terza e quarta del presente decreto; esercita poteri di acquisizione, accesso ed ispezione alle documentazioni in conformità ad apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) irroga la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a trentamila euro, ai soggetti che, senza giustificato motivo, rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ai sensi della lettera a) o intralciano l'accesso o le ispezioni; irroga la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a sessantamila euro ai soggetti che forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri; le stesse sanzioni sono

irrogate nel caso di violazione degli obblighi di informazione all'Osservatorio di cui all'articolo 161;

c) comunica, alle autorità competenti ad adottare i relativi provvedimenti, le violazioni, da parte dei gestori, delle Autorità d'ambito e dei consorzi di bonifica e di irrigazione, dei principi e delle disposizioni di cui alle parti terza e quarta del presente decreto, in particolare quelle lesive della concorrenza, della tutela dell'ambiente, dei diritti degli utenti e dei legittimi usi delle acque; adotta i necessari provvedimenti temporanei ed urgenti, ordinatori ed inibitori, assicurando tuttavia la continuità dei servizi;

d) può intervenire, su istanza dei gestori, in caso di omissioni o inadempimenti delle Autorità d'ambito.

4. Il ricorso contro gli atti e i provvedimenti dell'Autorità spetta alla giurisdizione amministrativa esclusiva e alla competenza del TAR del Lazio»;

r) l'articolo 161 è sostituito dal seguente:

«Art. 161 - *I.* L'Autorità, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale di un Osservatorio sui settori di propria competenza. L'Osservatorio svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi formando una banca dati connessa con i sistemi informativi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle Autorità di bacino e dei soggetti pubblici che detengono informazioni nel settore. In particolare, l'Osservatorio raccoglie ed elabora dati inerenti:

a) al censimento dei partecipanti alle gare per l'affidamento dei servizi, nonché dei soggetti gestori relativamente ai dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;

b) alle condizioni generali di contratto e convenzioni per l'esercizio dei servizi;

c) ai modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti;

d) ai livelli di qualità dei servizi erogati;

e) alle tariffe applicate;

f) ai piani di investimento per l'ammmodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi.

2. I gestori dei servizi idrici e di raccolta e smaltimento dei rifiuti trasmettono ogni dodici mesi all'Osservatorio i dati e le informazioni di cui al comma 1 e comunque tutti i dati che l'Osservatorio richieda loro in qualsiasi momento.

3. Sulla base dei dati acquisiti, l'Osservatorio effettua, su richiesta dell'Autorità, elaborazioni al fine, tra l'altro, di:

a) definire indici di produttività per la valutazione della economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;

b) individuare livelli tecnologici e modelli organizzativi ottimali dei servizi;

c) definire parametri di valutazione per il controllo delle politiche tariffarie praticate, anche a supporto degli organi decisionali in materia di fissazione di tariffe e dei loro adeguamenti, verificando il rispetto dei criteri fissati in materia dai competenti organi statali;

d) individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionale dei servizi o di inosservanza delle prescrizioni normative vigenti in materia;

e) promuovere la sperimentazione e l'adozione di tecnologie innovative;

f) verificare la fattibilità e la congruità dei programmi di investimento in relazione alle risorse finanziarie e alla politica tariffaria;

g) realizzare quadri conoscitivi di sintesi.

4. L'Osservatorio assicura l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate secondo

deliberazione dell'Autorità e nel rispetto delle disposizioni generali.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono determinate, nel rispetto del principio dell'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, la dotazione organica dell'Osservatorio, cui è preposto un dirigente, e le spese di funzionamento. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Osservatorio, su indicazione dell'Autorità, può avvalersi della consulenza di esperti nel settore e stipulare convenzioni con enti pubblici di ricerca e con società specializzate.».

2. A decorrerre dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) l'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2006, n. 284;

b) i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, limitatamente alle modifiche apportate all'articolo 101, comma 5, 8-*bis*, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dell'articolo 2 del decreto 16 gennaio 2008, n. 4.

CAPO III

Art. 4.

(Modifiche alla Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006)

1. Alla Parte quarta del decreto n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 177, comma 2-*bis*, dopo le parole: «senza nuovi o maggiori oneri» sono inserite le seguenti: «per la finanza pubblica»;

b) l'articolo 179 è sostituito dal seguente:

«Art. 179. - (*Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti*). - 1. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante:

a) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;

b) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;

c) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero.

2. Nel rispetto delle misure prioritarie di cui al comma 1, la seguente gerarchia dei rifiuti si applica quale principio guida della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e
- e) smaltimento.

3. Nell'applicare la gerarchia dei rifiuti di cui al comma 2, le pubbliche amministrazioni adottano misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo. A tal fine può essere necessario che flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato dall'impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi

della produzione e della gestione di tali rifiuti.

4. Le pubbliche amministrazioni tengono conto comunque dei principi generali di precauzione e sostenibilità in materia di protezione dell'ambiente, della fattibilità tecnica e praticabilità economica, della protezione delle risorse nonché degli impatti complessivi sociali, economici, sanitari e ambientali».

c) all'articolo 181:

1) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti perché le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possono essere usati in un processo industriali o commercializzati come materia prima secondaria, combustibile o come prodotto da collocare, a condizione che il detentore non se ne disfi o non abbia deciso o non abbia l'obbligo di disfarsene»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Devono essere avviate alla combustione unicamente frazioni residuali caratterizzate da un contenuto massimo di frazione organica umida residua pari al 10 per cento e un contenuto massimo di umidità pari al 25 per cento».

«3-ter. Devono essere preferite quelle realizzazioni che consentano di produrre energia rinnovabile senza ricorrere alla combustione del rifiuto.»;

d) all'articolo 181-bis, comma 2: dopo le parole: «Ministro dello sviluppo economico» sono inserite le seguenti parole: «e, per le materie di propria competenza il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.»;

e) all'articolo 183, comma 1:

1) il punto 5 è soppresso;

2) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) "frazione residuale del rifiuto solido urbano": quota parte di rifiuto solido urbano che resta a valle delle operazioni di raccolta differenziata

FR = RU - RD

FR = frazione residuale

RU = rifiuto urbano

RD = raccolta differenziata»;

3) la lettera *p*) è sostituita dalla seguente:

«*p*) "sottoprodotto": una sostanza od oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo può non essere considerato rifiuto ai sensi dell'articolo 3, punto 1, bensì sottoprodotto soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) è certo che la sostanza o l'oggetto saranno ulteriormente utilizzati;

b) la sostanza o l'oggetto possono essere utilizzati direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

c) la sostanza o l'oggetto sono prodotti come parte integrante di un processo di produzione; e

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.»;

4) la lettera *cc*) è soppressa e conseguentemente è soppresso il decreto del Ministro dell'ambiente dell'8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani domestici raccolti in modo differenziato come previsto dall'articolo 183 comma 1 lettera *cc*) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche;

f) all'articolo 184, al comma 3 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*m-bis*) i rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.»;

g) all'articolo 185:

1) dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva nella misura in cui sono contemplati da altra normativa comunitaria:

a) sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

b) carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del citato regolamento (CE) n. 1774/2002».

h) l'articolo 186 è sostituito dal seguente:

«Art. 186. - (*Terre e rocce da scavo*). - 1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:

a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;

b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;

c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordina-

riamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;

d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;

e) sia accertato che non provengono da interventi di bonifica ai sensi del titolo V della Parte quarta del presente decreto;

f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli *habitat* e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;

g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre e rocce da scavo nei processi industriali come sotto prodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).

2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto.

3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività,

la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA).

4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti né a J/1A né a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.

5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.

6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V; Parte quarta del presente decreto. L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da interventi di bonifica è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4.

7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere all'oro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno. L'autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro

i successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA.»;

i) all'articolo 189:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle attività di cui al presente articolo sono comunicate annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, da parte dei seguenti soggetti:

a) chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, con esclusione delle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, per quanto attiene le attività di raccolta e trasporto;

b) i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;

c) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti; i consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

d) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;

e) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere *c)*, *d)* e *g)*, con esclusione di quelle che non hanno più di dieci dipendenti. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro»;

2) al comma 4 la parola: «pericolosi» è soppressa;

l) all'articolo 190:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti che sono tenuti ad effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 189,

comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;

c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti»;

2) al comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I registri conformi alla normativa previgente, in possesso del soggetto interessato, prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere utilizzati fino al loro completamento»;

4) dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:

«9-bis. Per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora vengano utilizzati i registri IVA di acquisto e di vendita, secondo le procedure e le modalità fissate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L'obbligo di accompagnamento previsto dall'articolo 193 del presente decreto è soddisfatto dalla presenza del documento di trasporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, integrato dal codice rifiuto, dai riferimenti dell'autorizzazione o iscri-

zione dell'impianto di destinazione e dalla firma della persona incaricata ai fini dell'accettazione del carico al momento del ricevimento dello stesso.»;

m) all'articolo 195 comma 2:

1) alla lettera e) dopo il sesto periodo, è inserito il seguente: «In ogni caso possono essere assimilati ai rifiuti urbani esclusivamente i rifiuti speciali per i quali sia stata accertata, a seguito di apposita verifica condotta dall'autorità competente per la gestione dei rifiuti, l'inesistenza nel territorio di competenza, ovvero l'insufficienza rispetto al fabbisogno di raccolta e di recupero, di attività svolte da imprese private connesse alla raccolta ed al recupero dei rifiuti oggetto di assimilazione.»;

2) la lettera s-bis) è sostituita dalla seguente:

«s-bis) la disciplina tramite accordi di programma con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della Parte quarta del presente decreto, di semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attività di installazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto e al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n.88 del 16 aprile 1998. Detti accordi di programma disciplineranno le modalità per assicurare la tracciabilità sino all'ingresso dell'impianto di effettivo impiego. Le tipologie di rifiuti individuate sono le seguenti:

- 1) imballaggi in carta e cartone
(codice CER 15 01 01)
- 2) imballaggi in plastica
(codice CER 15 01 02)
- 3) imballaggi in legno
(codice CER 15 01 03)
- 4) imballaggi in metallo
(codice CER 15 01 04)
- 5) imballaggi in materiali misti
(codice CER 15 01 06)
- 6) imballaggi in vetro
(codice CER 15 01 07)
- 7) rifiuti di carta e cartone
(codice CER 20 01 01)
- 8) rifiuti in vetro
(codice CER 20 01 02)
- 9) abiti e prodotti tessili
(codice CER 20 01 10 e 20 01 11)
- 10) tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21)
- 11) rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)
- 12) oli e grassi commestibili
(codice CER 20 01 25)
- 13) oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20 01 26*)
- 14) ingombranti (codice CER 20 03 07)
- 15) cartucce toner esaurite (20 03 99).
Con successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico possono essere individuate ulteriori tipologie di rifiuti.»;

n) all'articolo 202, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per

la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia.»;

o) all'articolo 205, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le parole: «nella misura massima del 25 per cento»;

p) all'articolo 206:

1) al comma 1, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono inserite le seguenti: «di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali»;

2) al comma 2, dopo le parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono inserite le seguenti: «di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali»;

q) l'articolo 206-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 206-bis. - (*Autorità di Vigilanza sulle Risorse Idriche e sui Rifiuti*). - 1. L'autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti di cui all'articolo 159, di seguito denominata "autorità", garantisce e vigila in merito all'osservanza dei principi ed al perseguimento delle finalità di cui alla parte quarta del presente decreto, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, all'economicità ed alla trasparenza del servizio.

2. L'autorità, oltre alle attribuzioni individuate dal presente articolo, subentra in tutte le altre competenze già assegnate dall'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, il quale continua ad operare sino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 159 del presente decreto.

3. La struttura e la composizione dell'autorità sono disciplinate dall'articolo 159.

4. L'autorità svolge le funzioni previste dall'articolo 160.

5. Per l'espletamento dei propri compiti ed al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali gli interventi in materia di tutela delle acque interne, di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, nonché di aumentare l'efficienza di detti interventi anche sotto il profilo della capacità di utilizzare le risorse derivanti da cofinanziamenti, l'autorità si avvale della Segreteria tecnica di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Essa può avvalersi, altresì, di organi ed uffici ispettivi e di verifica di altre amministrazioni pubbliche.».

Conseguentemente ripristinare il richiamo all'autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti nei seguenti articoli della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e precisamente:

- 204 comma 3 (un richiamo)
- 205 comma 5 (due richiami)
- 205 comma 7 (un richiamo)
- 205 comma 8 (un richiamo)
- 205 comma 9 (tre richiami)
- 220 comma 2 (un richiamo)
- 222 comma 2 (due richiami)
- 223 comma 4 (un richiamo)
- 223 comma 5 (un richiamo)
- 223 comma 6 (un richiamo)
- 224 comma 3 lettera m) (un richiamo)
- 224 comma 6 (un richiamo)
- 225 comma 3 (un richiamo)
- 225 comma 4 (un richiamo)
- 225 comma 5 (un richiamo)
- 233 comma 9 (tre richiami)
- 234 comma 7 (tre richiami)
- 238 comma 5 (un richiamo);

r) all'articolo 212:

1) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano alle imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi, nonché alle imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità non superiori ai trenta chilogrammi o trenta litri al giorno. Dette imprese sono iscritte in una apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali a seguito di comunicazione scritta alla sezione regionale o provinciale dell'Albo competente per territorio che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con l'invio della comunicazione, la cui ricezione da parte della Sezione regionale o provinciale consente l'esercizio immediato dell'attività fino al rilascio del provvedimento d'iscrizione, l'interessato attesta ed indica sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 legge n. 241 del 1990:

A) la sede dell'impresa e l'attività da cui sono prodotti i rifiuti;

B) le caratteristiche e la natura dei rifiuti prodotti;

C) gli estremi identificativi, il titolo di disponibilità e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti in relazione alle effettive modalità di trasporto;

D) l'avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione, che infase di prima applicazione è determinato nella somma di 50 euro all'anno ed è rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.

L'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni delle imprese di cui al presente comma, effettuate ai sensi delle precedenti formulazioni dello stesso, restano valide ed efficaci fino alla scadenza prevista dal comma 6 che precede.»;

2) al comma 10 la parola: «decreto» è sostituita dalla seguente: «decreti»;

3) il comma 20 è sostituito dal seguente:

«20. Le imprese iscritte all'Albo con procedura ordinaria ai sensi del comma 5 sono esentate dall'obbligo della comunicazione di cui al comma 8; del pari dette imprese sono esentate dall'obbligo della comunicazione di cui al comma 18 se lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 216 ed effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia di rifiuti per le quali tali imprese sono iscritte. In via transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, le imprese iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali per la raccolta e il trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 216 possono continuare a conferire negli impianti autorizzati in via ordinaria a condizione che la tipologie di rifiuto in procedura semplificata sia prevista nel titolo autorizzativo rilasciato a quest'ultimi. Le iscrizioni per la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali pericolosi sono valide anche per le corrispondenti classi di rifiuti non pericolosi, nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti dall'Albo nazionale gestori ambientali con apposita disciplina.»;

s) all'articolo 214:

1) al comma 2, dopo la parola: «aggiornamento» è inserita la seguente: «triennale»;

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non ricorrendo il caso dell'aggiornamento triennale, le citate amministrazioni competenti possono adottare o modificare le procedure semplificate per una singola tipologia di rifiuto, tramite decreti ministeriali. In via transitoria, le procedure del presente comma si applicano al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n.88 alla *Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile 1988».

t) all'articolo 220, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le Pubbliche amministrazioni e i gestori incoraggiano, per motivi ambientali o in considerazione del rapporto costi-benefici, le misure atte a garantire il miglior risultato ambientale complessivo ai sensi dell'articolo 179 del presente decreto»;

u) l'articolo 221 è sostituito dal seguente:

«Art. 221. - (*Obblighi dei produttori e degli utilizzatori*). - 1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.

2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 205 e 220 e del programma di cui all'articolo 225, i produttori e gli utilizzatori, su richiesta del gestore del servizio e secondo quanto previsto dall'accordo di programma di cui all'articolo 224, comma 5, adempiono all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico della stessa natura e raccolti in modo differenziato. A tal fine, per garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata organizzata dalle Pubbliche amministrazioni e per le altre finalità indicate nell'articolo 224, i produttori e gli utilizzatori partecipano al Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224, di seguito denominato «CONAI», salvo il caso in cui venga adottato uno dei sistemi di cui al comma 3, lettere a) e c) del presente articolo.

3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, e con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione del CONAI, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori possono alternativamente:

a) organizzare autonomamente, anche in forma associata, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale;

b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223;

c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'auto-sufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 5 e 6.

4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e). Fino all'adozione dei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), il conferimento degli imballaggi usati secondari e terziari e dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari al servizio pubblico è ammesso per superfici private non superiori a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a diecimila abitanti, ovvero a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

5. I produttori che non aderiscono al CONAI e a un consorzio di cui all'articolo 223 devono richiedere all'autorità di cui all'articolo 207, previa idonea ed esaustiva documentazione, il riconoscimento del sistema adottato ai sensi del comma 3, lettere a) o c), entro novanta giorni dall'assunzione della qualifica di produttore ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera r) o dal recesso anche solo da uno dei suddetti consorzi; il recesso è efficace decorsi dodici mesi dalla relativa comunicazione. A tal fine i produttori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema è effettivamente ed

autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi di recupero e di riciclaggio di cui all'articolo 220. I produttori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali degli imballaggi siano informati sulle modalità del sistema adottato. L'autorità, dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione da parte del CONAI si esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni. L'autorità è tenuta a presentare una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite. Sono fatti salvi i riconoscimenti già operati ai sensi della previgente normativa.

6. I produttori di cui al comma 5 elaborano e trasmettono al CONAI un proprio Programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'articolo 225.

7. Entro il 30 settembre di ogni anno i produttori di cui al comma 5 presentano all'autorità prevista dall'articolo 207 e al CONAI un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, che sarà inserito nel programma generale di prevenzione e gestione di cui all'articolo 225.

8. Entro il 31 maggio di ogni anno, i produttori di cui al comma 5 sono inoltre tenuti a presentare all'autorità prevista dall'articolo 207 ed al CONAI una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente, comprensiva dell'indicazione nominativa degli utilizzatori che, fino al consumo, partecipano al sistema di cui al comma 3, lettere *a*) o *c*), del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio; nella stessa relazione possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzio-

nali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.

9. Il mancato riconoscimento del sistema ai sensi del comma 5, o la revoca disposta dall'autorità, previo avviso all'interessato, qualora i risultati ottenuti siano insufficienti per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 220 ovvero siano stati violati gli obblighi previsti dai commi 6 e 7, comportano per i produttori l'obbligo di partecipare ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223 e, assieme ai propri utilizzatori di ogni livello fino al consumo, al consorzio previsto dall'articolo 224. I provvedimenti dell'autorità sono comunicati ai produttori interessati e al Consorzio nazionale imballaggi. L'adesione obbligatoria ai consorzi disposta in applicazione del presente comma ha effetto retroattivo ai soli fini della corresponsione del contributo ambientale previsto dall'articolo 224, comma 3, lettera *h*), e dei relativi interessi di mora. Ai produttori e agli utilizzatori che, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'autorità, non provvedano ad aderire ai consorzi e a versare le somme a essi dovute si applicano inoltre le sanzioni previste dall'articolo 261.

10. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:

a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;

b) gli oneri aggiuntivi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico per i quali l'autorità d'ambito richiede al Consorzio nazionale imballaggi o per esso ai soggetti di cui al comma 3 di procedere al ritiro;

c) il riutilizzo degli imballaggi usati;

d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;

e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.

11. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata,

non deve comportare oneri economici per il consumatore.»;

v) l'articolo 222 è sostituito dal seguente:

«Art. 222. - (*Raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione*). - 1. La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio. In particolare:

a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito territoriale ottimale, tenuto conto del contesto geografico;

b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.

2. Nel caso in cui l'autorità di cui all'articolo 207 accerti che le pubbliche amministrazioni non abbiano attivato sistemi adeguati di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, anche per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 205, ed in particolare di quelli di recupero e riciclaggio di cui all'articolo 220, può richiedere al consorzio nazionale imballaggi di sostituirsi ai gestori dei servizi di raccolta differenziata, anche avvalendosi di soggetti pubblici o privati individuati dal CONAI medesimo mediante procedure trasparenti e selettive, in via temporanea e d'urgenza, comunque per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, sempre che ciò avvenga all'interno di ambiti ottimali opportunamente identificati, per l'organizzazione e/o integrazione del servizio ritenuto insufficiente. Qualora il CONAI, per raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggio previsti dall'articolo 220, decida di aderire alla richiesta, verrà al medesimo corrisposto il valore della tariffa applicata per la

raccolta dei rifiuti urbani corrispondente, al netto dei ricavi conseguiti dalla vendita dei materiali e del corrispettivo dovuto sul ritiro dei rifiuti di imballaggio e delle frazioni merceologiche omogenee. Ove il CONAI non dichiara di accettare entro quindici giorni dalla richiesta, l'autorità, nei successivi quindici giorni, individua, mediante procedure trasparenti e selettive, un soggetto di comprovata e documentata affidabilità e capacità a cui affidare la raccolta differenziata e conferire i rifiuti di imballaggio in via temporanea e d'urgenza, fino all'espletamento delle procedure ordinarie di aggiudicazione del servizio e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi in caso di impossibilità oggettiva e documentata di aggiudicazione.

3. Le pubbliche amministrazioni incoraggiano, ove opportuno, l'utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti.

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico curano la pubblicazione delle misure e degli obiettivi oggetto delle campagne di informazione di cui all'articolo 224, comma 3, lettera g).

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico cura la pubblicazione delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate di cui all'articolo 226, comma 3, e ne dà comunicazione alla Commissione dell'Unione europea.»;

z) l'articolo 223 è sostituito dal seguente:

«Art. 223. - (*ConSORZI*). - 1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la ripresa degli imballaggi usati, la raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari su superfici private e il ritiro, su indicazione del CONAI dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico, nonché il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio secondo criteri di

efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, i produttori che non provvedono ai sensi dell'articolo 221, comma 3, lettere *a*) e *c*), costituiscono uno o più consorzi per ciascun materiale di imballaggio operanti su tutto il territorio nazionale. Ai consorzi di cui al presente comma possono partecipare i recuperatori e i riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori, previo accordo con gli altri consorziati ed unitamente agli stessi.

2. I consorzi di cui al comma 1 hanno personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro e sono retti da uno statuto adottato in conformità ad uno schema tipo, redatto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 ottobre 2008, conformemente ai principi del presente decreto e, in particolare, a quelli di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Lo statuto adottato da ciascun consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo approva nei successivi novanta giorni, con suo provvedimento adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Ove il Ministro ritenga di non approvare lo statuto trasmesso, per motivi di legittimità o di merito, lo ritrasmette al consorzio richiedente con le relative osservazioni. I consorzi già riconosciuti ai sensi della previgente normativa sono tenuti ad adeguare il loro statuto in conformità al nuovo schema tipo entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto dei consorzi è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. I consorzi di cui al comma 1 sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria. A tal fine i mezzi finanziari per il funzionamento dei predetti consorzi derivano dai contributi dei consorziati e dai versamenti effettuati dal CONAI ai sensi del-

l'articolo 224, comma 3, lettera *h*), secondo le modalità indicate dall'articolo 224, comma 8, dai proventi della cessione, nel rispetto dei principi della concorrenza e della corretta gestione ambientale, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio ripresi, raccolti o ritirati, nonché da altri eventuali proventi e contributi di consorziati o di terzi.

4. Ciascun consorzio mette a punto e trasmette al CONAI ed all'autorità di cui all'articolo 207 un proprio Programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'articolo 225.

5. Entro il 30 settembre di ogni anno i consorzi di cui al presente articolo presentano all'autorità prevista dall'articolo 207 e al CONAI un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, che sarà inserito nel programma generale di prevenzione e gestione.

6. Entro il 31 maggio di ogni anno, i consorzi di cui al presente articolo sono inoltre tenuti a presentare all'autorità di cui all'articolo 207 ed al CONAI una relazione sulla gestione relativa all'anno precedente, con l'indicazione nominativa dei consorziati, il programma specifico ed i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio.»;

aa) l'articolo 224 è sostituito dal seguente:

«Art. 224. - (*Consorzio nazionale imballaggi*). - 1. Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario coordinamento dell'attività di raccolta differenziata, i produttori e gli utilizzatori, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 221, comma 2, partecipano in forma paritaria al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) che ha personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di con-

certo con il Ministro dello sviluppo economico.

2. Entro il 30 giugno 2008 il CONAI adegua il proprio statuto ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore, ai sensi dell'articolo 221, comma 2. Lo statuto adottato è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico salvo motivate osservazioni cui il CONAI è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il CONAI non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

3. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:

a) definisce, in accordo con le regioni e con le pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento;

b) definisce, con le pubbliche amministrazioni appartenenti ai singoli sistemi integrati di cui alla lettera *a)*, le condizioni generali di ritiro da parte dei produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata;

c) elabora ed aggiorna, sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il Programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225;

d) promuove accordi di programma con gli operatori economici per favorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio e ne garantisce l'attuazione;

e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all'articolo 223, i sog-

getti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere *a)* e *c)* e gli altri operatori economici, anche eventualmente destinando una quota del contributo ambientale CONAI, di cui alla lettera *h)*, ai consorzi che realizzano percentuali di recupero o di riciclo superiori a quelle minime indicate nel Programma generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali di cui all'Allegato E alla parte quarta del presente decreto. Nella medesima misura è ridotta la quota del contributo spettante ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero

f) garantisce il necessario raccordo tra le amministrazioni pubbliche, consorzi e gli altri operatori economici;

g) organizza, in accordo con le pubbliche amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili ai fini dell'attuazione del Programma generale;

h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori i maggiori oneri per la raccolta differenziata di cui all'articolo 221, comma 10, lettera *b)*, nonché gli oneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale. A tal fine determina e pone a carico dei consorziati, con le modalità individuate dallo statuto, anche in base alle utilizzazioni e ai criteri di cui al comma 8, il contributo denominato contributo ambientale CONAI;

i) promuove il coordinamento con la gestione di altri rifiuti previsto dall'articolo 222, comma 1, lettera *b)*, anche definendone gli ambiti di applicazione;

l) promuove la conclusione, su base volontaria, di accordi tra i consorzi di cui all'articolo 223 e i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere *a)* e *c)*, con soggetti pubblici e privati. Tali accordi sono relativi alla gestione ambientale della medesima ti-

pologia di materiale oggetto dell'intervento dei consorzi con riguardo agli imballaggi, esclusa in ogni caso l'utilizzazione del contributo ambientale CONAI;

m) fornisce i dati e le informazioni richieste dall'autorità di cui all'articolo 207 e assicura l'osservanza degli indirizzi da questa tracciati.

4. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal CONAI e dai consorzi di cui all'articolo 223 nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito, a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati ed agli aderenti di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento dei predetti sistemi gestionali, dei consorzi e del CONAI.

5. Il CONAI può stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale con l'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), con l'Unione delle province italiane (Upi) o con le autorità d'ambito al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni. In particolare, tale accordo stabilisce:

a) l'entità dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, di cui all'articolo 221, comma 10, lettera *b)*, da versare alle competenti pubbliche amministrazioni, determinati secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza di gestione del servizio medesimo, nonché sulla base della tariffa di cui all'articolo 238, dalla data di entrata in vigore della stessa;

b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti;

c) le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e di recupero.

6. L'accordo di programma di cui al comma 5 è trasmesso all'autorità di cui all'articolo 207, che può richiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro i successivi sessanta giorni.

7. Ai fini della ripartizione dei costi di cui al comma 3, lettera *h*), sono esclusi dal calcolo gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione.

8. Il contributo ambientale CONAI è utilizzato in via prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico ed è attribuito dal CONAI, sulla base di apposite convenzioni, ai soggetti di cui all'articolo 223 in proporzione diretta alla quantità e qualità dei rifiuti da imballaggio recuperati oppure riciclati e tenendo conto della quantità e tipologia degli imballaggi immessi sul territorio nazionale. Al fine della ulteriore utilizzazione del contributo, il CONAI stipula, con i soggetti di cui all'articolo 223, accordi per l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari. È fatto obbligo al CONAI ed ai soggetti di cui all'articolo 223 di adottare uno specifico sistema contabile che distingua la quota del contributo ambientale CONAI utilizzata per il ritiro, il riciclo ed il recupero degli imballaggi primari, o comunque conferiti al servizio pubblico, da quella utilizzata per imballaggi secondari e terziari ritirati, riciclati o recuperati da superficie privata. Il CONAI provvede ai mezzi finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni con i proventi dell'attività, con i contributi dei consorziati e con una quota del contributo ambientale CONAI, determinata nella misura necessaria a far fronte alle spese derivanti dall'espletamento, nel rispetto dei criteri di contenimento dei costi e di efficienza della gestione, delle funzioni conferitegli dal presente titolo.

9. L'applicazione del contributo ambientale CONAI esclude l'assoggettamento del medesimo bene e delle materie prime che lo costituiscono ad altri contributi con fina-

lità ambientali previsti dalla parte quarta del presente decreto o comunque istituiti in applicazione del presente decreto.

10. Al Consiglio di amministrazione del CONAI partecipa con diritto di voto un rappresentante dei consumatori indicato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico.

11. Al Consiglio di amministrazione del CONAI non possono partecipare gli amministratori ai quali siano attribuite deleghe operative ed i titolari di cariche direttive degli organismi di cui agli articoli 221, comma 3, lettere *a)* e *c)*, e 223.

12. In caso di mancata stipula degli accordi di cui ai commi 3 e 5, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico può determinare con proprio decreto l'entità dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, di cui all'articolo 221, comma 10, lettera *b)*, a carico dei produttori e degli utilizzatori, nonché le condizioni e le modalità di ritiro dei rifiuti stessi da parte dei produttori. Qualora tali accordi siano conclusi dal CONAI e uno o più dei soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere *a)* e *c)*, o uno o più consorzi di cui all'articolo 223 non vi aderiscano o non concludano con le competenti amministrazioni pubbliche, che lo richiedano, le convenzioni locali per il ritiro dei rifiuti di imballaggio alle condizioni stabilite dall'accordo concluso con il CONAI, il CONAI medesimo può subentrare a tali soggetti nella conclusione delle convenzioni locali, se necessario per raggiungere gli obiettivi di recupero e di riciclaggio previsti dall'articolo 220.

13. Nel caso siano superati, a livello nazionale, gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio indicati nel programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi di cui all'articolo 225, il CONAI adotta, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, forme partico-

lari di incentivo per il ritiro dei rifiuti di imballaggi nelle aree geografiche che non abbiano ancora raggiunto gli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 205, comma 1, entro i limiti massimi di riciclaggio previsti dall'Allegato E alla parte quarta del presente decreto».

bb) l'articolo 225 è sostituito dal seguente:

«Art. 225. - (*Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio*). - 1. Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il CONAI elabora annualmente un Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, le misure per conseguire i seguenti obiettivi:

a) prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;

b) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riciclabili rispetto alla quantità di imballaggi non riciclabili;

c) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riutilizzabili rispetto alla quantità di imballaggi non riutilizzabili;

d) miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio allo scopo di permettere ad esso di sopportare più tragitti o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;

e) realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio.

2. Il Programma generale di prevenzione determina, inoltre:

a) la percentuale in peso di ciascuna tipologia di rifiuti di imballaggio da recuperare ogni cinque anni e, nell'ambito di questo obiettivo globale, sulla base della stessa scadenza, la percentuale in peso da riciclare

delle singole tipologie di materiali di imballaggio, con un minimo percentuale in peso per ciascun materiale;

b) gli obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a).

3. Entro il 30 novembre di ogni anno il CONAI trasmette all'autorità di cui all'articolo 207 un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, che sarà inserito nel programma generale di prevenzione e gestione

4. La relazione generale consuntiva relativa all'anno solare precedente è trasmessa per il parere all'autorità prevista dall'articolo 207, entro il 30 giugno di ogni anno. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Ance si provvede alla approvazione ed alle eventuali modificazioni e integrazioni del Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

5. Nel caso in cui il Programma generale non sia predisposto, lo stesso è elaborato in via sostitutiva dall'autorità prevista dall'articolo 207. In tal caso gli obiettivi di recupero e riciclaggio sono quelli massimi previsti dall'Allegato E alla parte quarta del presente decreto.

6. I piani regionali di cui all'articolo 199 sono integrati con specifiche previsioni per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sulla base del programma di cui al presente articolo.»;

cc) all'articolo 229, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «nel caso in cui non rispondano ai requisiti ed alle caratteristiche dei sottoprodotti, né a quelle dei prodotti secondari»;

dd) l'articolo 233 è sostituito dal seguente:

«Art. 233. - 1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, tutti gli operatori della filiera costituiscono uno o più consorzi. I sistemi di gestione adottati devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 237.

2. I consorzi di cui al comma 1 hanno personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e sono retti da uno statuto adottato in conformità ad uno schema tipo redatto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, conformemente ai principi del presente decreto e, in particolare, a quelli di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Lo statuto adottato da ciascun consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo approva nei successivi novanta giorni, con suo provvedimento adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Ove il Ministro ritenga di non approvare lo statuto trasmesso, per motivi di legittimità o di merito, lo ritrasmette al consorzio richiedente con le relative osservazioni. I consorzi già riconosciuti ai sensi della previgente normativa sono tenuti ad adeguare il loro statuto in conformità al nuovo schema tipo entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto dei consorzi è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. I consorzi svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:

a) assicurano la raccolta presso i soggetti di cui al comma 12, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il recupero degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti;

b) assicurano, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento, lo

smaltimento di oli e grassi vegetali e animali esausti raccolti dei quali non sia possibile o conveniente la rigenerazione;

c) promuovono lo svolgimento di indagini di mercato e di studi di settore al fine di migliorare, economicamente e tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e recupero degli oli e grassi vegetali e animali esausti.

4. Le deliberazioni degli organi dei consorzi, adottate in relazione alle finalità della parte quarta del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutte le imprese partecipanti.

5. Partecipano ai consorzi

a) le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti;

b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e animali esausti;

c) le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti;

d) eventualmente, le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio ai sensi del comma 10, lettera d).

6. Le quote di partecipazione ai consorzi sono determinate in base al rapporto tra la capacità produttiva di ciascun consorziato e la capacità produttiva complessivamente sviluppata da tutti i consorziati appartenenti alla medesima categoria.

7. La determinazione e l'assegnazione delle quote compete al consiglio di amministrazione dei consorzi che vi provvede annualmente secondo quanto stabilito dallo statuto.

8. Nel caso di incapacità o di impossibilità di adempiere, per mezzo delle stesse imprese consorziate, agli obblighi di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti stabiliti dalla parte quarta del presente decreto, il consorzio può, nei limiti e nei modi determinati dallo statuto, stipulare con le im-

prese pubbliche e private contratti per l'assolvimento degli obblighi medesimi.

9. Gli operatori che non provvedono ai sensi del comma 1 possono, entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello Statuto tipo ai sensi del comma 2, organizzare autonomamente, anche in forma associata, la gestione degli oli e grassi vegetali e animali esausti su tutto il territorio nazionale. In tale ipotesi gli operatori stessi devono richiedere all'autorità di cui all'articolo 207, previa trasmissione di idonea documentazione, il riconoscimento del sistema adottato. A tal fine i predetti operatori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema è effettivamente ed autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi fissati dal presente articolo. Gli operatori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali siano informati sulle modalità del sistema adottato. L'autorità, dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione, si esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni. L'autorità è tenuta a presentare una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite.

10. I consorzi sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria. Le risorse finanziarie dei consorzi sono costituite:

- a) dai proventi delle attività svolte dai consorzi;
- b) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;
- c) dalle quote consortili;
- d) da eventuali contributi di riciclaggio a carico dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso ali-

mentare destinati al mercato interno e ricadenti nelle finalità consortili di cui al comma 1, determinati annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, al fine di garantire l'equilibrio di gestione dei consorzi.

11. I consorzi di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma 9 trasmettono annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministro dello sviluppo economico i bilanci preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione; inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, tali soggetti presentano agli stessi Ministri una relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell'anno solare precedente.

12. Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di approvazione dello Statuto di cui al comma 2, chiunque, in ragione della propria attività professionale, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli ai consorzi direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dai consorzi, fermo restando quanto previsto al comma 9. L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere oli e grassi vegetali e animali esausti ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea.

13. Chiunque, in ragione della propria attività professionale ed in attesa del conferimento ai consorzi, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.

14. Restano ferme le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di prodotti, sotto prodotti e rifiuti di origine animale.

15. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 5 che vengano costituiti o inizino comunque una delle attività

proprie delle categorie medesime successivamente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei consorzi di cui al comma 1 o adottano il sistema di cui al comma 9, entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attività. Resta altresì consentita per i soggetti di cui al comma 5, aderenti ad uno dei consorzi di cui al comma 1, la costituzione, successiva al termine di cui al comma 9, di nuovi consorzi o l'adozione del sistema di cui al medesimo comma 9, decorso almeno un biennio dalla data di adesione al precedente consorzio e fatto salvo l'obbligo di corrispondere i contributi maturati nel periodo.»;

ee) l'articolo 234 è sostituito dal seguente:

«Art. 234. - *I.* Al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene destinati allo smaltimento, sono istituiti uno o più consorzi per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 218, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *dd)*, i beni, ed i relativi rifiuti, di cui agli articoli 227, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e 231, nonché, in quanto considerati beni durevoli, i materiali e le tubazioni in polietilene destinati all'edilizia, alle fognature e al trasporto di gas e acque. I sistemi di gestione adottati devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 237.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono individuate le tipologie di beni in polietilene di cui al comma 1.

3. I consorzi di cui al comma 1 hanno personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e sono retti da uno statuto adottato in conformità ad uno schema tipo redatto dal Ministro dell'ambiente e della tu-

tela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, conformemente ai principi del presente decreto e, in particolare, a quelli di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Lo statuto adottato da ciascun consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo approva nei successivi novanta giorni, con suo provvedimento adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Ove il Ministro ritenga di non approvare lo statuto trasmesso, per motivi di legittimità o di merito, lo ritrasmette al consorzio richiedente con le relative osservazioni. I consorzi già riconosciuti ai sensi della previgente normativa sono tenuti ad adeguare il loro statuto in conformità al nuovo schema tipo entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto dei consorzi è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Ai consorzi partecipano:

- a) i produttori e gli importatori di beni in polietilene;
- b) gli utilizzatori e i distributori di beni in polietilene;
- c) i riciclatori e i recuperatori di rifiuti di beni in polietilene.

5. Ai consorzi possono partecipare in qualità di soci aggiunti i produttori ed importatori di materie prime in polietilene per la produzione di beni in polietilene e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei beni in polietilene. Le modalità di partecipazione vengono definite nell'ambito dello statuto di cui al comma 3.

6. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 4 che vengano costituiti o inizino comunque una delle attività proprie delle categorie medesime successiva-

mente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei consorzi di cui al comma 1 o adottano il sistema di cui al comma 7, entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attività. Resta altresì consentita per i soggetti di cui ai commi 4 e 5, aderenti ad uno dei consorzi di cui al comma 1, la costituzione, successiva al termine di cui al comma 7, di nuovi consorzi o l'adozione del sistema di cui al medesimo comma 7, decorso almeno un biennio dalla data di adesione al precedente consorzio e fatto salvo l'obbligo di corrispondere i contributi maturati nel periodo;

7. Gli operatori che non provvedono ai sensi del comma 1 possono entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello Statuto tipo ai sensi del comma 2:

a) organizzare autonomamente, anche in forma associata, la gestione dei rifiuti di beni in polietilene su tutto il territorio nazionale;

b) mettere in atto un sistema di restituzione dei beni in polietilene al termine del ciclo di utilità per avviarli ad attività di riciclaggio e di recupero. Nelle predette ipotesi gli operatori stessi devono richiedere all'autorità di cui all'articolo 207, previa trasmissione di idonea documentazione, il riconoscimento del sistema adottato. A tal fine i predetti operatori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema è effettivamente ed autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi fissati dal presente articolo. Gli operatori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali siano informati sulle modalità del sistema adottato. L'autorità, dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione, si esprime entro novanta giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni. L'autorità presenta una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite.

8. I consorzi di cui al comma 1 si propongono come obiettivo primario di favorire il ritiro dei beni a base di polietilene al termine del ciclo di utilità per avviarli ad attività di riciclaggio e di recupero. A tal fine i consorzi svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:

a) promuovono la gestione del flusso dei beni a base di polietilene;

b) assicurano la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene;

c) promuovono la valorizzazione delle frazioni di polietilene non riutilizzabili;

d) promuovono l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di raccolta e di smaltimento;

e) assicurano l'eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel caso in cui non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.

9. Nella distribuzione dei prodotti dei consorziati, i consorzi possono ricorrere a forme di deposito cauzionale.

10. I consorzi sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria. I mezzi finanziari per il funzionamento dei consorzi sono costituiti:

a) dai proventi delle attività svolte dai consorzi;

b) dai contributi dei soggetti partecipanti;

c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;

d) dall'eventuale contributo percentuale di riciclaggio di cui al comma 13.

11. Le deliberazioni degli organi dei consorzi, adottate in relazione alle finalità della

parte quarta del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti.

12. I consorzi di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma 7 trasmettono annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministro dello sviluppo economico il bilancio preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione. I consorzi di cui al comma 1 ed i soggetti di cui al comma 7, entro il 31 maggio di ogni anno, presentano una relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell'anno solare precedente.

13. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico determina ogni due anni con proprio decreto gli obiettivi minimi di riciclaggio e, in caso di mancato raggiungimento dei predetti obiettivi, può stabilire un contributo percentuale di riciclaggio da applicarsi sull'importo netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici ed importatrici di beni di polietilene per il mercato interno. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico determina gli obiettivi di riciclaggio a valere per il primo biennio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto.

14. Decorsi novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 3, chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli a uno dei consorzi riconosciuti o direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dai consorzi stessi, fatto comunque salvo quanto previsto dal comma 7. L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere i rifiuti di bene in polietilene ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea.»;

ff) l'articolo 235 è sostituito dal seguente:

«Art. 235. - 1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la gestione delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, tutte le imprese di cui all'articolo 9-*quinquies* del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, come modificato dal comma 15 del presente articolo, che non aderiscono al consorzio di cui al medesimo articolo 9-*quinquies* costituiscono uno o più consorzi, i quali devono adottare sistemi di gestione conformi ai principi di cui all'articolo 237.

2. I consorzi di cui al comma 1 hanno personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e, salvo quanto previsto dal comma 17, sono retti da uno statuto adottato in conformità ad uno schema tipo redatto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, conformemente ai principi del presente decreto e, in particolare, a quelli di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Lo statuto adottato da ciascun consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo approva nei successivi novanta giorni. Ove il Ministro ritenga di non approvare lo statuto trasmesso, per motivi di legittimità o di merito, lo ritrasmette al consorzio richiedente con le relative osservazioni. Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto dei consorzi è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. I consorzi di cui al comma 1, contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, devono trasmettere copia della comunicazione stessa al consorzio di cui all'articolo 9-*quinquies*, del decreto

legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, come modificato dal presente decreto. Alla violazione dell'obbligo si applicano le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione di cui al citato articolo 189, comma 3.

4. I consorzi svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:

a) assicurare la gestione delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi;

b) cedere le batterie al piombo esauste e i rifiuti piombosi alle imprese che ne effettuano il recupero;

c) assicurare il loro smaltimento, nel caso non sia possibile o economicamente conveniente il recupero, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento;

d) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e azioni di ricerca tecnico-scientifica per il miglioramento tecnologico del ciclo di produzione, recupero e smaltimento;

e) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei consumatori sulle tematiche della raccolta e dell'eliminazione delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi.

5. Ai consorzi di cui al comma 1 partecipano:

a) le imprese che effettuano il riciclo delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi mediante la produzione di piombo secondario raffinato od in lega;

b) le imprese che svolgono attività di fabbricazione oppure di importazione di batterie al piombo;

c) le imprese che effettuano la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi;

d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita delle batterie al piombo.

6. Le quote di partecipazione dei consorziati sono determinate di anno in anno con i criteri di cui al comma 3-bis dell'articolo

9-*quinquies*, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, come modificato dal comma 16 del presente articolo.

7. Le deliberazioni degli organi dei consorzi di cui al presente articolo, adottate in relazione alle finalità della parte quarta del presente decreto ed a norma dello statuto, sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti.

8. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 5 che vengano costituiti o inizino comunque una delle attività proprie delle categorie medesime successivamente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei consorzi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attività. Resta altresì consentita per gli stessi soggetti, aderenti ad uno dei consorzi di cui al comma 1, la costituzione di nuovi consorzi, decorso almeno un biennio dalla data di adesione al precedente consorzio e fatto salvo l'obbligo di corrispondere i contributi maturati nel periodo.

9. Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di approvazione dello statuto di cui al comma 2, chiunque detiene batterie al piombo esauste o rifiuti piombosi è obbligato alloro conferimento ai consorzi, direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attività di gestione di tali rifiuti, fermo restando quanto previsto al comma 3. L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere le batterie esauste ed i rifiuti piombosi ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea.

10. Al fine di assicurare, ai consorzi, i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti è istituito un sovrapprezzo di vendita delle batterie in relazione al contenuto a peso di piombo da applicarsi da parte dei produttori e degli importatori delle batte-

rie stesse, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. I produttori e gli importatori verseranno direttamente ai consorzi i proventi del sovrapprezzo.

11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinati: il sovrapprezzo di cui al comma 10, la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione di tale sovrapprezzo.

12. Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento ai sensi del comma 9, detenga batterie esauste è obbligato a stoccare le batterie stesse in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

13. I consorzi di cui al comma 1 trasmettono annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministro dello sviluppo economico i bilanci preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione; inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, tali soggetti presentano agli stessi Ministri una relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell'anno solare precedente.

14. Al comma 2 dell'articolo 9-*quinquies* del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è aggiunta la seguente lettera:

«*d-bis*) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei consumatori sulle tematiche della raccolta e dell'eliminazione delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi».

15. Il comma 3 dell'articolo 9-*quinquies*, del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è sostituito dal seguente:

«3. Al Consorzio, che è dotato di personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, partecipano:

a) le imprese che effettuano il riciclo delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi mediante la produzione di piombo secondario raffinato od in lega;

b) le imprese che svolgono attività di fabbricazione oppure di importazione di batterie al piombo;

c) le imprese che effettuano la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi;

d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita delle batterie al piombo.».

16. Dopo il comma 3, dell'articolo 9-*quinquies*, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Nell'ambito di ciascuna categoria, le quote di partecipazione da attribuire ai singoli soci sono determinate come segue:

a) per le imprese di riciclo di cui alla lettera *a)* del comma 3 sono determinate in base al rapporto fra la capacità produttiva di piombo secondario del singolo soggetto consorziato e quella complessiva di tutti i consorziati appartenenti alla stessa categoria;

b) per le imprese che svolgono attività di fabbricazione, oppure d'importazione delle batterie al piombo di cui alla lettera *b)* del comma 3, sono determinate sulla base del sovrapprezzo versato al netto dei rimborsi;

c) le quote di partecipazione delle imprese e loro associazioni di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 3 del presente articolo sono attribuite alle associazioni nazionali dei raccoglitori di batterie al piombo esauste, in proporzione ai quantitativi conferiti al Consorzio dai rispettivi associati, e alle associazioni dell'artigianato che installano le batterie di avviamento al piombo.".

17. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Consorzio di cui dell'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, adegua il proprio statuto ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Lo statuto adottato è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo approva, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, nei successivi novanta giorni, salvo motivate osservazioni cui il citato Consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il citato Consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

18. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dai consorzi nelle riserve costituenti il patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito, a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento dei consorzi medesimi»;

gg) l'articolo 236 è sostituito dal seguente:

«Art. 236. - 1. Al fine di razionalizzare e organizzare la gestione degli oli minerali usati, da avviare obbligatoriamente alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base, le imprese di cui al comma 4, sono tenute a partecipare all'assolvimento dei compiti previsti al comma 12 tramite adesione al consorzio di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, o ad uno dei consorzi da costituirsi ai sensi del comma 2.

I consorzi adottano sistemi di gestione conformi ai principi di cui all'articolo 237.

2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il consorzio di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, adegua il proprio statuto ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Lo statuto adottato è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico nei successivi novanta giorni, salvo motivate osservazioni cui il Consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il Consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. I Consorzi di cui al comma 1 hanno personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e quelli diversi dal Consorzio di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, sono retti da uno statuto adottato in conformità ad uno schema tipo redatto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, conformemente ai principi del presente decreto e, in particolare, a quelli di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Lo statuto adottato da ciascun consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo approva nei successivi novanta giorni, con suo provvedimento adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Ove il Ministro ritenga di non approvare lo statuto trasmesso, per motivi di

legittimità o di merito, lo ritrasmette al Consorzio richiedente con le relative osservazioni. Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto dei Consorzi è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. I Consorzi di cui al comma 2 devono trasmettere al Consorzio di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, copia della comunicazione stessa. Alla violazione dell'obbligo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 258 per la mancata comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3. Le imprese che eliminano gli oli minerali usati tramite co-combustione e all'uopo debitamente autorizzate e gli altri consorzi di cui al presente articolo sono tenute a fornire al Consorzio di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, i dati tecnici di cui al comma 12, lettera *h*), affinché tale consorzio comunichi annualmente tutti i dati raccolti su base nazionale ai Ministeri che esercitano il controllo, corredati da una relazione illustrativa.

4. Ai consorzi partecipano tutte le imprese che:

- a) producono oli base vergini;
- b) producono oli base provenienti dal processo di rigenerazione;
- c) immettono al consumo oli lubrificanti.

5. Le quote di partecipazione ai Consorzi sono determinate di anno in anno in proporzione alle quantità di oli lubrificanti finiti che ciascun consorziato immette al consumo nell'anno precedente, rispetto al totale dei lubrificanti immessi al consumo, nel medesimo anno, da tutti i partecipanti al Consorzio stesso.

6. Le deliberazioni degli organi dei consorzi, adottate in relazione alle finalità della parte quarta del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i consorziati. La rappresentanza negli organi elettivi dei Consorzi è attribuita in misura pari

all'ottanta per cento alle imprese che producono oli base vergini e immettono sul mercato oli lubrificanti finiti e in misura pari al venti per cento alle imprese che producono e immettono al consumo oli lubrificanti rigenerati.

7. I consorzi determinano annualmente, con riferimento ai costi sopportati nell'anno al netto dei ricavi per l'assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo, il contributo per chilogrammo dell'olio lubrificante che sarà messo a consumo nell'anno successivo. Ai fini della parte quarta del presente decreto si considerano immessi al consumo gli oli lubrificanti di base e finiti all'atto del pagamento dell'imposta di consumo.

8. Le imprese partecipanti sono tenute a versare al consorzio i contributi dovuti da ciascuna di esse secondo le modalità ed i termini fissati ai sensi del comma 9.

9. Le modalità e i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi di cui al comma 8, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro un mese dall'approvazione dello statuto del consorzio.

10. I consorzi di cui al comma 1 trasmettono annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministro dello sviluppo economico i bilanci preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione. I consorzi di cui al comma 1, entro il 31 maggio di ogni anno, presentano al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministro dello sviluppo economico una relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell'anno solare precedente.

11. Lo statuto di cui al comma 2, prevede, in particolare, gli organi dei consorzi e le relative modalità di nomina.

12. I consorzi svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:

a) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche della raccolta;

b) assicurare ed incentivare la raccolta degli oli usati ritirandoli dai detentori e dalle imprese autorizzate;

c) espletare direttamente la attività di raccolta degli oli usati dai detentori che ne facciano richiesta nelle aree in cui la raccolta risulti difficoltosa o economicamente svantaggiosa;

d) selezionare gli oli usati raccolti ai fini della loro corretta eliminazione tramite rigenerazione, combustione o smaltimento;

e) cedere gli oli usati raccolti:

1) in via prioritaria, alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base;

2) in caso ostino effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo, alla combustione o coincenerimento;

3) in difetto dei requisiti per l'avvio agli usi di cui ai numeri precedenti, allo smaltimento tramite incenerimento o deposito permanente;

f) perseguire ed incentivare lo studio, la sperimentazione e la realizzazione di nuovi processi di trattamento e di impiego alternativi;

g) operare nel rispetto dei principi di concorrenza, di libera circolazione dei beni, di economicità della gestione, nonché della tutela della salute e dell'ambiente da ogni inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo;

h) annotare ed elaborare tutti i dati tecnici relativi alla raccolta ed eliminazione degli oli usati e comunicarli annualmente al Consorzio di cui all'articolo II del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.95, affinché tale Consorzio li trasmetta ai Ministeri che esercitano il controllo, corredati da una relazione illustrativa;

i) garantire ai rigeneratori, nei limiti degli oli usati rigenerabili raccolti e della produzione dell'impianto, i quantitativi di oli

usati richiesti a prezzo equo e, comunque, non superiore al costo diretto della raccolta;

l) assicurare lo smaltimento degli oli usati nel caso non sia possibile o economicamente conveniente il recupero, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.

13. I consorzi possono svolgere le proprie funzioni sia direttamente che tramite mandati conferiti ad imprese per determinati e limitati settori di attività o determinate aree territoriali. L'attività dei mandatari è svolta sotto la direzione e la responsabilità dei consorzi stessi.

14. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 4 che vengano costituiti o inizino comunque una delle attività proprie delle categorie medesime successivamente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei consorzi di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attività. Resta altresì consentita per i predetti soggetti, aderenti ad uno dei Consorzi di cui al comma 1, la costituzione di nuovi Consorzi, decorso almeno un biennio dalla data di adesione al precedente Consorzio e fatto salvo l'obbligo di corrispondere i contributi maturati nel periodo.

15. Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 2, chiunque detiene oli minerali esausti è obbligato al loro conferimento ai consorzi di cui al comma 1, direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attività di gestione di tali rifiuti. L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere gli oli minerali esausti ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea.

16. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dai consorzi di cui al comma 1 nelle riserve co-

stituenti il patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito, a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento dei consorzi medesimi»;

hh) all'articolo 240:

1) al comma 1 le lettere *a)*, *b)*, *c)*, *f)* sono sostituite dalle seguenti:

«a) sito: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata dai limiti di proprietà, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti;

b) concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori indicativi al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica. Le concentrazioni soglia di contaminazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali entro il 31 dicembre 2008. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, si applicano i valori riportati nell'Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato in maniera spazialmente distribuita il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;

c) concentrazioni soglia di rischio (CSR): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il

cui superamento richiede la messa in sicurezza e/o la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito;

d) sito non contaminato: un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori indicativi di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica»;

ii) l'articolo 241 è sostituito dal seguente:

«Art. 241. - *1.* Il regolamento relativo alla caratterizzazione e alle eventuali misure di risanamento da attuarsi nelle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali»;

ii) all'articolo 242:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi connessi alla situazione di contaminazione»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la de-

terminazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato 1 alla Parte quarta del presente decreto. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza di servizi convocata dalla regione, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui è dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento è inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza»;

3) al comma 13, prima dell'ultimo periodo, inserire il seguente: «che costituisce altresì titolo per la restituzione agli usi legittimi dell'area. In aree oggetto di interventi necessari al mantenimento e allo sviluppo economico dell'attività in esercizio, la Provincia accerta e certifica il completamento degli interventi o lo stato di non contaminazione di singoli lotti o porzioni di suolo insaturo, e consente lo svincolo parziale dei singoli lotti o porzioni interessati dagli interventi industriali suddetti»;

mm) all'articolo 243, al comma 1, le parole: «di bonifica di un sito» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Titolo V»;

nn) l'articolo 251 è sostituito dal seguente:

«Art. 251. - *I.* Le regioni, sulla base dei criteri definiti dall'Istituto di ricerca per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (IRPA), predispongono il censimento delle attività potenzialmente inquinanti presenti nel territorio di competenza.

2. Le regioni, sulla base dei criteri definiti dall'IRPA, predispongono il piano regionale per la bonifica delle aree inquinate e l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, la quale deve contenere:

a) l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi;

b) l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica;

c) gli enti pubblici di cui la regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell'esecuzione d'ufficio, fermo restando l'affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il ricorso alle procedure dell'articolo 242.

3. L'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica è predisposta ed aggiornata sulla base delle procedure operative ed amministrative di cui all'articolo 242 e sulla base degli accertamenti eseguiti dall'autorità competente sui siti inseriti nel censimento di cui al punto 1 del presente articolo.

4. Gli esiti della valutazione del rischio sito specifico (valori delle CSR) e le ipotesi adottate per tale valutazione (destinazione d'uso e modello concettuale del sito, tipologia dei ricettori e modalità di esposizione dei ricettori, eccetera) vengono riportati dal certificato di destinazione urbanistica, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune e vengono comunicati all'Ufficio tecnico erariale competente.

5. Per garantire l'efficacia della raccolta e del trasferimento dei dati e delle informazioni, dall'IRPA definisce, in collaborazione con le regioni e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, i contenuti e la struttura dei dati essenziali del censimento e dell'anagrafe, nonché le modalità della loro trasposizione in sistemi informativi collegati alla rete del Sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA)»;

oo) all'articolo 252:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La procedura di bonifica di cui all'articolo 242 dei siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi anche dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate e dell'Istituto superiore di sanità (ISS) nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati per il supporto alla valutazione di problematiche di alta specificità tecnico-scientifica»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato, gli interventi sono predisposti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi dell'ISPRA, dell'ISS e dell'ENEA nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati per il supporto alla valutazione di problematiche di alta specificità tecnico-scientifica»;

pp) all'articolo 252-bis:

1) al comma 1, le parole: «Gli interventi di riparazione sono approvati in deroga alle procedure di bonifica di cui alla parte IV del Titolo V del presente decreto.» sono soppresse;

2) al comma 2 al secondo capoverso sono aggiunte le seguenti parole: «e comunque nei limiti previsti dall'articolo 253, comma 4»;

3) al comma 3 è aggiunta la seguente lettera:

«h-bis) il coordinamento con le attività di messa in sicurezza di emergenza e boni-

fica riferite alle aree incluse nel sito per le quali i soggetti responsabili, proprietari o interessati dichiarino di aver attivato o di voler attivare autonomamente le procedure secondo le disposizioni di cui agli articoli 242 e 252 del presente decreto»;

4) al comma 5 le parole: «è indetta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che costituisce l'amministrazione competente» sono sostituite dalle seguenti: «è indetta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «è indetta dal Ministero dello sviluppo economico, che costituisce l'amministrazione competente» sono sostituite dalle seguenti: «è indetta dal Ministro dello sviluppo economico»;

5) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Gli obiettivi di bonifica dei suoli e delle acque sono le CSR definite all'articolo 240, comma 1, lettera *c*) da determinarsi secondo la procedura di analisi di rischio sito-specifica di cui all'Allegato 1 alla parte IV del presente decreto»;

6) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti di cui al comma 3, lettera *i*) che dichiarino di aver attivato o di voler attivare autonomamente le procedure secondo le disposizioni di cui agli articoli 242 e 252 del presente decreto adempiono alle relative obbligazioni mediante la realizzazione degli interventi e secondo le procedure previste dalle citate disposizioni normative»;

qq) all'articolo 264, al comma 1 è aggiunta la seguente lettera *n*):

«*n-bis*) l'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;»;

rr) l'Allegato 1 al Titolo V della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 è sostituito dal seguente:

«PARTE IV, TITOLO V

ALLEGATO 1

*Criteria generali per l'analisi di rischio
sanitario ambientale sito-specifica**Premessa*

Il presente allegato definisce gli elementi necessari per la redazione dell'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica (nel seguito analisi di rischio), da utilizzarsi per la definizione degli obiettivi di bonifica.

L'articolato normativo fa riferimento a due criteri-soglia di intervento: il primo (CSC) da considerarsi valore di attenzione, superato il quale occorre svolgere una caratterizzazione ed il secondo (CSR) che identifica i livelli di contaminazione residua accettabili, calcolati mediante analisi di rischio, sui quali impostare gli interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica.

Il presente allegato definisce i criteri minimi da applicare nella procedura di analisi di rischio inversa che verrà utilizzata per il calcolo delle CSR, cioè per definire in modo rigoroso e cautelativo per l'ambiente gli obiettivi di bonifica aderenti alla realtà del sito, che rispettino i criteri di accettabilità del rischio cancerogeno e dell'indice di rischio assunto nei punti di conformità prescelti.

Concetti e principi base

Nell'applicazione dell'analisi di rischio dei siti contaminati ed ai fini di una interpretazione corretta dei risultati finali occorre tenere conto dei seguenti concetti:

- la grandezza rischio, in tutte le sue diverse accezioni, ha costantemente al suo interno componenti probabilistiche. Nella sua applicazione per definire gli obiettivi di risanamento è importante sottolineare che la probabilità non è legata all'evento di contaminazione (già avvenuto), quanto alla natura probabilistica degli effetti nocivi che la contaminazione, o meglio l'esposizione ad un certo contaminante, può avere sui ricettori finali;

- ai fini di una piena accettazione dei risultati dovrà essere posta una particolare cura nella scelta dei parametri da utilizzare nei calcoli, scelta che dovrà rispondere sia a criteri di ragionevole conservatività, il principio della cautela è intrinseco alla procedura di analisi di rischio, che a quelli di sito-specificità ricavabili dalle indagini di caratterizzazione svolte;

- l'individuazione e l'analisi dei potenziali percorsi di esposizione e dei bersagli e la definizione degli obiettivi di bonifica, in coerenza con gli orientamenti strategici più recenti, devono tenere presente la destinazione d'uso del sito prevista dagli strumenti di programmazione territoriale.

Componenti dell'analisi di rischio da parametrizzare

Sulla base della struttura del processo decisionale di «analisi di rischio», indipendentemente dal tipo di metodologia impiegata, dovranno essere parametrizzate le seguenti componenti: contaminanti indice, sorgenti, vie e modalità di esposizione, ricettori finali.

Di seguito si presentano gli indirizzi necessari per la loro definizione ai fini dei calcoli.

Contaminanti indice

Particolare attenzione dovrà essere posta nella scelta delle sostanze di interesse (contaminanti indice) da sottoporre ai calcoli di analisi di rischio.

La scelta dei contaminanti indice, desunti dai risultati della caratterizzazione, deve tener conto dei seguenti fattori:

§ Entità del superamento della o delle CSC, ovvero dei valori di fondo. Livelli di tossicità;

§ Grado di mobilità e persistenza nelle varie matrici ambientali;

§ Correlabilità ad attività svolta nel sito;

§ Frequenza dei valori superiori al CSC.

Sorgenti

Le indagini di caratterizzazione di cui all'Allegato 2 Parte IV Titolo V del presente decreto dovranno portare all'elaborazione del modello concettuale definitivo che comprende la valutazione della geometria della sorgente: tale valutazione dovrà necessariamente tenere conto delle dimensioni globali e delle attività svolte nel del sito, in modo da procedere, eventualmente, ad una suddivisione in aree omogenee sia per le caratteristiche ambientali e di esposizione dell'area che per la natura e distribuzione spaziale delle sostanze contaminanti, da sottoporre individualmente ai calcoli di analisi di rischio.

In generale l'esecuzione dell'analisi di rischio richiede l'individuazione di valori di concentrazione rappresentativi dei contaminanti indice in corrispondenza di ogni matrice ambientale sorgente di contaminazione (suolo superficiale, suolo profondo, falda) secondo modalità e criteri che si diversificano in funzione della quantità di dati disponibili e fase di elaborazione del modello concettuale. Ai fini dell'analisi di rischio sia il dimensionamento ed ubicazione della sorgente (o delle sorgenti) che l'attribuzione a questa di un valore di concentrazione rappresentativa devono essere condotti analizzando la distribuzione spaziale dei contaminanti prescindendo dal confronto puntuale con le CSC. Pertanto i valori di concentrazione rappresentativi dei contaminanti relativi alla/alle sorgenti dovranno essere di norma stabiliti su basi statistiche.

Tali valori di concentrazione rappresentativa verranno confrontati con le CSR derivanti dai calcoli di analisi di rischio, per poter definire lo stato di contaminazione del sito e gli eventuali interventi necessari.

Le vie e le modalità di esposizione

Le vie di esposizione sono le matrici ambientali contaminate mediante le quali direttamente o indirettamente il potenziale bersa-

glio entra in contatto con le sostanze inquinanti.

Si ha una esposizione diretta se la via di esposizione coincide con la matrice sorgente di contaminazione; si ha una esposizione indiretta nel caso in cui il contatto del recettore con la sostanza inquinante avviene a seguito della migrazione dello stesso dalla matrice sorgente ad un'altra matrice ambientale e quindi avviene ad una certa distanza dalla sorgente.

Le vie di esposizione per le quali occorre definire i parametri da introdurre nei calcoli sono le seguenti:

- suolo superficiale (compreso fra piano campagna e 1 metro di profondità);
- suolo profondo (compreso fra la base del precedente e la profondità di base della sorgente di contaminazione nel suolo, qualora superiore ad 1 metro, determinata in base alla geometria della sorgente stessa);
- aria *outdoor* (porzione di ambiente aperto, aeriforme);
- aria *indoor* (porzione di ambiente aeriforme confinata in ambienti chiusi);
- acqua sotterranea (falda superficiale e/o profonda);
- acqua superficiale (corpi idrici superficiali).

Le modalità di esposizione attraverso le quali può avvenire il contatto tra l'inquinante ed il bersaglio variano in funzione delle vie di esposizione sopra riportate e sono distinguibili in:

- ingestione di acqua;
- ingestione di suolo;
- contatto dermico;
- inalazione di vapori e particolato.

I recettori o bersagli della contaminazione

Sono i recettori umani, identificabili in residenti e/o frequentatori e/o lavoratori presenti nel sito (*on-site*) o persone presenti al di fuori del sito (*off-site*).

Di fondamentale importanza è la scelta del punto di conformità (soprattutto quello per le

acque sotterranee) e del livello di rischio accettabile sia per le sostanze cancerogene che noncancerogene.

- punto di conformità per le acque sotterranee

Rappresenta il punto fra la sorgente ed il punto di esposizione, dove le concentrazioni delle sostanze contaminanti nelle acque sotterranee devono essere minori o uguali delle CSR calcolate con l'analisi di rischio.

Tale punto non può essere preso in modo generalizzato, dipendendo dalle caratteristiche del sito e dalla destinazione d'uso delle acque secondo quanto stabilito dai Piani di tutela previsti dalla Parte III del presente decreto. Tale punto dovrà essere posto a valle idrogeologica della sorgente di contaminazione ed in corrispondenza del più vicino punto di captazione delle acque o del più vicino corpo idrico superficiale in connessione idrogeologica con la falda. In ogni caso dovrà essere posizionato non oltre 500 m dal limite del sito.

- criteri di accettabilità del rischio cancerogeno e dell'indice di rischio

Il criterio di accettabilità del rischio cancerogeno incrementale si intende applicato sia a singola sostanza cancerogena e singolo percorso di esposizione, sia a più sostanze cancerogene (rischio cumulato) e più percorsi di esposizione (rischio additivo).

Il criterio di accettabilità dell'indice di rischio si intende applicato a singola sostanza non cancerogena e a uno o più percorsi di esposizione (indice di rischio additivo). La valutazione dell'indice di rischio cumulato su più sostanze non cancerogene dovrà tenere conto degli specifici effetti di ciascuna di tali sostanze (ad es. organo bersaglio).

Per la stima delle CSR si propone:

il criterio più frequentemente adottato a livello internazionale di 1×10^{-5} come valore di rischio incrementale accettabile nel corso della vita per le sostanze cancerogene ($R \leq 1 \times 10^{-5}$);

- il criterio frequentemente adottato a livello internazionale del non superamento della dose tollerabile o accettabile (ADI o TDI) per le sostanze non cancerogene ($HI \leq 1$).

Procedure di calcolo e stima del rischio

Le procedure di calcolo finalizzate alla caratterizzazione quantitativa del rischio, data l'importanza della definizione dei livelli di bonifica (CSR), dovranno essere condotte mediante l'utilizzo di metodologie quale ad esempio ASTM PS 104 e ASTM E 2081, di comprovata validità sia dal punto di vista delle basi scientifiche che supportano gli algoritmi di calcolo, che della riproducibilità dei risultati.

Procedura di validazione

Al fine di consentire la validazione dei risultati ottenuti da parte degli enti di controllo è necessario avere la piena rintracciabilità dei dati di *input* con relative fonti e dei criteri utilizzati per i calcoli.

Gli elementi più importanti sono di seguito riportati:

§ Criteri di scelta dei contaminanti indice;

§ Modello concettuale del sito alla luce dei risultati delle indagini di caratterizzazione con sorgenti, percorsi di esposizione, ricettori e punti di conformità;

§ Procedure di calcolo utilizzate;

§ Fonti utilizzate per la determinazione dei parametri di *input* degli algoritmi di calcolo.

ss) all'allegato 2 della Parte Quarta Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportare le seguenti modificazioni:

- 1) il punto 6 è soppresso;
- 2) il terzo capoverso è sostituito dal seguente:

«La caratterizzazione ambientale sarà avviata successivamente all'approvazione da parte delle autorità competenti del piano di

indagini di cui al punto 2 e il procedimento si riterrà concluso con l'approvazione in un'unica soluzione da parte delle autorità competenti dell'intero processo sopra riportato al termine delle attività di cui al punto 5 nel caso in cui le concentrazioni rappresentative degli inquinanti alla sorgente/i risultino inferiori alle rispettive CSC».

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI INDAGINI AMBIENTALI FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DELLO STATO AMBIENTALE DEL SOTTOSUOLO

Al primo capoverso, punto 2, prima frase, sostituire le parole: «investigazione iniziale» con la seguente: «indagini».

Al primo capoverso, punto 3, sostituire in fondo la frase: «dei livelli di concentrazione accettabili per il terreno e le acque sotterranee» con la seguente: «degli elementi necessari all'applicazione dell'analisi di rischio sito-specifica».

[...]

Metodiche analitiche

Al paragrafo «Analisi chimica dei terreni» sostituire il secondo capoverso con il seguente:

«Le analisi chimiche saranno condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute, tali da garantire, ove possibile, l'ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori delle CSC».

Sostituire il paragrafo «Analisi chimica delle acque» con il seguente:

«Le analisi chimiche saranno condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute, tali da garantire, ove possibile, l'ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori delle CSC».

RAPPRESENTAZIONE DELLO STATO DI CONTAMINAZIONE DEL SOTTO SUOLO

Al terzo paragrafo sopprimere la frase: «da confrontare con i valori di concentrazione limite accettabili».

Sopprimere l'intera voce: «IDENTIFICAZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE RESIDUA ACCETTABILI».

tt) Il punto 1.d della Parte II della sezione 4 dell'Allegato X alla Parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006 è sostituito dal seguente:

«d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e/o dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, *chips*, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;».

CAPO VI

Art. 5.

(Modifica della Parte sesta)

1. Dopo l'articolo 317 del decreto n.152 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 317-bis. - 1. Nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti le funzioni e i compiti in materia di tutela, prevenzione e riparazioni dei danni all'ambiente attribuiti dalla Parte sesta del presente decreto al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono esercitati dal sindaco attraverso i competenti uffici di tutela ambientale».

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.